Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1574

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione

19/03/2018 - 09:03

Indice

1. DDL S. 1574 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1574 5
1.3. Trattazione in Commissione 7
1.3.1. Sedute 8
1.3.2. Resoconti sommari 9
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 10
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/10/2014 11
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014 26
1.4. Trattazione in Assemblea 34
1.4.1. Sedute 35
1.4.2. Resoconti stenografici 36
1.4.2.1. Seduta n. 328 (ant.) del 09/10/2014 37

1. DDL S. 1574 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1574
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione
Titolo breve: *prescrizione e sanzioni delitti contro PA*

Iter
2 dicembre 2014: ritirato
Successione delle letture parlamentari
S.1574 **ritirato**

Iniziativa Parlamentare
Enrico Cappelletti (M5S)
Cofirmatari
Gianni Pietro Girotto (M5S), **Francesco Molinari** (M5S), **Ornella Bertorotta** (M5S), **Manuela Serra** (M5S), **Sergio Puglia** (M5S), **Mario Michele Giarrusso** (M5S), **Paola Taverna** (M5S), **Elisa Bulgarelli** (M5S), **Carlo Martelli** (M5S), **Giuseppe Vacciano** (M5S), **Sara Paglini** (M5S), **Cristina De Pietro** (M5S), **Ivana Simeoni** (M5S), **Paola Nugnes** (M5S), **Serenella Fucksia** (M5S), **Luigi Gaetti** (M5S), **Elena Fattori** (M5S), **Daniela Donno** (M5S), **Nicola Morra** (M5S), **Michela Montevecchi** (M5S), **Nunzia Catalfo** (M5S), **Alberto Airola** (M5S), **Barbara Lezzi** (M5S), **Andrea Cioffi** (M5S), **Rosetta Enza Blundo** (M5S), **Vilma Moronese** (M5S), **Maria Mussini** (Misto, Movimento X), **Maurizio Buccarella** (M5S)
Laura Bottici (M5S) (aggiunge firma in data 22 settembre 2014)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **21 luglio 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 288 del 23 luglio 2014.
Classificazione TESEO
REATI CONTRO L' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LA GIUSTIZIA , CORRUZIONE E CONCUSSIONE
Articoli
PRESCRIZIONE DEL REATO (Art.1), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.1), INELEGGIBILITA' (Art.2), PARLAMENTARI (Art.1), INDENNITA' PARLAMENTARE (Art.3), CONDANNE PENALI (Artt.3, 4)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Gabriele Albertini** (NCD) (dato conto della nomina il 22 ottobre

2014) .
Facente funzioni Sen. **Nitto Francesco Palma** (FI-PdL XVII) il 22 ottobre 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 23 settembre 2014.
Annuncio nella seduta pom. n. 315 del 23 settembre 2014.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

Eventi procedurali

Fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S nella seduta ant. n. 328 del 9 ottobre 2014.

Avviata procedura d'intesa ex art. 51, comma 3, Reg. Senato, con la Camera dei deputati, in data 30 ottobre 2014.
Atti concorrenti: C.1174 e connessi (presso la 2^ Commissione della Camera)..

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1574

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1574

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPPELLETTI** , **GIROTTO** , **MOLINARI** , **BERTOROTTA** , **SERRA** , **PUGLIA** , **GIARRUSSO** , **TAVERNA** , **BULGARELLI** , **MARTELLI** , **VACCIANO** , **PAGLINI** , **DE PIETRO** , **SIMEONI** , **NUGNES** , **FUCKSIA** , **GAETTI** , **FATTORI** , **DONNO** , **MORRA** , **MONTEVECCHI** , **CATALFO** , **AIROLA** , **LEZZI** , **CIOFFI** , **BLUNDO** , **MORONESE** , **MUSSINI** , **BUCCARELLA** e **BOTTICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 21 LUGLIO 2014(*)

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione

*) Testo ritirato dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge in oggetto, riprendendo la formulazione di emendamenti depositati in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 19 e abbinati, è volto ad introdurre un regime speciale di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale, disponendo che in tali casi la prescrizione cessi di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Tale soluzione, seppur meno drastica e problematica di quella rappresentata dal definitivo arresto del corso della prescrizione al momento dell'esercizio dell'azione penale, appare comunque in grado di costituire un efficace baluardo al verificarsi di situazioni irragionevoli come quella in cui il processo è inesorabilmente destinato a prescriversi anche là dove sia stato possibile giungere a una sentenza di condanna in primo o persino secondo grado.

Come ha rilevato la dottrina, del resto, che il meccanismo della prescrizione del reato funzioni in maniera patologica, con esiti di ineffettività per il sistema penale tali da metterne in dubbio la stessa tenuta sociale, è divenuto ormai un autentico luogo comune ed uno sguardo ai dati raccolti dal Ministero della giustizia in merito all'operare della prescrizione negli ultimi anni rende l'idea dell'urgenza di un intervento di razionalizzazione in materia, capace di restituire a tale meccanismo di estinzione del reato un'operatività in termini fisiologici. In attesa di una riforma più ampia del regime della prescrizione si intende qui agire sulla prescrizione per alcuni specifici reati, tenendo conto del fatto che sin da ora, nel codice, è previsto, per determinati delitti e solo per essi, l'allungamento, anche considerevole, dei tempi di prescrizione.

Si prevede altresì che in caso di condanna per tali reati -- considerata la loro natura -- venga applicata comunque la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. Si dispone pertanto che anche la incandidabilità temporanea prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sia parimenti perpetua, in considerazione della gravità dei reati in questione rispetto alle cariche elettive, indipendentemente dal tetto oggi previsto per far scattare la specifica categoria di ineleggibilità, equiparando -- per i delitti in oggetto -- i parlamentari ai consiglieri regionali e comunali. Conseguentemente, onde evitare di vanificare la portata del disegno di legge, si prevede che, sempre e

solo per tali reati, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a sentenza di condanna. In considerazione del fatto che l'esame dei disegni di legge in materia -- pur in presenza dell'emersione di gravissimi eventi corruttivi in ordine, da ultimo, alle cosiddette «grandi opere» -- è risultato sospeso a seguito della preannunciata volontà del Governo di depositare una propria proposta, che al momento non si è ancora materializzata, si auspica che l'articolato in questione possa costituire un valido stimolo ad affrontare con maggior incisività un problema che pur nella consapevolezza della complessità della materia e della necessità costituzionale di bilanciare esigenze contrapposte, richiede un intervento urgente per quegli ambiti, quali i delitti contro la pubblica amministrazione i cui responsabili talvolta beneficiano in modo particolarmente consistente delle patologie insite nel sistema processuale.

Al fine di sanare un vuoto normativo, viene inoltre disposto, con norma di rango legislativo, il blocco della erogazione di qualunque emolumento da parte delle Camere di appartenenza, nei confronti dei parlamentari per i quali la Camera abbia disposto l'arresto. Si auspica pertanto un celere esame della proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-*bis*.1 - *(Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione)*. -- Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. In caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale, la incandidabilità è perpetua».

3. Nei confronti dei Parlamentari per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale, da parte della Camera di appartenenza è disposta la sospensione dell'erogazione dell'indennnità parlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rimborso, nessuna esclusa, legate all'esercizio del mandato. In caso di condanna per i reati di cui al presente comma i medesimi emolumenti, compreso l'assegno di fine mandato, sono revocati.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1574
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione
Titolo breve: *prescrizione e sanzioni delitti contro PA*

Trattazione in Commissione
Procedura d'intesa
30 ottobre 2014: avviata procedura d'intesa ex art. 51, comma 3, Reg. Senato, con la Camera dei deputati. Atti concorrenti: C.1174 e connessi (presso la 2^ Commissione della Camera)..

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 155 (pom.) 22 ottobre 2014	
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 158 (pom.) 4 novembre 2014	Sulla procedura d'intesa

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 155 (pom.) del 22/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (n. 110)
(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA, in sostituzione del relatore Di Maggio, illustra una nuova proposta di parere sul provvedimento in titolo, la quale tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Egli sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di integrare ulteriormente la proposta testè illustrata, da un lato, con l'invito a prevedere garanzie a tutela della rappresentanza delle liste elettorali che non risultano vincitrici delle elezioni e, dall'altro, con la raccomandazione a tenere conto dei rilievi formulati dal senatore Caliendo con riguardo al voto elettronico.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere pubblicata in allegato al resoconto e che recepisce i rilievi e le raccomandazioni formulate dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(667) ***CIAMPOLILLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

(1421) ***GASPARRI. - Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale in materia di offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva come la questione concernente l'abrogazione del reato di vilipendio al Capo dello Stato sia, da ormai molti anni, oggetto di dibattito non solo a livello accademico e dottrinale ma anche sul piano politico. In proposito ricorda come lo stesso Presidente della Repubblica, in diverse occasioni, si sia dichiarato favorevole all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) concorda sull'esigenza di abrogare tale fattispecie delittuosa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), nell'esprimersi favorevolmente sui disegni di legge in titolo, evidenzia come il reato di vilipendio al Capo dello Stato costituisca l'evidente retaggio del regime autoritario nel quale è maturata la redazione del codice vigente penale.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide i rilievi formulati in relazione all'evidente obsolescenza di tale reato, che mal si attaglia al mutamento delle forme di Stato e di Governo italiane.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene necessaria una più approfondita riflessione sull'opportunità di abrogare tale reato, poiché si rischia di pregiudicare la tutela che, sul piano penale, deve essere assicurata al Capo dello Stato in quanto espressione e garante dell'unità nazionale.

Non essendovi altri Senatori che intendono intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e fissa per giovedì 6 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 667, adottato dalla Commissione come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1344) ***PALMA. - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PALMA dichiara improponibili gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.5.

Il relatore LUMIA (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 1.0.6 e 1.0.7, i quali, posti congiuntamente ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, risultano approvati.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento come modificato in fase emendativa.

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il presidente PALMA comunica che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati, allegati al resoconto di seduta.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma presentati al disegno di legge, i quali si pongono in linea con quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d?Europa contro il traffico di organi umani, adottata, lo scorso 9 luglio, dal Comitato dei ministri del Consiglio d?Europa.

Il presidente PALMA sottolinea che l'eventuale approvazione degli emendamenti integralmente sostitutivi dell'articolo 1, comporterebbe la preclusione delle successive proposte 1.3, 1.4 e 1.5. In proposito, invita a valutare l'opportunità di considerare tali proposte quali subemendamenti agli emendamenti sostitutivi. Sollecita poi una riflessione sulla congruità delle pene previste dagli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) si riserva, anche in sede di espressione dei prescritti pareri, di tenere conto delle problematiche da ultimo palesate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1209) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi ed in particolare dei rilievi formulati dal senatore Caliendo in ordine alla collocazione sistematica della norma prevista dall'articolo 1, comma 1, capoverso 5-*bis,* si riserva di predisporre per una norma di coordinamento. Invita quindi i presentatori a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 1.7, 1.11, 1.5 e 2.1 e 2.2, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono il presidente PALMA, i senatori LUMIA (*PD*), PUGLISI (*PD*), LO GIUDICE (*PD*) e la relatrice FILIPPIN (*PD*), sulla questione concernente l'equiparazione, ai fini del disegno di legge, delle famiglie affidatarie e di quelle collocatarie.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice degli emendamenti 1.11 e 2.1.

Il presidente PALMA fa propri e riformula nel senso indicato dalla relatrice gli emendamenti 1.5 e 2.2.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) si riserva, nel corso della seduta di domani, di sottoporre alla Commissione una diversa soluzione concernente l'equiparazione, ai fini del disegno di legge, delle famiglie collocatarie e di quelle affidatarie, con riguardo all'emendamento 1.7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1339) ***CAPPELLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA sostituisce il relatore Casson ed illustra il disegno di legge, che si compone di sette articoli e interviene sulla normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 157 del codice di procedura penale prevedendo che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, debbano sempre essere eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-*bis* (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1384) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA, in sostituzione del relatore Di Maggio, illustra il disegno di legge in titolo, fatto proprio dal gruppo del M5S, che reca modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Nel merito il provvedimento si compone di quattro articoli.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 158 del codice penale ripristinando la formulazione della norma, in materia di decorrenza del termine di prescrizione, antecedente all'intervento riformatore della cosiddetta legge ex Cirielli (legge n. 251 del 2005). E' in particolare ripristinato il riferimento al reato continuato con la conseguenza reintroduzione della distinzione tra le ipotesi di concorso materiale del reato ed il reato continuato quanto alla decorrenza del termine di prescrizione.

L'articolo 2 riscrive l'articolo 159 del codice penale concernente la sospensione della prescrizione. La norma prevede la sospensione del corso della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge oltre che nei casi di autorizzazione a procedere; di deferimento della questione ad altro giudizio e di rogatoria internazionale. Il corso della prescrizione rimane inoltre sospeso dalla data del deposito della sentenza di primo grado. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 160 del codice penale relativo alla interruzione della prescrizione,

disponendo l'abrogazione del primo comma, il quale prevede che il corso della prescrizione sia interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna e modificando il terzo comma dell'articolo. Tale disposizione, della quale il provvedimento prevede una parziale soppressione prevede che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell? interruzione, ma in nessun caso i termini stabiliti nell?articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all? articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all?articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. La norma vigente rimanda quindi al secondo comma dell? articolo 161 del codice penale secondo cui salvo che si proceda per i reati di cui all?articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale. In nessun caso l?interruzione della prescrizione può comportare l?aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all?articolo 99, secondocomma (recidiva aggravata: specifica o infraquinquennale*)* di due terzi nei casi di cui all?articolo 99, quartocomma (recidiva reiterata*)*del doppio nei casi di cui agli articoli 102,103 e 105(delinquente abituale, professionale).

In base alla legislazione vigente il termine di prescrizione, laddove non ricorrano le ipotesi di recidiva aggravata, reiterata, viene ad essere ulteriormente ridotto: alla riduzione determinata dalla circostanza che viene preso a parametro la pena massima prevista per ciascun reato e non più il precedente sistema articolato per fasce di reato, si aggiunge che l?interruzione comporta l?aumento di un quarto e non più della metà del termine di prescrizione.

Infine l'articolo 4 abroga l'articolo 161 del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1574) ***CAPPELLETTI ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA sostituisce il relatore Albertini, illustrando il disegno di legge in titolo che, riprendendo la formulazione di emendamenti depositati in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 19 e connessi, è volto ad introdurre un regime speciale per i reati contro la pubblica amministrazione previsti e puniti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale.

Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo composto da quattro commi.

Il comma 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 322-*bis* 1 , il quale oltre a prevedere che nel caso di reati contro la pubblica amministrazione la prescrizione cessi di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado, stabilisce anche, che, in caso di condanna, venga applicata comunque la sanzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il comma 2 modifica l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, stabilendo che alla condanna per i reati contro la Pubblica amministrazione, consegua in ogni caso l'incandidabilità perpetua.

Il comma successivo prevede la sospensione dell'erogazione dell'indennità parlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rimborso, legate all'esercizio del mandato, per i parlamentari

per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati contro la pubblica amministrazione da parte della Camera di appartenenza. In caso di condanna la norma prevede la revoca dei suddetti emolumenti, compreso l?assegno di fine mandato.

Infine, il comma 4 stabilisce che, limitatamente a tali reati, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a sentenza di condanna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rammenta che sulla scorta del calendario deliberato in Ufficio di presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della giornata di domani si potrà procedere con le votazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 922, e al voto sulle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1209, mentre nel corso delle sedute della prossima settimana sarà svolta la discussione sull'adozione del testo unificato in materia di unioni civili.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1070 E CONNESSI

Il PRESIDENTE rende noto che è pubblicato in allegato al resoconto il testo corretto dell'emendamento 2.301 avanzato dal Governo in sede di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in materia di responsabilità civile dei magistrati

La seduta termina alle ore 15,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di "tempo delle elezioni e determinazione dei seggi", si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;

2) con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea";

3) con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della "convocazione elettorale", si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: "Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento;

4) al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: "Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.";

5) circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale. Si invita a valutare l'ipotesi di modificare totalmente l'articolo 8, comma primo, stabilendo espressamente che il presidente del Consiglio e il consigliere segretario non possano far parte della commissione elettorale nel caso in cui siano nuovamente candidati. Si precisa, altresì che la soluzione alternativa al verificarsi della causa di incompatibilità predetta potrebbe essere introdotta nel terzo comma del medesimo articolo 8;

6) con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di esplicitare l'ammissibilità di espressioni di voto, si segnala

l'opportunità di prevedere una modalità di votazione che garantisca non solo la tutela tendenzialmente paritaria dei generi, ma anche la garanzia delle minoranze intese quali espressioni delle liste che non conseguono la vittoria elettorale. Pertanto, si auspica la modifica dei commi quinto e sesto dello schema di decreto, così da rafforzare la previsione di voto limitato di lista, oltre che stabilire espressamente , nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, che le preferenze possano esser espresse anche in numero inferiore a quello complessivo dei componenti da eleggere fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere;

7) infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
rilevata l'opportunità di garantire rappresentanza anche alle liste di candidati che non risultano vincitori nelle competizioni elettorali per i consigli degli ordini circondariali forensi;
considerato quanto disposto dall'articolo 12 in tema di votazione con sistema elettronico e rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c), consente lo svolgimento delle elezioni per sei giorni consecutivi, e auspicando che si possa valutare la compatibilità logica tra tali due disposizioni;
per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di "tempo delle elezioni e determinazione dei seggi", si ritiene opportuno individuare la data per la convocazione delle elezioni in un preciso spazio temporale e, in particolare, tra il 15 novembre e il 30 novembre. Ciò al fine di consentire la presentazione di candidature individuali e di lista con un congruo e determinato preavviso. Ne discenderebbe, pertanto, l'ordinato svolgimento della propaganda elettorale e un più ampio e completo apporto informativo a disposizione dell'elettorato attivo del Foro;
con riguardo al medesimo articolo 3 rileva precisare che, poiché l'individuazione del numero degli iscritti risulta necessario per la determinazione del numero di consiglieri da eleggere, è opportuno aggiungere al comma 1, lettera a), le parole "avuto riferimento al numero degli iscritti al giorno

antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea";
con riferimento all'articolo 4, che concerne la materia della "convocazione elettorale", si propone la modifica del primo comma nel senso che segue: "Il presidente, previa delibera del Consiglio, stabilisce la data per l'inizio delle operazioni di voto con almeno 30 giorni di anticipo sul loro svolgimento";
al fine di garantire ulteriori margini di certezza nel sistema elettorale, occorre aggiungere un articolo riguardante l'esatta individuazione dell'elettorato attivo e passivo. La norma potrebbe essere del seguente tenore: "Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto. Hanno diritto di elettorato passivo tutti coloro che risultano iscritti negli albi, e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti il giorno antecedente al termine ultimo per la presentazione delle candidature, e presentino la propria candidatura ai sensi del successivo articolo 6.";
circa l'articolo 8, si prospetta l'opportunità di inserire una disposizione che attribuisca la facoltà al presidente e al segretario del Consiglio dell'ordine degli avvocati di delegare le rispettive funzioni di presidente e segretario della Commissione elettorale. Si invita a valutare l'ipotesi di modificare l'articolo 8, comma primo, stabilendo espressamente che il presidente del Consiglio e il consigliere segretario non possano far parte della commissione elettorale nel caso in cui siano nuovamente candidati. Si precisa, altresì che la soluzione alternativa, per la composizione della Commissione elettorale, al verificarsi della causa di incompatibilità predetta, potrebbe essere introdotta nel terzo comma del medesimo articolo 8;
con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di schede elettorali ed espressioni del voto, si segnala l'opportunità di prevedere una modalità di votazione che garantisca la tutela tendenzialmente paritaria dei generi. Pertanto, si auspica la modifica dell'articolo 9 dello schema di decreto, così da stabilire espressamente, nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, che le preferenze possano essere espresse anche in numero inferiore a quello complessivo dei componenti da eleggere, fermo restando il limite massimo dei due terzi per ciascun genere;
infine, con riferimento all'articolo 13, riguardante la materia dello scrutinio delle schede, si prospetta l'ipotesi di prevedere il caso di omonimia tra candidati e non candidati, esplicitamente disponendo che il voto chiaramente attribuito ad un non candidato non determina l'annullamento della scheda ma esclusivamente l'annullamento della singola preferenza; rimarrebbe chiaro, altresì, che in caso di omonimia tra candidati, l'elettore può supplire con l'indicazione della data di nascita.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 922

G/922/1/2

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame, che reca modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto mira, opportunamente, a introdurre nel codice penale il reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al trapianto;

il comma 340 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lettera *c)*, ha modificato la legge 1º aprile 1999, n. 91, inserendo l'articolo 6-*bis* relativo alla qualità e sicurezza degli organi;

in particolare il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, prevedeva che il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo medesimo (1º gennaio 2013), su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determinasse, i criteri di qualità e

sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione;

il comma 4 dell'articolo 6-*bis* stabilisce che il decreto di cui al comma 3 disponga l'adozione e l'attuazione di procedure operative per la verifica dell'identità del donatore, delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti, della caratterizzazione dell'organo e del donatore; il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi; la garanzia della tracciabilità nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali; la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi; ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi;

il decreto di cui al comma 3 del citato articolo 6-*bis*, è particolarmente importante per assicurare la qualità, la sicurezza ma soprattutto la loro tracciabilità, ma non risulta essere stato ancora emanato;

impegna il Governo:

a provvedere con urgenza all'emanazione del decreto di cui in premessa, stabilendo misure per la verifica dell'identità del donatore e la tracciabilità degli organi anche quando il trapianto avvenga all'estero.

Art. 1

1.1

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di traffico di organi destinati ai trapianti) ?

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-*bis*. - *(Traffico di organi destinati a trapianti) ?* Chiunque commercia, vende, acquista o procura a scopo di lucro organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Se il fatto è commesso senza scopo di lucro si applica la reclusione da due a sette anni e la multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati al traffico di organi destinati al trapianto.

1.2

MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-*bis*. - *(Traffico di organi destinati a trapianti) ?* Chiunque commercia, vende, acquista o procura a scopo di lucro mediante espianto e impianto, organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Chiunque procura senza scopo di lucro organi destinati al trapianto, prelevati abusivamente, è

punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa 25.000 a 150.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, al fine di conseguire un profitto o un vantaggio, pubblicizza o diffonde annunci finalizzati al traffico di organi destinati al trapianto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque dona o riceve illecitamente organi destinati al trapianto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro.».

1.3

FALANGA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 416 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al sesto comma, dopo le parole: "25 luglio 1998, n. 86", sono inserite le seguenti: "nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis,* comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91"».

1.4

FALANGA

Al comma 1, capoverso «Art. 601-*bis*» *sopprimere il quarto comma.*

1.5

PADUA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, DE BIASI, GRANAIOLA, SILVESTRO, MATURANI, MATTESINI, DIRINDIN, BIANCO

Al comma 1, capoverso «Art. 601-*bis*»*, dopo il quarto comma aggiungere, in fine, il seguente:*

«La pena è aumentata nel caso in cui le attività degli associati riguardino il traffico di organi di persone di minore età».

1.0.1

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-*bis*. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti) ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi costituisce, promuove, dirige, organizza o finanzia le associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

1.0.2

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-*bis* - *(Circostanze aggravanti) ?* La pena è aumentata se i fatti di cui agli articoli 601-*bis* e 601-*ter:*

a) sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria;

b) hanno ad oggetto organi o tessuti prelevati da un minore o da persona versante in stato di particolare vulnerabilità psicofisica, economica, culturale e sociale. »

1.0.3

MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 601-*bis*. - *(Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti) ?* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi costituisce, promuove, dirige, organizza o finanzia le associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro 500.000.

Coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000".».

Art. 2

2.1

MAURIZIO ROMANI, MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 22-*bis* i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all'articolo 4, comma 6, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sette anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 150.000"

2. Alla legge 26 giugno 1967, n. 458, l'articolo 7 è abrogato.».

2.5

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)

1. All'articolo 22 della legge 1º aprile 1999, n. 91, i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. All'articolo 22-*bis* della legge 1º aprile 1999, n. 91, il comma 2 è abrogato"».

2.2

FALANGA

Sopprimere il comma 1.

2.3

GRANAIOLA, PADUA, SILVESTRO, BIANCO, MATTESINI, MATURANI

Al comma 1 sostituire le parole: «1. All'articolo 22 della legge 1º aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:» *con le seguenti:* «1. Alla legge 1º aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 dell'articolo 6-*bis*, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e-bis)* nel caso di trapianti effettuati all'estero, l'obbligo da parte del ricevente di depositare presso il proprio medico di base o presso l'ASL del territorio di residenza i documenti relativi all'identità del donatore, al consenso sottoscritto dal donatore conformemente alle norme vigenti, alla caratterizzazione dell'organo e del donatore, all'*iter* per il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto dell'organo trapiantato e alla tracciabilità del medesimo nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";

2) All'articolo 22:».

2.4

FALANGA

Al comma 2, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» *con le seguenti:* «da quattro a otto anni».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1209

Art. 1

1.5 (testo 2)

PALMA

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-quater» con il seguente:

5-*quater*. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali, ascoltato il minore se ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento».

1.7 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

«5-*bis*. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costituitesi nel periodo di affidamento. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

1.11 (testo 2)

CAPPELLETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-ter» con il seguente

«5-*ter*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socie-affettive consolidatesi durante l'affidamento».

Art. 2

2.1 (testo 2)

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 2)

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidatario deve essere sentito, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 2

2.301 (testo corretto)

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. ? (*Azione di rivalsa*) - 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (pom.) del 04/11/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA informa che lo scorso 30 ottobre il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione copia di una lettera con la quale la Presidenza della Camera dei deputati ha chiesto l'attivazione della procedura di intese in relazione all'esame dei disegni di legge in materia di prescrizione dei reati (Atti Senato nn. 1384 e 1574). Fa presente quindi di aver in data odierna predisposto una lettera di risposta della quale illustra brevemente i contenuti.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente PALMA invita la Commissione ad esprimersi in ordine ai tempi di conclusione

dell'*iter* di esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, in particolare decidendo se concluderne l'esame questa settimana o la prossima. Sottolinea inoltre l'esigenza, prima del voto finale, di effettuare una attenta valutazione delle esigenze di coordinamento del testo anche derivanti dalla pregressa approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

Il vice ministro COSTA, nel rispetto delle prerogative della Commissione in ordine alla definizione dei tempi di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, ritiene che l'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati debba essere celermente concluso anche in considerazione dell'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine al seguito dei lavori sul disegno di legge governativo n. 1626, anch'esso in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Il presidente PALMA fa presente che il contenuto del disegno di legge governativo in materia di responsabilità civile dei magistrati è stato in parte recepito in puntuali proposte emendative presentate all'Atto Senato n. 1070 già da tempo adottato come testo base dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che lo scorso 30 ottobre è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti ai citati emendamenti avanzati dal Governo. Precisa inoltre che, per un mero errore tipografico, il subemendamento 2.301 testo corretto/10 è stato erroneamente attribuito, come primo firmatario, al senatore Caliendo invece che al reale ed unico proponente, il senatore Barani.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) si domanda per quale ragione il Consiglio superiore della magistratura si sia pronunciato in sede consultiva sul disegno di legge n. 1626 e da chi sia stato sollecitato tale parere.

Su tale questione si apre un breve dibattito cui prendono parte i senatori LUMIA (*PD*), GIOVANARDI (*NCD*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il presidente PALMA.

Il presidente PALMA, in considerazione delle questioni poste dal rappresentante del Governo propone quindi di destinare le sedute di domani alla conclusione dell'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(922) ***Maurizio ROMANI ed altri. - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente PALMA informa la Commissione di aver nominato, quale nuovo relatore sul provvedimento, il senatore Casson. Pertanto gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 ottobre sono fatti propri dal nuovo relatore. Con riguardo poi alla proposta 1.30, il senatore Casson ha depositato una riformulazione, pubblicata in allegato, la quale reca l'espunzione dalla fattispecie incriminatrice di traffico di organi prelevati da persona vivente di ogni riferimento al lucro quale elemento di dolo specifico. Conclude ricordando che il prossimo giovedì, alle ore 18, scadrà il termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti da ultimo citati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(14) ***MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili***
(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***
(239) ***GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***
(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***
(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***
(1211) ***MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***
(1231) ***LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso***
(1316) ***SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili***
(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*), nel rappresentare la posizione "laica" del proprio Gruppo ritiene che la questione afferente alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle coppie omosessuali non possa più essere ignorata dal Parlamento. Il nostro Paese attualmente, insieme alla Grecia, rappresenta nello scenario europeo, ordinamento che non appresta alcuna tutela ai diritti delle coppie fra persone dello stesso sesso. L'esigenza di una regolamentazione oltre ad essere stata sollecitata dal legislatore

comunitario, è stata anche prospettata in un *obiter dictum* dalla Corte costituzionale la quale ha invitato il Parlamento a colmare una evidente anomia.

Per quanto riguarda il merito delle proposte all'esame della Commissione ricorda la posizione espressa dal Presidente del proprio partito, il quale, in una recente intervista, si è espresso favorevolmente alla introduzione di una disciplina analoga a quella prevista nell'ordinamento tedesco.

Sempre nel merito, ritiene necessaria una riflessione ulteriore sulle norme della proposta di testo unificato che consentono l'adozione, da parte delle coppie omosessuali, dei figli biologici di uno dei partner: si finisce, in tal modo, per legalizzare surrettiziamente pratiche di fecondazione ad oggi illegali nel nostro Paese.

Un ulteriore approfondimento meritano anche le previsioni in materia di reversibilità, non ultimo per ragioni di sostenibilità finanziaria.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene che ogni intervento normativo in materia di famiglia o di regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso non possa prescindere dal dato costituzionale. In base a quanto previsto dall'articolo 29 della Carta fondamentale, e confermato del resto da una costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, l'unica tipologia coniugale costituzionalmente legittima è rappresentata dal matrimonio eterosessuale. Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulla proposta di testo unificato, manifestando la propria preferenza per le forme di regolamentazione previste nei passati disegni di legge sui Dico o sui Pacs ovvero nella più recente proposta di legge sui cosiddetti DiDoRe. Relativamente alla ricordata intervista del presidente Berlusconi osserva come questi, nel rispondere alle domande poste dall'intervistatore si sia espresso favorevolmente sulla eventuale previsione di patti privati regolati dal diritto civile per la disciplina dei diritti e dei doveri nell'ambito delle coppie dello stesso sesso e non già a favore della legittimazione del matrimonio omosessuale.

In particolare, con riguardo all'articolo 10 del testo unificato ritiene che il legislatore stia intervenendo su questioni delicatissime, quali quelle relative al cosiddetto "fine vita" che meriterebbero invece una più attenta disciplina. In proposito, fa presente peraltro che a legislazione vigente analoghe misure non sono previste per i coniugi.

Particolari perplessità destano poi le previsioni in tema previdenziale e di reversibilità. Nel sollecitare una riflessione più approfondita anche su tale tema, ricorda come l'istituto della reversibilità sia volto a garantire la famiglia come disciplinata dalla Carta costituzionale. Sono indubbi inoltre i costi in termini economici e sociali che l'estensione di tale diritto anche alle coppie omosessuali rischierebbe di determinare, soprattutto perchè l'istituto potrebbe prestarsi ad usi strumentali.

Si sofferma poi sulle previsioni in materia di adozioni sottolineando come l'indiretta legittimazione di forme di fecondazione surrogata rischi di porre evidenti problemi anche applicativi. In proposito ricorda come negli Stati Uniti d'America sia fra le altre anche in corso una *querelle* sul diritto della madre surrogata a non consegnare il figlio concepito ai genitori biologici. Dubbi di costituzionalità in termini di violazione del principio di uguaglianza rischiano inoltre di porsi qualora si ammettesse la cosiddetta adozione interna.

Svolge quindi ampie considerazioni sulla tematica relativa alle nuove forme di fecondazione, negando la sussistenza di un diritto assoluto alla genitorialità.

Ritiene poi insussistente e pretestuosa la tesi di coloro che sostengono l'esigenza di favorire l'adozione di minori da parte delle coppie omosessuali, al fine di sottrarli alle più dure condizioni di vita negli istituti. Egli ritiene, infatti, che in determinati periodi storici, quando le autorità preposte alle adozioni sia nazionali che internazionali si dimostravano più sollecite, non si sia posto un problema in ordine alla sorte dei bambini in stato di adottabilità.

Il presidente PALMA ribadisce che la questione relativa alla reversibilità meriti un approfondimento, anche con riguardo alla disciplina vigente per i matrimoni eterosessuali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1209) ***Francesca PUGLISI ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.11 (testo 2), 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2) e 3.1, 3.2, 3.3 (identici). Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Con riguardo agli emendamenti 1.12, 4.3 e 4.5 invita i presentatori a ritirarli.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), al fine di evitarne la decadenza, aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dall'ex senatrice Alberti Casellati. Per analoghe ragioni sottoscrive anche gli emendamenti 1.2 e 1.4 del senatore Falanga.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.5 (testo 2).

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.6 il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'emendamento 1.7 (testo 3), invitando a sopprimere il primo periodo del capoverso 5-*bis*.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce dei rilievi svolti dal senatore Caliendo invita i senatori a riformulare l'emendamento 1.7 (testo 4).

Il senatore LUMIA (*PD*) accedendo alla richiesta della relatrice riformula l'emendamento 1.7 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato; tale proposta emendativa, posta ai voti, è approvata.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.8 e 1.9, la Commissione respinge l'emendamento 1.10.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.11 (testo 2), con conseguente preclusione del successivo emendamento 1.11.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 1.12.

Si apre quindi un dibattito sugli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) al quale prendono parte i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*), MUSSINI (*Misto-MovX*), il presidente PALMA, il vice ministro COSTA e la relatrice FILIPPIN (*PD*).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) , alla luce della discussione testè svoltasi, invita i rispettivi firmatari a riformulare gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2) in un testo 3.

Gli identici emendamenti 2.1 (testo 3) e 2.2 (testo 3) pubblicati in allegato, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) , sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 2.3.

Risulta invece precluso l'emendamento 2.4.

Con un'unica votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.4.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, risulta respinto.

È dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 4.2.

La senatrice CIRINNA' (*PD*), accedendo alla richiesta della relatrice, ritira l'emendamento 4.3.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.4, il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.5.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo come modificato dalle proposte emendative approvate, autorizzandola nel contempo ad apportare le modifiche di coordinamento che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 922

Art. 1

1.30 (testo 2)

CASSON, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 601-*bis*. - (*Traffico di organi prelevati da persona vivente*) ? Chiunque, illecitamente,

commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo, procura organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 a 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi di cui al comma 1. »

1.31

CASSON, RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.All'articolo 416 del codice penale, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

"dopo le parole: "di cui agli articoli 600, 601" sono inserite le seguenti: ", 601-*bis*" ;

Art. 2

2.30

CASSON, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1.All'articolo 22-*bis* della legge 1 aprile 1999, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "da tre a sei" con le seguenti: "da tre a otto

b) il comma 2 è abrogato;

2. L'articolo 7 della legge 26 giugno 1967, n. 458 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1209

Art. 1

1.7 (testo 4)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-*bis*. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».

Art. 2

2.1 (testo 3)

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei

procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

2.2 (testo 3)

PALMA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1574
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione
Titolo breve: *prescrizione e sanzioni delitti contro PA*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 328 (ant.)	**Dibattito connesso**
9 ottobre 2014	Fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 328 (ant.) del 09/10/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

328a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 330 del 14 ottobre 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi ironici del senatore Morra)*.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,35)*.

Sul 51° anniversario del disastro del Vajont

BELLOT *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(LN-Aut)*. Signora Presidente, cortesemente le chiedo un attimo di attenzione.

Ricordiamo oggi il 51° anniversario della triste ricorrenza della catastrofe del Vajont. Oggi, da bellunese, essendo vicina a quei luoghi, sento il dovere di dare memoria alle 1.910 vittime del cieco egoismo di uomini che hanno anteposto l'interesse economico, il profitto al rispetto della vita umana.

Alle 22,39 del 9 ottobre 1963 un'onda di piena dell'altezza di oltre 200 metri, causata dallo scivolamento di 260 milioni di metri cubi di roccia dal monte Toc nell'invaso artificiale del Vajont, spazzava un'intera comunità: bambini, donne e uomini, tutte vittime innocenti. Devastazione e dolore per una popolazione e un territorio che, ancora oggi, alzando lo sguardo, guarda quella diga intatta sovrastare il silenzio del ricordo, delle mille domande, del dolore.

Lo scorso anno, in quest'Aula, ho chiesto alle istituzioni un segno di concreto rispetto in quanto c'era e c'è un infinito dolore per quelle lapidi bianche che, allineate nel cimitero monumentale di Fortogna, nel Longaronese... *(Brusio)*.

Signora Presidente, le chiedo un po' di silenzio, perché credo che sia dovuto rispetto a queste persone. Diversamente, mi rifiuto di proseguire.

PRESIDENTE. Senatrice, ha perfettamente ragione. Prego i colleghi di fare silenzio e di abbassare il volume delle loro chiacchiere.

BELLOT *(LN-Aut)*. Ripeto. Lo scorso anno, in quest'Aula, ho chiesto alle istituzioni un segno di concreto rispetto per questo infinito dolore, per quelle lapidi bianche che, allineate nel cimitero monumentale di Fortogna, nel Longaronese, ci conducono all'elenco senza fine di nomi di uomini, donne e bambini scolpiti all'interno della cappella.

Per quel cimitero avevo chiesto il riconoscimento di un contributo annuale, presentando un emendamento alla legge di stabilità, necessario per conservare con la dignità e il rispetto dovuti il ricordo dei nostri morti ai superstiti che ancora li piangono. L'emendamento, però, è stato, come

sempre, purtroppo, non considerato. Lo ripresenterò, perché il Governo deve colmare la sua assenza, deve avere un minimo di rispetto per la mia gente: morirono 1.910 persone, di cui la gran parte nei Comuni di Longarone, Codissago, Castellavazzo, Erto e Casso e 200 originarie di altri Comuni nel Bellunese.

Non voglio fare polemica, ma, lo scorso anno, nel 50° anniversario, a parole, i rappresentanti delle istituzioni presenti alle celebrazioni ufficiali, dal presidente Grasso, all'ex Presidente del Consiglio Letta (ma mi rivolgo anche all'attuale presidente del Consiglio Renzi), avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse, poche, richieste, ma ad oggi ancora nulla.

Nemmeno l'invito rivolto al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di andare a onorare i luoghi della memoria, per portare quelle scuse che ancora troppo pochi hanno ad oggi sentito il dovere di esprimere, ha avuto risposta.

Mi rivolgo alle istituzioni, a chi le rappresenta, con quella forza del dolore silenzioso che distingue noi gente di montagna: non dimenticate, non dimenticateci, ed abbiate rispetto di chi ha subito questa enorme tragedia e ingiustizia perché non dobbiate più provare quel senso di vergogna che attualmente troppi devono ancora sopportare.

Un minuto di silenzio è dovuto, ma chiedo anche un impegno concreto perché ad oggi il silenzio non basta più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza - ma credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea - si associa al ricordo delle vittime della tragedia del Vajont.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lei tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, convocazione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con la Presidente della Camera dei deputati, la delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea è convocata mercoledì 15 ottobre 2014, alle ore 8,30, presso il Senato della Repubblica per procedere all'elezione del Presidente.

Discussione dei disegni di legge:

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti*** **on-line**

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*** **(ore 9,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, 734, 845, 903 e 1067.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

FILIPPIN, *relatrice*. Signora Presidente, onorevole senatrice e senatori, il disegno di legge al nostro esame nasce dall'Atto Camera n. 925, approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 e assegnato alla Commissione giustizia il successivo 30 ottobre.

Si tratta di un complesso di norme che apporta modifiche alla legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, in materia di ingiuria e di condanna del querelante.

Il provvedimento affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa cercando di coniugare l'esigenza di tutelare la libertà di informazione con il diritto del cittadino a non essere diffamato. Da un lato vi è il diritto alla libertà di espressione e di critica e, dall'altro, l'esigenza di assicurare, sempre e comunque, un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.

L'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce che «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione, la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche e televisive. 2, l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

Nella sua giurisprudenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre sottolineato il ruolo esercitato dagli organi di stampa, per la funzione che esercitano nel riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico di giornalisti come un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto. Un'ingerenza che diviene legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto.

Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa e di cronaca, sancito dall'articolo 21 della Costituzione, può dunque essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti: la verità della notizia pubblicata, ovvero la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e alla rilevanza dei fatti narrati e nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti dell'obiettività.

Solo la mancanza di questi requisiti fa rivivere in tutta la sua pienezza il diritto all'onore del singolo, rendendo illecita la manifestazione del pensiero e integrando gli estremi del reato di diffamazione.

Nella sentenza del 2 aprile 2009 la Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni». La Corte ha inoltre sottolineato che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitamento alla violenza».

Il disegno di legge in esame conferma sostanzialmente l'impianto già votato alla Camera, escludendo la pena detentiva e predisponendo una serie di strumenti diretti a ristabilire la verità in maniera efficace ed adeguata, con la nuova disciplina della rettifica. La rettifica, alle condizioni descritte nel disegno di legge, consente la non punibilità dell'autore e dei responsabili per l'offesa.

La Commissione giustizia ha provveduto a congiungere l'esame di numerosi altri disegni di legge e di una petizione, delle quali si propone l'assorbimento nel testo del citato disegno di legge, cui pure sono state apportate rilevanti integrazioni.

L'articolo 1 reca le modifiche alla già menzionata legge sulla stampa. Il tratto saliente introdotto all'articolo 1 della legge n. 47 del 1948 risiede nel fatto che le disposizioni di tale normativa sono estese anche alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti pubblicati, trasmessi o messi in rete. La latitudine applicativa della legge si estende, peraltro, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive. Tale norma generale, che giunge all'Assemblea del Senato nel testo identico a quello deliberato dall'altro ramo del Parlamento, è seguita da una riscrittura dell'articolo 8 della suddetta legge che riguarda invece la rettifica. Rettifica che deve essere pubblicata gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con chiaro riferimento all'articolo reputato diffamatorio. La complessità di tale tematica, sulla quale la Commissione ha raggiunto un punto di intesa, può essere esplicata facendo riferimento a tre punti salienti.

In primo luogo, vi è espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni o le rettifiche non debbono essere pubblicate e ciò accade quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false.

In secondo luogo, si è stabilito che il direttore o il responsabile hanno l'obbligo di informare l'autore dell'articolo o del servizio dell'avvenuta richiesta di rettifica. In tale modo della procedura di rettifica (e delle sue conseguenze, come la condizione di non punibilità) può avvalersi l'autore dell'offesa anche nei casi di inerzia dello stesso direttore.

In terzo luogo, è fissato tale obbligo solo nel caso in cui l'articolo oggetto di rettifica sia firmato.

La lettera *b)* ha introdotto rilevanti modifiche concernenti le modalità per effettuare la rettifica per le testate giornalistiche *on line*. Anche qui, inoltre, viene ribadita l'eccezione all'obbligo di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche qualora esse risultino documentalmente false.

Di minor rilievo sono poi le modifiche apportate dalla Commissione alla disciplina della rettifica per la stampa non periodica. Aggiunge completezza al sistema di tutela l'esplicito riferimento al caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione sul sito Internet. In tale evenienza la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite due norme riguardanti rispettivamente la richiesta di rettifica, che deve essere accolta in ogni caso dal giudice quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato, e la previsione della comunicazione al prefetto ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si è ritenuto altresì di inserire un ulteriore periodo volto a collegare l'irrogazione di tali sanzioni con la comunicazione all'ordine professionale per l'adozione delle determinazioni di competenza.

In materia di risarcimento del danno la Commissione non ha modificato il nuovo articolo 11-*bis* della legge sulla stampa (inserito dalla Camera dei deputati), mentre si è limitata a rimodulare, con una leggera attenuazione, le pene per la diffamazione contenute nel nuovo articolo 13 (anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati). La Camera, infatti, ha accorpato in questo solo articolo - abrogando l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 - le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione.

Sempre ad un emendamento approvato in Commissione si deve l'introduzione di una specifica causa di non punibilità secondo la quale l'autore dell'offesa non risulta punibile quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.

Venendo alle modifiche apportate al codice penale, che costituiscono la seconda parte qualificante dell'intero disegno di legge, la Commissione ha tendenzialmente confermato l'impianto dell'articolo 57 del codice penale, come riformulato dalla Camera dei deputati, riguardo ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

È stato tuttavia specificato il titolo della responsabilità di cui risponde il direttore o il vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica di varia natura, per i delitti commessi con tali mezzi di diffusione qualora l'atto illecito sia conseguenza della violazione dei doveri

di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La scelta di esplicitare che tale forma di responsabilità è assunta a titolo di colpa sembra preferibile rispetto all'idea di mantenere un certo regime di ambiguità. L'aggiunta di un secondo comma, al testo dell'articolo 57 del codice penale, è sembrata poi particolarmente utile, giacché attribuisce la responsabilità per i delitti commessi con il mezzo della stampa al direttore o al vice direttore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica nel caso in cui gli scritti o le diffusioni non risultino firmate.

Quanto ai reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, rispettivamente in materia d'ingiuria e diffamazione, non sono state apportate modifiche alle nuove formulazioni predisposte dall'altro ramo del Parlamento. Ricordo peraltro che la legge 28 aprile 2014, n. 67, ha affidato al Governo la delega per la depenalizzazione di alcuni reati minori, tra i quali anche quello di cui all'articolo 594, ovvero l'ingiuria.

Un'ultima, ma assai rilevante novità, introdotta dalla Commissione, risiede nell'articolo 3 del disegno di legge, che reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato o leso nell'onore o nella reputazione. Si tratta di disposizioni dai risvolti applicativi sicuramente complessi, ma che per la prima volta regolano il diritto dell'interessato a domandare l'eliminazione dai siti Internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di legge.

Due specifici commi regolano la facoltà di richiesta al giudice dell'ordine di rimozione o dell'inibizione della diffusione, nonché la facoltà di esercizio di questi mezzi di tutela in favore degli eredi, in caso di morte dell'interessato.

Infine, risultano confermate nel testo conforme a quello approvato dalla Camera dei deputati le modifiche agli articoli 427 e 200 del codice di procedura penale.

Concludo evidenziando due temi sui quali l'intervento del legislatore, a mio parere, è urgente e che sono stati solo sfiorati dalla discussione in Commissione su questo disegno di legge.

Il primo riguarda l'uso a scopo intimidatorio della giustizia. È un fenomeno ben conosciuto nel campo dell'informazione quello della querela temeraria o delle richieste di abnormi risarcimenti per il preteso danno subito. La Commissione non ha ritenuto di accogliere le proposte emendative, che miravano a penalizzare la temerarietà dell'azione civile o penale contro l'autore dell'articolo. Tuttavia, una riflessione più organica e completa su questo problema della nostra giustizia, che non è limitato solo al settore dell'informazione, è ormai indifferibile.

L'altro tema è il *web*, la rete, un mondo estremamente complesso, ma che non può restare terra di nessuno e sfuggire ad ogni regola. Forse la collega, senatrice Capacchione, avrà modo d'intervenire per raccontare alcuni episodi di cui è stata, suo malgrado, protagonista e vittima. Tutti noi vogliamo tutelare la piena libertà della rete, ma nel contempo riteniamo che anche il cittadino debba essere tutelato, sia esso un giornalista che racconta i fatti di cui viene a conoscenza, sia magari una ragazzina ferita da un gioco perverso di insulti diffamatori in un *social* e che decide di porre fine alla sua esistenza.

Non oggi, non qui, ma è tempo per un dibattito serio e maturo e per una legge che regoli quel mondo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Bencini)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)* Signora Presidente, il rapporto tra libertà di stampa e diritto di ogni cittadino alla tutela della propria riservatezza ed onorabilità è tra i più complicati per quanto riguarda il necessario equilibrio da trovare tra l'interesse del singolo e quello collettivo. Parlo d'interesse collettivo perché è la nostra stessa Carta costituzionale, nella parte iniziale, in particolare all'articolo 21, ad indicare la libertà di stampa e la libertà di espressione del proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come diritti fondamentali, non soltanto a tutela del singolo individuo, ma come principi istituzionali che devono essere garantiti dallo Stato e da ogni istituzione.

Ora, noi ci siamo cimentati ripetutamente negli ultimi anni, anche nel corso di questa legislatura, con diversificate proposte che cercavano di trovare il giusto punto di equilibrio tra questi due interessi

costituzionalmente protetti e che, spesso, possono anche confliggere.

Nelle passate legislature siamo arrivati al punto di approvare una normativa nuova e riformatrice dell'impostazione del codice penale che risale a molti anni fa, e peraltro ci siamo sempre fermati di fronte e quelle che in alcuni casi sono state definite resistenze ingiustificate e ingiustificabili all'interno delle Aule parlamentari.

Sappiamo che quello della libertà di stampa è uno dei gradienti che vengono utilizzati per misurare il cosiddetto grado di civiltà di un Paese, e, se dobbiamo stare a quello che dicono gli organismi internazionali che ripetutamente sono intervenuti anche nei confronti dell'Italia (o per condannarla o per sollecitarla a modifiche normative), ci rendiamo conto che il grado di libertà di stampa all'interno del nostro Paese non è certamente tra i più elevati del mondo occidentale, in particolare delle democrazie moderne. Sono infatti numerosi gli interventi e le sollecitazioni che sono stati rivolti in questo senso da più parti. Ricordo innanzitutto il commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il relatore speciale delle Nazioni Unite, Article 19 e, da ultimo, anche il Committee to protect journalist di New York. Tutti quanti rappresentavano la necessità di un intervento innanzitutto per eliminare la previsione del carcere per quanto riguarda i giornalisti e la libertà di stampa, ma soprattutto per adeguare la normativa italiana agli *standard* europei.

È indubitabile che il disegno di legge che viene presentato all'esame di questo Senato, così come approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, rappresenti un passo in avanti soprattutto perché finalmente viene cancellata la previsione del carcere per i giornalisti: questo direi che risponde proprio alla necessità di cambio di passo giuridico e sociale. Ci sono però altre sfide e altri punti che dovrebbero essere affrontati e che, com'è stato segnalato anche dalla relatrice, si potranno discutere in quest'Aula.

Prima di passare a due indicazioni specifiche, ricordo che, circa un paio di anni fa, ci eravamo trovati all'ultimo caso scottante, incandescente in certi momenti, il caso Sallusti, che riproponeva alla nostra attenzione la vicenda, appunto, del carcere per i giornalisti. Ebbene, era dovuto intervenire nel 2012 il Presidente della Repubblica per risolvere quel caso perché, ancora una volta, il Parlamento non era stato in grado di dare una soluzione urgente e coerente rispetto alle sollecitazioni e agli inviti internazionali. Ricordo che in quel caso, con una misura *extra ordinem*, fu utilizzato il potere di grazia con la commutazione della pena detentiva in una multa e, contemporaneamente all'uso di questo potere straordinario del Presidente della Repubblica, ci fu una richiesta al Parlamento di modificare le norme sulla diffamazione senza indugio e tenendo soprattutto conto di quelli che erano i richiami europei.

Ora, ci arriva dalla Camera dei deputati questo testo, che abbiamo ampiamente discusso e affrontato in Commissione tra tutte le forze politiche insieme al Governo, però siamo convinti che ci sia ancora la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti.

Mi limiterò a dare un'indicazione, sulla scia di quello che diceva poco fa la relatrice, per quanto riguarda il nodo che in questo momento forse diventa fondamentale, cioè quello delle liti temerarie, sia nel settore civile che in quello penale. Prima di passare a questa illustrazione, però, credo vada segnalato un aspetto che ci viene posto dagli organismi internazionali che ricordavo, cioè la necessità di pensare se non sia proprio il caso, in materia di libertà di stampa e di diffamazione, di eliminare totalmente gli aspetti di natura penale: questo non per non dare tutela al cittadino o a coloro che si possano sentire diffamati o ingiuriati ingiustamente, ma per riportare questa materia nel giusto contorno e per dare un giusto equilibrio. In questo senso è stata presentata la proposta di affidare al Governo una delega per eliminare il delitto di diffamazione, ferma restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno secondo determinati principi che sono chiaramente illustrati all'interno del primo emendamento proposto.

Mi rendo conto che la nostra società, il nostro Parlamento non è ancora arrivato al livello di decidere una modifica così perentoria, così netta, eliminando la prospettazione penale relativa al delitto di diffamazione. Ricordo però che questo Senato, così come l'intero Parlamento, soltanto pochi mesi fa (lo scorso anno), ha votato, con ampia maggioranza, una legge che riguardava il sistema penale nel suo insieme e conteneva un invito al Governo, con delega, alla depenalizzazione di tutta una serie di reati.

Questo sarebbe uno dei modi per poter arrivare a una razionalizzazione del nostro sistema penale, che è ancora basato sull'impostazione del codice Rocco-Mussolini e che sarebbe ora di portare a un livello di civiltà maggiore.

Ora, ripeto, mi rendo conto che il passo che propongo è forse più lungo della gamba, perché invito questo Senato e il Parlamento a cancellare gli aspetti penali relativi a questa materia, però credo sia giunto il momento di portare anche il Parlamento ad una discussione in merito che in ambito sociale e civile tale è già in corso da parecchio tempo. Sostanzialmente, e in via generale, si tratta di cercare di eliminare la materia penale per determinate situazioni, concentrando l'interesse di natura penalistica dello Stato, dell'ordinamento, delle Forze di polizia e della magistratura sui veri nodi, sui veri problemi che generano allarme di natura sociale all'interno del nostro Stato.

L'altro punto che voglio semplicemente ricordare è stato citato nella parte finale dell'intervento dalla nostra relatrice e fa riferimento ad una situazione che si vive continuamente, da anni, nel Paese e che riguarda in profondità la libertà di stampa, soprattutto dei giornalisti, e di quelli che lavorano per i piccoli giornali in particolare, che un po' per tutta la nostra penisola, quando si verificano scandali e fatti gravi di cronaca che magari hanno a che fare con l'uno o l'altro potente, con l'una o l'altra forza politica, non si lasciano intimidire preventivamente e, proprio per adempiere al loro dovere di comunicare e di informare, corrono dei rischi seri non soltanto di natura fisica - come talvolta abbiamo visto perché qualche giornalista è stato anche ammazzato - ma anche da un punto di vista processuale, civilistico e penale. Certe volte, purtroppo in qualche caso molte volte, sono stati vittime di intimidazione i giornalisti, in particolar modo della stampa territoriale, che hanno voluto parlare di grandi scandali, magari addirittura in anticipo rispetto alle indagini degli inquirenti, della magistratura e si sono visti recapitare tra capo e collo citazioni in sede civilistica con richieste di risarcimento danni per milioni di euro o addirittura per procedimenti penali con richieste di arresto.

Cito un solo caso che in questo periodo è, per così dire, agli onori, o meglio ai disonori della cronaca: quello che riguarda il consorzio Venezia Nuova e lo scandalo MOSE. Proprio in questo caso specifico ci sono stati giornalisti della stampa locale ma anche nazionale che hanno subito citazioni per milioni di euro nel tentativo di intimidirli.

Io credo, invece, che a coloro che scrivono fatti veri e riscontrati andrebbe data una medaglia e non dovrebbero essere sottoposti a liti in sede civile oppure a querele temerarie proprio per tutelare quella libertà di stampa di cui dicevo all'inizio e per trovare un punto di equilibrio tra il diritto di pensare e di scrivere e la tutela dell'onorabilità delle persone. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento si inserisce in un quadro di interventi necessari in relazione al mutare del tempo: le nuove tecnologie, le nuove modalità di comunicazione e di informazione impongono di intervenire per disciplinare situazioni prima sconosciute al legislatore del 1948 e che ora vengono individuate in modo specifico dalla nuova normativa.

Mi riferisco, in particolar modo, alle testate giornalistiche *on line* che ormai da tempo aspettano di essere disciplinate.

La libertà di manifestazione del pensiero, tutelata *in primis* dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 21, non può non tenere conto della tutela della persona e della sua reputazione, bene giuridico protetto dalle norme penali di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale, modificate con questo disegno di legge.

Tra le maggiori novità di questo provvedimento c'è l'abolizione della pena detentiva per i reati di diffamazione e di ingiuria. Il disegno di legge, infatti, modifica l'articolo 13 della legge sulla stampa portando fino a un massimo di 10.000 euro la pena pecuniaria prevista per tale reato, eliminando, contestualmente, la pena detentiva precedentemente prevista.

Tale elemento permetterà, sicuramente, di allineare la nostra legislazione alla maggior parte delle democrazie mature e liberali in tema di reati di opinione. Non solo: anche la giurisprudenza della Corte

europea dei diritti umani ci impone questa modifica. Secondo quanto infatti evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è incompatibile con il dettato costituzionale la previsione di una pena detentiva per tali reati.

Mi riferisco alla sentenza del 2 aprile 2009 (Kydonis contro Grecia). La Corte di Strasburgo, condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista, ha ritenuto che le pene detentive non siano, in linea di massima, compatibili con la libertà di espressione perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni», sottolineando che «la previsione di una pena carceraria inflitta per un'infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione, se non in circostanze eccezionali, in particolare, quando siano stati gravemente lesi altri diritti fondamentali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio e di incitazione alla violenza».

Secondo il citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione e tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Questo mio intervento, però, vuole essere un intervento in favore del grandissimo lavoro svolto in Commissione dai miei colleghi: un plauso va a loro che, sul testo in arrivo dalla Camera, hanno introdotto importanti novità, come, ad esempio, il superamento delle ambiguità sul titolo della responsabilità da attribuire al direttore responsabile che non abbia svolto il suo lavoro di vigilanza sugli articoli pubblicati.

Il riferimento è alla modifica dell'articolo 57 del codice penale e al superamento delle cosiddette ambiguità che avevano portato varie dispute dottrinarie e giurisprudenziali.

Volevo concludere dicendo che, se l'estensione apportata dall'articolo 1 di questo disegno di legge in tema di applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche *on line* e radiotelevisive è una cosa che andava fatta da tempo, è ora altrettanto necessario concentrare la nostra attenzione su un altro fronte affine: mi riferisco, in particolare, al disegno di legge sul cyberbullismo - il disegno di legge n. 1261, di cui sono firmataria - che nei prossimi giorni sarà in discussione proprio in quest'Aula e che introdurrà misure per contrastare un fenomeno che sempre più sfrutta i *social network* come via privilegiata di offesa alle giovani vittime. A causa della provenienza, dell'orientamento sessuale e di qualsiasi altra cosa che vede nella diversità un elemento negativo anziché una ricchezza, molti adolescenti diventano vittime di insulti che sfociano nella prostrazione psicologica, nella depressione e, nei casi più gravi (così come la cronaca ci ha fatto purtroppo conoscere), anche nel suicidio.

Nel confermare il sostegno a questo provvedimento sulla diffamazione, spero, in conclusione, che anche le misure contro il cyberbullismo diventino legge dello Stato e, quindi, patrimonio di tutti. Grazie per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, il testo che andiamo a discutere e a votare oggi è stato ampiamente illustrato dalla relatrice, sia nella sua struttura di fondo, sia nelle modifiche apportate dal lavoro della Commissione giustizia del Senato; non tornerò pertanto sui criteri fondanti di questa norma. Mi limiterò ad una riflessione rispetto al ruolo che una legge di questo genere può avere nel rapporto difficile che più volte, anche in questo mandato, ci siamo trovati a discutere fra la libertà di espressione e la necessità di tutelare da eventuali abusi di questa libertà chi può trovarsi a diventarne

vittima.

Vorrei partire citando l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione», che include «la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee» senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. È un principio di fondamentale civiltà giuridica, che parla in maniera particolare a quei Paesi in cui la libertà di espressione è conculcata da un potere dello Stato che impedisce il libero dispiegarsi delle opinioni, delle posizioni politiche e del dibattito culturale all'interno dei confini di un Paese. Dopodiché, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo entra nel merito di quello che deve necessariamente essere un anticorpo rispetto all'abuso della libertà di espressione, nel caso in cui possa esserci un danneggiamento nei confronti di altri. Continua quindi al secondo comma dicendo che l'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si tratta quindi di una serie di limitazioni; però, soprattutto per quanto riguarda il tema della libertà di stampa, quindi l'espressione libera del pensiero attraverso gli organi di comunicazione, non solo cartacei, ma anche radiotelevisivi o cinematografici, la Convenzione stabilisce delle eccezioni solo in alcuni casi, fortemente delimitati e fortemente motivati. In particolare, le circostanze eccezionali che vengono enucleate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono la lesione di altri diritti fondamentali e la diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza.

In questa difficile ricerca di un equilibrio sta il lavoro svolto dalla Commissione su questa proposta, che meritoriamente decarcerizza il reato di diffamazione, per un motivo che è stato enucleato in precedenza dalla relatrice, ovvero per il fatto che la pena detentiva rappresenterebbe un insopportabile elemento di deterrenza rispetto alla libera espressione della libertà di stampa. Voglio citare per esempio il caso della Francia, che in maniera consona a quanto stabilito dalla Convenzione e dalla Corte europea dei diritti umani, stabilisce solo delle pene pecuniarie, delle ammende per la diffamazione, tranne che nel caso in cui essa abbia un contenuto direttamente discriminatorio, cioè riguardi la razza, la religione, il sesso, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la condizione di disabilità della vittima. Quindi, l'ordinamento francese distingue in modo chiaro una sanzione solo pecuniaria per la diffamazione in senso lato, ma interviene in maniera specifica laddove venga messa in atto una discriminazione sulla base delle condizioni personali della vittima.

C'è un altro aspetto da evidenziare e un altro elemento di equilibrio importante, che con la proposta oggi all'attenzione del Senato ci si è sforzati di trovare, oltre a quello fra la libertà di espressione e la difesa del cittadino da un danneggiamento conseguente ad un abuso della libertà di espressione: si tratta della questione del rapporto fra l'intervento limitatorio della libertà di espressione, nei casi eccezionali previsti dalla legge, e quella realtà relativamente nuova, non sul piano culturale, ma dal punto di vista degli interventi normativi, che è il mondo di Internet. Fino a pochi anni fa, se parlavamo di libertà di stampa, accanto al cartaceo, ci limitavamo a parlare al massimo della diffusione radiotelevisiva e cinematografica. Oggi sappiamo che la rete è diventata il luogo privilegiato, enormemente maggioritario, per qualsiasi forma di espressione e di comunicazione. È quindi necessario inserire - come stiamo facendo - anche all'interno di questo provvedimento di legge un riferimento specifico alla libertà di stampa a mezzo Internet e alle limitazioni di tale libertà.

Su questo però, colleghe e colleghi, dobbiamo anche prendere atto di un limite dell'azione legislativa svolta fino ad oggi, nel senso che gli interventi normativi che fino ad oggi hanno riguardato la sfera di Internet sono stati interventi normativi specifici, frammentati, frazionati, che non danno conto della grande sfida che questo nuovo fenomeno pone, anche dal punto di vista normativo. Oggi interveniamo con un elemento limitativo della libertà di espressione della rete, nel momento in cui inseriamo,

all'interno di una proposta di legge contro l'estendersi della diffamazione, anche la possibilità di agire sul *web*. Fatemi dire però che lo facciamo in modo approssimato rispetto all'obiettivo, nel senso che, per esempio, la nostra previsione di eliminare dal *web* un contenuto diffamatorio, lesivo dell'onore di una persona, potrà forse avvicinarsi all'obiettivo, ma con grande difficoltà riuscirà a raggiungerlo, dati il carattere difficilmente individuabile e arginabile della diffusione velocissima delle informazioni su Internet e del rimbalzo velocissimo delle informazioni fra un sito e l'altro. Ad ogni modo, stiamo intervenendo con un elemento di limitazione e dunque sarà molto importante che il Parlamento, agendo sia pur meritoriamente, a buon motivo, con azioni limitative rispetto all'espressione su Internet, si preoccupi contemporaneamente di affrontare questa realtà, cercando di creare una legislazione favorevole affinché questo strumento possa esprimere al massimo livello le sue potenzialità.

Quindi, con la proposta di oggi andiamo ad affrontare una serie di questioni molto importanti che torneranno ad occupare l'azione del nostro Parlamento, con la consapevolezza che tanto lavoro c'è ancora da fare per definire in modo migliore quei due nodi di cui ho prima parlato: mi riferisco al rapporto fra libertà di espressione e sua limitazione in caso di danni a terzi e al rapporto fra libertà di espressione su Internet e la necessaria collocazione anche del *web* fra quegli strumenti di comunicazione su cui è necessario che la norma ponga limiti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, parliamo dunque di diffamazione.

Ebbene, solo qualche giorno fa un importante esponente politico di questa maggioranza ha dichiarato, proprio parlando di diffamazione, quanto segue (cito letteralmente): «Noi sull'orlo del baratro non ci andiamo per l'articolo 18. Ci andiamo per il metodo Boffo, perché se uno dice la sua, deve poterla dire senza che gli venga tolta la dignità». L'autore di questa dichiarazione è l'onorevole Bersani e il destinatario dell'accusa è il presidente del Consiglio Renzi, cioè colui che «controlla», direttamente e indirettamente, tutta l'informazione che transita quotidianamente nei tre principali canali della RAI. Come molti di voi ben ricordano, RAI 1 era dominio assoluto della Democrazia Cristiana, RAI 2 del Partito Socialista e RAI 3 del PC-DS. Ora tutti questi tre canali sono controllati da «lui». E per «lui» non intendo certo Berlusconi, ma un suo emulo, Renzi, il quale transita quotidianamente sulle tre principali reti RAI e, con il patto del Nazareno, si è garantito l'«allineamento» alla propria linea politica anche del principale *network* televisivo privato italiano. Una potenza di fuoco straordinaria.

E in effetti si vede. Questo *weekend* si svolgeranno le votazioni per le Province ma, se lo chiedete agli italiani, vi risponderanno che non è vero e non è possibile, perché le Province sono state abrogate da Renzi. Avete abbassato le pene ai mafiosi o, peggio, ai politici che si fanno eleggere grazie ad accordi della mafia, nel sostanziale silenzio dei *media*. State stravolgendo la legge sull'autoriciclaggio e neanche un autoriciclatore avrebbe potuto fare meglio. E ancora silenzio nelle TV.

Candidate alla Corte costituzionale un «saggio» smemorato sulla trattativa Stato-mafia che, però, ben ricorda che la legge Severino è incostituzionale. Ma se ne ricorda solo quando viene applicata a Berlusconi.

Ecco, nelle centinaia di interviste al vostro amato *Premier*, notoriamente più presente in televisione che a Palazzo Chigi, guarda caso c'è mai stata una domanda su questi argomenti.

Ora, immaginiamo che questa «informazione», che annulla fatti reali ed inconfutabili e che dal nulla crea fatti inesistenti, possa venire consapevolmente, scientificamente e reiteratamente manipolata per danneggiare o addirittura distruggere la dignità e la reputazione di uno o più soggetti. In Italia questa pratica assurge addirittura al ruolo di metodo e ha conquistato addirittura un nome proprio, il ben conosciuto «metodo Boffo», per l'appunto.

Il «metodo Boffo» è una campagna diffamatoria fatta di mezze verità mescolate a bugie, con l'unico intento di screditare l'avversario «politico» utilizzando l'informazione, o meglio, manipolando l'informazione. Metodo che sappiamo essere stato sdoganato da Berlusconi, o meglio dai suoi sodali, e che ora, a quanto asserisce l'onorevole Bersani, è stato fatto proprio da Renzi.

L'informazione e la libertà di stampa sono i pilastri della democrazia e su questo credo che nessuno

possa avere dei dubbi; ma è bene ricordare che stampa e informazione in Italia sono liberi solo parzialmente e di questo non possiamo non tenere conto, affrontando l'argomento diffamazione.

Occorre, infatti, bilanciare due diritti contrapposti: da un lato, la libertà di espressione del pensiero come bene primario costituzionalmente garantito e, dall'altro, i diritti della personalità, quindi dignità e reputazione, anch'essi garantiti costituzionalmente. La libertà di manifestazione del pensiero è anche un diritto fondamentale dell'uomo; è riconosciuto, tra l'altro, dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani ed è una pietra angolare su cui poggiano tutti gli altri diritti e libertà fondamentali.

Sebbene la comunicazione sia profondamente mutata in questi ultimi anni e vi sia stata una provvidenziale moltiplicazione dei *media*, rimane una differenza sostanziale: al mondo della TV, della carta stampata e, più in generale, delle testate giornalistiche registrate è riconosciuta una credibilità rafforzata o addirittura una sorta di ufficialità. Questi mezzi hanno dunque la capacità di influenzare l'opinione pubblica in maniera molto incisiva, determinante, oserei dire micidiale.

Non è dunque possibile sanzionare allo stesso modo un giornalista professionista che scrive sulla prima pagina di un quotidiano nazionale e un cittadino che scrive magari i propri pensieri *on line*, magari indirizzati a una propria ristretta cerchia di amici.

Con riferimento al *web* e alle testate giornalistiche *on line*, argomento dal quale non mi voglio certo sottrarre, ebbene questo specifico punto è previsto addirittura dall'articolo 1 del disegno di legge che stiamo discutendo. La prevista registrazione delle testate presso il tribunale garantisce l'esistenza di una effettiva struttura dietro al sito Internet e ci trova dunque ben d'accordo. Corretta è anche l'esclusione dalla responsabilità per la pubblicazione di eventuali commenti dei lettori di un articolo, commenti dal contenuto che potrebbe essere diffamatorio (mi riferisco alla responsabilità oggettiva, naturalmente). Questo è in linea con la giurisprudenza della Cassazione. Infatti, chi scrive un articolo non può essere ritenuto responsabile dei commenti raccolti.

Tutto ciò premesso, siamo dell'opinione che, benché la diffamazione possa essere sistematica e consapevole, addirittura scientifica ed elevata a rango di metodo e quindi obiettivamente molto grave, specialmente in un Paese, come il nostro, nel quale, come ho ricordato, la stampa e l'informazione sono fortemente manipolati, sia ora di finire di punire la diffamazione con il carcere. Dello stesso avviso è anche la Corte di Strasburgo, secondo la quale le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione, perché «il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare, con effetti negativi sulla collettività, che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni».

In fondo - e concludo - chi fa della diffamazione, scientifica, reiterata e consapevole, un'arma di lotta politica è sicuramente molto sensibile anche al proprio portafoglio e soprattutto timoroso di dover ristabilire la verità dei fatti, piuttosto che incline alla tutela della propria reputazione. Ed è lì che questa norma deve andare ad intervenire. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Susta. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signora Presidente e colleghi, il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura alla Camera e modificato in sede referente al Senato, affronta il delicato tema della diffamazione a mezzo stampa e cerca di coniugare l'esigenza di tutela della libertà di informazione e di espressione con l'inviolabile diritto del cittadino a non essere diffamato e leso nella sua reputazione.

Il provvedimento è frutto di un'attenta riflessione e di un adeguato approfondimento nel corso dell'esame parlamentare, grazie anche alle numerose audizioni svolte che hanno contribuito a chiarire alcune delle problematiche connesse all'applicazione concreta della disciplina vigente, con particolare riferimento alla spinosa questione della responsabilità oggettiva del direttore. Esso rappresenta, senza dubbio, un importante passo per affrontare con serietà e responsabilità il problema del delicato bilanciamento di due diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e spesso in tensione.

La questione fu ampiamente affrontata nella passata legislatura quando alcuni eventi noti a tutti (casi Mulè e Sallusti) portarono all'attenzione mediatica e soprattutto politica il contrastato tema della libertà di stampa e dei suoi limiti e l'opportunità di modificare una legge risalente al 1948 che aveva

come corollario applicativo una diffusione dell'informazione caratterizzata dal mezzo della stampa e le disposizioni del codice penale in materia di reato di diffamazione che, così come formulato, non è più attuale.

Il corollario applicativo del principio della libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) per il momento storico in cui fu scritto vedeva infatti nella stampa il luogo ove questa libertà poteva esplicarsi al meglio, ponendosi in netta cesura rispetto al periodo previgente caratterizzo da un controllo preventivo da parte del regime, con possibile sequestro prima che lo stampato vedesse la diffusione. È il 15 aprile 1947 quando all'ordine del giorno dell'Assemblea costituente fu posto l'articolo 16 della Carta che diventerà successivamente il nostro articolo 21. I Padri costituenti avevano ben presente come solo per il tramite di una libertà di esprimere liberamente il proprio pensiero si poteva fare quel salto democratico verso la nuova Repubblica.

Nel corso degli anni lo stampato ha lentamente ceduto il passo a nuove forme di comunicazione, dapprima con il sistema radiotelevisivo e, in tempi più recenti, tramite le diverse piattaforme *web*. Aumenta, quindi, la capacità diffusiva di uno scritto tramite un ventaglio sempre maggiore di mezzi di comunicazione. Questo ha evidenti conseguenze anche sul piano della possibilità che da quella manifestazione del pensiero, qualunque sia il mezzo di diffusione, derivi come conseguenza anche la lesione dell'onorabilità della persona, come ricordava la relatrice nella sua relazione introduttiva.

Dal punto di vista dell'impianto complessivo, l'intervento normativo risponde a un'istanza generalizzata e condivisa, per larga parte, dalla maggioranza delle forze politiche di introdurre nel nostro ordinamento alcune misure indispensabili volte ad assicurare un'informazione più libera e, al contempo, più responsabile.

È anche giusto fare un confronto con quello che avviene in altre parti d'Europa e del mondo rispetto a un tema in cui ancora spesso si sente dire della profonda differenza che esiste tra l'Italia e il resto del mondo. Non deve essere così e quello che stiamo facendo ci avvicina al resto del mondo. In Germania, ad esempio, è contemplata la pena detentiva, ma di fatto non è mai stata praticata. Ma il contesto culturale e sociale estremamente diverso, con un equilibrio di convivenza, fa sì che, se ci fosse una diffamazione a mezzo stampa di fatto calunniosa, perché si diffama quando si sa di mentire, ciò verrebbe considerato un suicidio pubblicistico da parte degli stessi giornali per la perdita di autorevolezza e di autorità che avrebbero sul piano morale nei confronti del pubblico.

In Francia forse c'è ancora più severità che da noi e, anche se non è contemplata la pena detentiva, molto più forte è il diritto di replica e la tutela dei cittadini e della loro *privacy*: mai sarebbe pubblicabile in Francia l'insieme dei verbali di interrogatorio di una persona sottoposta ad indagine.

In Inghilterra, ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa è stata depenalizzata solo nel 2009, ma anche in questo caso molto forte è la tutela per il cittadino in termini di rettifica, di risarcimento del danno e di riparazione.

In Spagna è ancora prevista la pena detentiva, ancorché non sia mai stata inflitta, se non nei casi in cui attraverso la stampa si incitava in qualche modo al terrorismo e alla violenza, soprattutto nelle aree condizionate dal terrorismo basco.

Negli Stati Uniti, ancora, non esiste un reato federale di diffamazione, ma anche lì esistono forti forme di riparazione e 17 Stati federali contemplano anche una pena detentiva.

Di certo stiamo ponendo in essere un'azione di adeguamento e di allineamento che cerca faticosamente di contemperare il diritto alla libertà di espressione da parte dei giornali e della manifestazione del pensiero di editori, direttori e giornalisti, con il diritto di tutelare l'onorabilità delle persone. In un contesto, però, in cui assistiamo all'esasperazione costante del modo di rapportarsi anche tra di noi, nella degenerazione di una convivenza civile che non trova più il comune denominatore delle ragioni della convivenza, lo sbattere il mostro in prima pagina è stato spesso lo strumento per distruggere persone, avversari politici, e credo che questo meriti un'attenta osservazione ben al di là della ridefinizione delle fattispecie penalmente perseguibili e delle sanzioni ad esse collegate.

Certo, rivedere la disciplina della rettifica, stabilendo tra l'altro che essa deve essere pubblicata

gratuitamente senza commento, senza risposta, senza titolo e con l'indicazione che si tratta di una rettifica riferita ad un certo articolo, individuato con la data della pubblicazione e con il nome dell'autore, è estremamente importante, molto più di quanto avvenuto fino adesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge sulla stampa. Vi è un espresso riferimento ai casi in cui le dichiarazioni e le rettifiche non sono pubblicabili, vale a dire quando esse abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o siano documentalmente false. Vi è la modifica delle sanzioni amministrative, mentre è sicuramente da condividere l'eliminazione della pena della reclusione: questo sì è estremamente importante, come abbiamo visto e constatato tutti nel corso della discussione sul caso Sallusti.

Credo tuttavia, come si diceva peraltro nella conclusione della relazione, che ci si debba preoccupare molto di quello che è oggi il rapporto che abbiamo con un *web* che deve rimanere libero, ma che spesso viene mal utilizzato: la diffusione della conculcazione dell'onorabilità delle persone, della diffamazione e della calunnia, senza che vi siano particolari conseguenze, è un problema che ci dobbiamo porre tutti.

Insomma, con questa legge certamente noi andiamo nella direzione di adeguarci ad un ordinamento comune assolutamente indispensabile in un mondo in cui la libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e delle idee è il caposaldo del nuovo modo di vivere nella competizione e nel mondo globale. Ci stiamo adeguando ad una normativa che è diffusa negli altri Stati. Nello stesso tempo, dobbiamo porci il problema di come tutelare le persone rispetto ad un utilizzo sbagliato che il *web* oggi consente a chiunque, cosicché chiunque si sente in diritto di poter colpire chicchessia.

Tutto questo comporterà una revisione della normativa vigente. Per ora credo che l'obbligo di eliminazione dai siti Internet, dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge sia un fatto estremamente positivo, utile a ricostruire un equilibrio che è stato spesso alterato.

Anticipo, quindi, che esprimeremo un voto favorevole a questo provvedimento con queste motivazioni, riservandoci, alla luce del dibattito che seguirà, di intervenire in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la nuova legge sulla diffamazione a mezzo stampa, che si è tentato invano di approvare nella scorsa legislatura soprattutto dopo il caso Sallusti, è una priorità che ci è imposta anche dalla sempre più incisiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il punto di equilibrio fissato oltre mezzo secolo fa, però, necessità di aggiustamenti anche per quanto riguarda la struttura stessa del mezzo con cui il reato viene commesso. Già da un decennio le pandette conoscono la più evoluta nozione di prodotto editoriale per cui è incomprensibile che il precetto di importanti previsioni sanzionatorie rimanga attestato sulla definizione di «stampato» che risale al 1948. Il principio di tipicità dell'illecito penale giustamente ha impedito, finora, che la giurisprudenza vi provvedesse in via interpretativa, ma è giunto il momento che il legislatore equipari tutti i prodotti cartacei a quelli su supporti informatici, telematici e comunque su piattaforme virtuali. A questo tendiamo con il nostro emendamento all'articolo 1 per riscrivere la legge sulla stampa, fermo restando che un secondo e miglior livello di tutela è quello che deriva dalla compresenza dell'elemento divulgativo.

Non sfugge la delicata problematica dei prodotti collocati sulla rete Internet da privati. Se si considerano i casi di *mail bombing* che si ripetono contro pubblici ufficiali per addivenire a pericolose alterazioni della loro libertà di determinazione si comprende quanto urgente sia un intervento legislativo in materia. Il disegno di legge contro l'anonimato sul *web*, preannunciato nella scorsa primavera dagli onorevoli Moretti e Speranza su «l'Unità», va accolto come un importante progresso contro l'agnosticismo informatico della sinistra che sin qui tante imboscate ha consentito ai cecchini della rete Internet. L'emendamento 1.1, a nostra firma, anche a questo tende perché garantisce meccanismi sanzionatori che, mutuati dall'accordo stipulato dal vice ministro Catricalà con le ditte informatiche, consentono di far venir meno l'anonimato nei casi in cui si attenti all'onore delle persone con un «cinguettio» o con un *post* informatico. Con esso, infatti, intendiamo incentivare le clausole

contrattuali che i principali *server*, anche a livello internazionale, stipulano (il più delle volte per adesione) con l'utente, in ordine al loro diritto di rimozione dei contenuti offensivi apparsi sul *web* o sulla moderazione dei contenuti, ciò specialmente quando trattasi di contributi coperti da anonimato, suscettibili di condivisioni virali che rendono anche solo difficile risalire a chi lo ha detto per primo. Questo è un fenomeno di particolare gravità e la nostra attenzione dovrebbe essere più alta e circostanziata sulla diffusione di vere e proprie bufale sul *web*. Anche in questi giorni abbiamo constato ripetutamente l'utilizzo di tale strumento che altera costantemente la realtà.

Queste clausole vanno considerate ed incentivate, sia per deflazionare il contenzioso sia, soprattutto, per una miglior e più celere tutela (come già tentato per il cyberbullismo, quando il Ministero dello sviluppo economico ha stipulato un'intesa con le principali ditte informatiche del settore).

Dal testo approvato nell'autunno 2013 dalla Camera dei deputati il nostro emendamento principale attinge, per buona parte delle delimitazioni delle responsabilità delle redazioni dei giornali *on line*, nonché per l'esercizio del diritto di rettifica (compreso il formato predeterminato della relativa pubblicazione, con spazi adeguati e senza chiose redazionali) e per l'eliminazione delle pena pecuniaria aggiuntiva al risarcimento del danno. Non si ritiene, invece, di alterare troppo incisivamente la fattispecie dell'articolo 57 del codice penale al di là dell'ovvia eliminazione di ogni carattere di responsabilità oggettiva del direttore. Infatti, è la legge sulla stampa la sede propria per determinare con precisione la catena delle responsabilità, anche colpose, a partire dal direttore, passando per il delegato redazionale, per arrivare anche al titolista, che spesso arreca un danno maggiore del giornalista, enfatizzando impropriamente elementi minori o addirittura assenti nell'articolo. Questa pratica, signori colleghi e signora Presidente, è particolarmente invalsa in certi giornali scandalistici, che hanno come obiettivo l'aumento del numero delle vendite e anche un'azione di attacco politico nei confronti dei concorrenti. Qui si propone una migliore definizione della responsabilità di vigilanza e controllo del direttore, anche sotto il profilo del rispetto dei canoni deontologici di controllo incrociato della pluralità delle fonti, né si tralascia di considerare i rapporti di connivenza che si possono instaurare tra le grandi firme ed il loro direttore, valorizzando il ruolo autonomo di quest'ultimo, grazie all'opportunità - che gli si offre in seguito alla richiesta di rettifica - di sottrarsi a qualsiasi tipo di responsabilità, se l'articolista non accoglie la sua richiesta di autocertificazione della verità di quanto sostenuto.

Anche sul fronte del diritto di critica, oltre che su quello di cronaca, gli interventi che si propongono valorizzano l'autonomia dell'apporto professionale della categoria giornalistica. Al direttore incombe di vigilare contro la metodologica dissacrazione quotidiana, ribattezzata *character killing,* sempre più stigmatizzata anche nelle sedi deontologiche più autorevoli. L'assenza dell'elemento di novità, che è proprio di qualsiasi campagna giornalistica, rende la leggera diffamazione ricorrente sempre più simile al malcostume che portò a filmare i calzini pervinca di un giudice milanese (servizio che, mandato in onda in prima serata, ha giustamente guadagnato ai suoi autori la sospensione dall'Ordine).

In linea di massima, sotto il profilo sanzionatorio, la proposta delineata dalla Camera è soddisfacente. Semmai andrebbe aggiunta, per il solo autore della diffamazione, anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che ha un effetto deterrente anche più forte rispetto all'ipotizzata riproposizione della carcerazione detentiva.

Infine, si propone una regolamentazione dell'azione civile sempre più riconducibile alla regola generale dell'articolo 2043 del codice civile, sia pure con la peculiarità della possibile responsabilità solidale sopra delineata. Essa però è del tutto scissa dalla necessità di previo esperimento della querela penale ed anzi valorizza la possibilità di un'autonoma adozione di misure cautelari soltanto civilistiche come l'inibitoria provvisoria. Del resto, la lite temeraria, nei casi di marchiana sproporzione tra danno lamentato e contenuto riconosciuto in sentenza, merita l'esclusione di qualsivoglia compensazione (ed anzi merita un'apposita sanzione aggiuntiva da destinare alla Cassa delle ammende).

In conclusione, signora Presidente, colleghi, senza l'emendamento 1.1 che proponiamo, si rischia seriamente di protrarre quel Far West informatico dentro cui si nascondono seminatori di odio che attecchiscono nel degrado sociale e morale del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV,*

PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD e della senatrice Silvestro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questo provvedimento interviene su una materia non certo facile né facilmente intellegibile. In un momento storico come quello attuale, infatti, parlare di comunicazione significa riferirsi a quasi tutta la conoscenza che si può avere di una materia.

Siamo in un momento in cui i grandi processi si fanno sui giornali prima ancora che dentro le aule, perché ciò che si subisce è quello che effettivamente viene conosciuto, quindi questa componente riguardante la libertà di manifestazione di un pensiero, dal diritto di cronaca al diritto di essere informato, a volte provoca lesioni di un interesse assoluto di chi vuole salvare e rendere sempre stabile la propria onorabilità.

Questo disegno di legge attualmente all'esame, come approvato dalla Camera dei deputati, trova anche noi della Lega Nord favorevoli su alcuni aspetti. Tra l'altro, un altro provvedimento aveva avuto un lungo *iter* in queste Aule ma senza arrivare poi ad un esito positivo.

Con il testo approvato dalla Camera dei deputati, e modificato in Commissione giustizia al Senato, finalmente possiamo prendere anche le distanze da Paesi come il Ruanda, l'Iran, il Vietnam, il Burundi, la Corea del Nord, il Sudan, il Laos e la Siria dove - ricordiamo - sono detenuti quasi 150 giornalisti. Infatti, la grande innovazione contenuta in questo disegno di legge è proprio l'esclusione della reclusione nel caso di reati di diffamazione a mezzo della stampa per i giornalisti. Come approdo definitivo di civiltà è infatti fondamentale l'abolizione del carcere per i giornalisti, che però non è il solo passaggio importante di questo provvedimento. Infatti, nella proposta di modifica dell'attuale assetto normativo cadono in realtà due capisaldi e retaggi del fascismo: la galera per i giornalisti e l'ipotesi aggravata dell'offesa arrecata al corpo politico, amministrativo e giudiziario. In Italia, infatti, è ancora prevista un'aggravante per quanto riguarda l'offesa a chi rappresenta lo Stato.

In questo contesto bisognerà parlare della problematica che riguarda quella libertà di opinione che può sfociare in un reato. Ricordiamo, in particolare, visto che ci siamo fatti portatori di grandi perplessità nei confronti della legge Mancino, che anche in questa norma sono previste sanzioni per chi esprime opinioni che possono essere anche dure, difficili, ma la libertà di espressione, di opinione, non riguarda solo chi fa informazione o chi si occupa di comunicazione, ma tutti i cittadini quale diritto di tutti. Tuttavia, la libertà è un diritto ma è fondamentalmente un dovere. Sotto questo profilo, essere liberi di esprimere le proprie opinioni è fondamentale, e i mezzi di comunicazione non sono nient'altro che veicoli della nostra comunicazione, della nostra libertà di opinione. Però, è necessario sottolineare quanto difficile sia proprio il rapporto della comunicazione nei confronti della verità delle situazioni, tenendo anche conto di com'è strutturato e della natura stessa del mezzo di comunicazione dei nostri giorni, che è molto immediato: delle volte necessita di tempi talmente brevi che è difficile anche effettuare un'analisi, una sincera verifica della verità della notizia.

Quindi, quando in questo provvedimento si parla del ruolo della rettifica, che è fondamentale, e che viene analizzato, spiegato, meglio svolto, dobbiamo però ricordare che la rettifica potrebbe anche non ripristinare un diritto negato. Infatti basta già una notizia che balza alle cronache per creare delle serie difficoltà, oltre alla seria difficoltà, poi, di riuscire a ripristinare la propria onorabilità.

Agatha Christie, in uno dei suoi tantissimi libri, diceva che dove c'è fumo si sospetta sempre che vi sia anche l'arrosto. Magari è solo un fumo ma, secondo l'opinione comune, se se ne parla vuol dire che probabilmente c'è sotto qualcosa. Dunque la rettifica è sì fondamentale ma ricordiamo che il problema è a monte perché nel momento stesso in cui viene espressa, palesata, comunicata una falsa notizia o una notizia denigratoria, una notizia diffamante, ciò può creare problemi veramente serissimi, soprattutto in un contesto come quello attuale dove i processi, come ho detto prima, si fanno spesso sui *media* prima che nelle aule.

Noi riteniamo, però, che questo provvedimento già faccia un notevole e importantissimo passo avanti, ripeto, non solo per l'eliminazione del vecchio retaggio che prevedeva la reclusione per i giornalisti, ma perché vuole analizzare, prendere in considerazione, discutere il problema della comunicazione.

Sotto questo profilo è stata inserita anche quella componente, frutto dell'evoluzione tecnologica nel campo della comunicazione, che riguarda la comunicazione *on line*. Non facile anche questo ma proprio per evitare che tutto quello che viene scritto resti scolpito e cristallizzato nella rete occorre predisporre un sistema per poter eliminare e rettificare tutte le componenti eventualmente diffamatorie. Anche questo è un contesto estremamente delicato e per questo è stato proposto un emendamento nel quale si parla dell'identificazione dell'autore del reato, ad esempio, per una notizia diffamatoria pubblicata su un *blog*, cosa non semplice ma già il fatto stesso che la Commissione si sia impegnata su tale tema dimostra quanto sia delicato e sensibile il problema.

Si è parlato poi del ruolo del ruolo e della responsabilità del direttore e della difficoltà per un direttore di controllare e verificare tutte le notizie che vengono pubblicate.

Alla fine dei conti, comunque, quello che vogliamo sottolineare fondamentalmente è anche un appello per noi che ci occupiamo di politica, perché possiamo cercare di risolvere il difficile contemperamento di interessi fra la libertà di espressione e i limiti della stessa nella comunicazione mediatica. Credo che tutti dovremmo sempre ricordarci che tutti i lavori che svolgiamo, dalla politica al giornalismo, agli addetti stampa e quant'altro, sono seri e da prendere con estrema serietà perché le conseguenze del proprio operato possono essere anche gravi.

Per questo, come ricorderemo anche in dichiarazione di voto, sul provvedimento al nostro esame noi esprimeremo un voto favorevole. Abbiamo proposto alcuni emendamenti che consideriamo migliorativi. Probabilmente, come si dice, l'ottimo lo potremmo raggiungere con chissà quale altra ulteriore analisi, ma questo è un importante passaggio. Ringrazio anche la relatrice per quanto ha fatto, per il lavoro che ha svolto, non certo facile. Noi della Lega Nord daremo tutto il nostro contributo affinché il testo possa essere anche ulteriormente migliorato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, il testo legislativo al nostro esame ponendo una soluzione che esclude la pena detentiva, costituisce una sostanziale adesione ad un percorso che altri Stati dell'Unione europea hanno già intrapreso e quindi ci pone in una posizione di perfetta simmetria con le legislazioni degli altri Paesi.

È chiaro che la legge pone un problema serio di bilanciamento tra due diritti entrambi costituzionalmente garantiti: quello alla libera manifestazione del pensiero, ma anche quello concernente la tutela di diritti personalissimi, come il diritto all'onore e alla reputazione. In merito, mi permetto di anticipare quello che è il mio pensiero: la bontà della struttura del testo legislativo noi potremo valutarla allorquando, una volta che esso troverà applicazione, avremo effettiva contezza della circostanza che esso effettivamente riesce nell'intento di tutelare entrambi i versanti dei quali noi sinora abbiamo discusso, quindi la libertà di manifestazione del pensiero, soprattutto vista con riferimento alla eliminazione di una prospettiva carceraria per il giornalista che abbia commesso delitti con il mezzo della stampa, ovvero per coloro i quali abbiano offeso la dignità e la reputazione di altri nel contesto dei tradizionali delitti di ingiuria e diffamazione e, per altro verso, la tutela effettiva dell'onore, aspetto in ordine al quale certamente non possiamo essere in alcun modo indifferenti.

Giusto per dare un'indicazione che in questa fase di discussione generale può essere maggiormente utile e si differenzi da quanto poi si dovrà dire in fase di dichiarazione di voto, la legge di ciò si fa carico, avendo degli aspetti di utilità sul versante dell'estensione della responsabilità penale, perché sostanzialmente include l'articolo 1, all'interno dell'intera disciplina, non soltanto le testate *on line* ma anche quelle radiotelevisive, quindi determinando una parificazione legislativa sul piano della responsabilità penale della stampa intesa in senso tradizionale, quindi dei periodici su carta, rispetto a quella che poi è forse oggi il maggiore strumento diffusivo delle notizie e cioè le testate *on line*, ovvero le testate radiotelevisive, che forse rispetto alla carta stampata rivestono un carattere di maggiore diffusività e quindi di maggiore pericolosità, con riferimento alla commissione di delitti di diffamazione.

Certo il corpo più rilevante sul versante del contrasto ai delitti tradizionali commessi con il mezzo della stampa è la rettifica e da qui si dipana un discorso, a mio parere molto impegnativo, che in

Commissione certamente è stato sviluppato, perché la rettifica costituisce effettivamente lo strumento sanzionatorio di maggiore rilevanza e persuasività congiuntamente alle altre sanzioni di diritto amministrativo. Trovo difficile poter credere che la pena pecuniaria costituisca un effettivo strumento di contrasto alla commissione di delitti di diffamazione, non potendo nessuno seriamente percepire la specificità penalistica della pena pecuniaria nel contesto, appunto, del contrasto alla commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa. A questo proposito, apro una parentesi che chiudo immediatamente: la pena pecuniaria è, semmai, indice della natura amministrativa dell'illecito. Forse, nel compiere il passo che il Parlamento si appresta a fare, si sarebbe dovuti essere più coerenti e anche in un certo senso più coraggiosi. Se si ritiene di punire soltanto con la pena pecuniaria, forse sarebbe stato meglio passare alla depenalizzazione e quindi all'esclusiva rilevanza nell'ambito dell'ordinamento punitivo di diritto amministrativo di questi fatti. Così facendo, graviamo sulle strutture punitive tradizionali dello Stato, quindi sugli uffici di procura della Repubblica, per poi dover dire che se eventualmente un fatto di diffamazione vi è stato, questo fatto merita l'intervento di una pena pecuniaria che l'autorità amministrativa avrebbe potuto direttamente applicare.

Quindi, il contesto di questa legge, per un verso, replica le soluzioni adottate dai Paesi della UE e prevalentemente si inserisce nel solco di una giurisprudenza delle giurisdizioni sovranazionali, ma di certo essa dovrà ancora essere sperimentata quanto alla sua effettiva efficacia nel contrastare la commissione di delitti commessi con il mezzo della stampa e, su un altro piano, se ne dovrà forse successivamente valutare l'opportunità in contesto di depenalizzazione. Se lo strumento amministrativo che fa da sponda alla pena pecuniaria è sufficientemente in grado di contrastare la tendenza alla commissione di reati siffatti, lasciare all'ordinamento penale la gestione di pene soltanto pecuniarie onestamente sembrerebbe una contraddizione. Quindi, il testo legislativo merita ovviamente la massima considerazione; esso si inserisce - come ho già più volte detto - in un quadro di conformità alla legislazione europea, al quale nessuno oggi può pensare di sottrarsi, però ovviamente si tratta di un testo che dovrà poi essere valutato, ove mai entrasse in vigore, proprio con riferimento a due aspetti peculiari, che ho richiamato: la sua capacità di neutralizzare i fatti di diffamazione e, secondariamente, l'utilità della sua permanenza all'interno del sistema penale, per l'ovvia ragione - che ripeto con assoluta chiarezza - che le pene pecuniarie, ancorché previste dal codice penale (e nessuno potrebbe seriamente negarlo), sono però rivelatrici della natura amministrativa dell'illecito. Ovviamente, tutte le volte in cui ci si confronta con pene soltanto pecuniarie, occorre riflettere sull'opportunità di lasciare quel determinato illecito in un ambito che invece può prevedere le pene pecuniarie con serietà solo se congiunte alle pene detentive. Le pene pecuniarie, da sole, non hanno un serio diritto di ingresso in un sistema penale. Peraltro il rifiuto della pena detentiva non necessariamente implica il ricorso alle cosiddette pene pecuniarie; di mezzo ci sono le pene non detentive ma non necessariamente carcerarie.

Ci sono poi delle perplessità di natura tecnica, ma sono cose che credo siano state valorizzate in un certo senso inutilmente; penso al riferimento all'articolo 57 del codice penale, che risolverebbe i problemi del titolo dell'imputazione. Se si tratta di fatti effettivamente colposi (mi riferisco a quelli commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile nel non impedire la pubblicazione di fatti diffamatori) ovvero se si tratta di fatti dolosi, che sono puniti soltanto *quoad poenam* a titolo di fatti colposi, ad onor del vero il Parlamento deve con chiarezza saperlo: sono problemi ormai superati per lo meno da decine d'anni. Anzi, il testo replica l'espressione «a titolo di colpa» che è stata proprio quella che ha ingenerato il dubbio di una punibilità di fatti effettivamente colposi, che sarebbero stati meglio selezionati da un'espressione concessiva («se colposi»), anziché di fatti dolosi puniti soltanto con riferimento alla pena a titolo di colpa, ma strutturalmente dolosi. Parlo di fatti certamente superati dalla dogmatica, come anche dalla giurisprudenza, se si tiene conto del fatto (ripetuto nel testo della norma replicata nell'attuale disegno di legge) che comunque il direttore o il vice direttore responsabile rispondono del fatto commesso da altri a titolo di concorso, qualora agiscono a titolo di dolo. Quindi, se il direttore o il vice direttore rispondono ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, qualora abbiano agito con dolo, è chiaro che la punibilità nei casi diversi, ossia nei casi in cui costoro non abbiano agito con dolo, è soltanto dovuta ad una responsabilità a titolo di colpa. Quindi, su questo versante onestamente il disegno di legge non introduce alcuna novità alla quale il percorso interpretativo della

dottrina, ma anche della giurisprudenza, non siano già giunti.

Conclusivamente, lasciando le ulteriori riflessioni al dibattito e all'arricchimento che dovrà eventualmente intervenire nel corso di questo dibattito, si tratta certamente di un testo impegnativo, che risolve il problema del bilanciamento tra questi due opposti emisferi: alla relatrice va dunque il ringraziamento non solo mio personale, che varrebbe poco, ma dell'intera Commissione, per il modo in cui i lavori sono stati condotti. Lo ripeto: sarà la sperimentazione di questo testo legislativo a dire se effettivamente riusciremo a centrare il doppio obbiettivo di garantire la libertà di manifestazione del pensiero senza mortificare il diritto alla dignità e all'onore dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, intervenire nel dibattito su questo testo, che ci ha visto lavorare che per moltissimo tempo in Commissione giustizia, per me è certamente un motivo di interesse rispetto alla mia attività di senatrice. Voglio per questo ringraziare in particolare la relatrice Filippin e i colleghi della Commissione giustizia, che come ha detto il collega D'Ascola hanno approfondito moltissimo questo tema.

Tra le mille attività che ho svolto, sono stata assistente del professore Cordero alla cattedra di procedura penale all'università La Sapienza di Roma. Questa esperienza mi ha insegnato a cercare sempre di conoscere la parte storica di tutto ciò che viene introdotto nella novellazione dei codici, sia quello penale che quello di procedura penale. Per questo, prima di entrare nell'analisi specifica del testo, ho svolto una ricerca storica su cosa è stata la diffamazione nel corso dei secoli e degli anni nei vari contesti giuridici. Per fare ciò ho utilizzato un libro, che voglio citare, anche per rispetto agli autori: «Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso», scritto da Caterina Malavenda, Carlo Melzi d'Eril e Giulio Vigevani. In questo libro c'è un bellissimo capitolo, in cui si ricostruisce storicamente cosa è accaduto nel corso dei secoli al reato di diffamazione. Gli autori dicono che: «Vivere con lo scrivere è difficile e anche pericoloso», ma che lo è sempre stato nel corso dei secoli. «Le XII tavole di romana e lontana memoria prevedevano, per le diffamazioni più gravi, la pena capitale e la fustigazione». Quindi, nel diritto romano c'era addirittura la pena di morte per chi diffamava. In età medioevale le cose sono cambiate e in caso di ingiuria era previsto il taglio della lingua. Chi di voi ha seguito le ordalie, i giudizi di Dio e tutto ciò che veniva attuato dall'Inquisizione sa che questo tipo di pene corporali, fisiche e violente venivano spesso attuate. Nel Medioevo, in caso di diffamazione, era contemplato il taglio della lingua.

«Da quando le notizie circolano con la stampa, le conseguenze per la "pelle" e per la vita di chi diffonde ciò che pensa o vede sono in genere meno drastiche». È evidente che la moderazione delle pene, con l'aumento della civiltà e del rispetto per le persone, è migliorata. Comunque gli autori del libro che sto citando affermano che: «I rischi di inciampare in una sanzione si sono tuttavia moltiplicati», e la cronaca di questi giorni ce ne ha dato notizia.

«Gli storici datano intorno agli inizi del Seicento la nascita del mestiere di gazzettiere» - ovvero il giornalista nell'età medievale e nella parte più storica delle nostre ricerche - «e subito molti di loro iniziano a conoscere i rigori della giustizia». Così, intorno alla metà del XVII secolo, cominciamo a trovare anche dei processi con dei nomi. «Giovanni Quorli subì arresti e sequestri a cagione della sua attività di "reportista" - da gazzettiere si passa quindi a reportista - sino a dover precipitosamente abbandonare la propria antica bottega veneziana» che era la sua redazione «e trasferirsi a Firenze», non si sa se su suggerimento, per non rischiare una condanna, o perché fuggì.

Personaggi storici e famosi sono entrati nelle cronache giudiziarie antiche per motivi di diffamazione, e «anche chi scriveva per diletto e non per mestiere poteva subire punizioni severe». Faccio l'esempio di Michelangelo Merisi da Caravaggio, ben noto alle cronache artistiche anche per la vicinanza dei suoi meravigliosi quadri a questo Senato, che nel 1603 fu trascinato in giudizio, insieme ad altri maestri romani dell'epoca, da Giovanni Baglione, per aver redatto dei libelli, ossia piccoli scritti, con «rime licenziose» e «versi infamatori». Fu, quindi, incarcerato a Tor di Nona prima ancora del processo, all'esito del quale venne condannato. Il Caravaggio, che morì - come tutti sappiamo - sulle

spiagge dell'Argentario, in Maremma, subì anche un processo per diffamazione. Solo grazie all'intercessione dell'ambasciatore di Francia, che evidentemente apprezzava la sua arte, poté scontare la pena agli arresti domiciliari.

Ricercando ancora situazioni storiche rispetto alla diffamazione, che ci servono per capire come si è evoluto nel tempo questo reato, «la censura generalizzata, prima della diffusione di uno stampato e la previsione di severe sanzioni penali tra i trasgressori sono gli strumenti utilizzati dai regimi illiberali per limitare la circolazione di idee scomode e dissenzienti.

Gli archivi conservano numerose tracce di processi che, prima del riconoscimento della libertà di stampa, si conclusero con draconiane condanne di giornalisti, solitamente rei di aver corrotto i costumi o vilipeso l'autorità civile o religiosa». Molto spesso, in passato, è stato proprio il vilipendio dell'autorità e di figure importanti che ha trascinato, in regimi illiberali - come abbiamo già detto - i giornalisti o reportisti sui banchi dei tribunali.

«Talvolta l'uso eccessivo della forza ha condotto ad esiti antitetici rispetto ai *desiderata* dei governanti», perché - come abbiamo sottolineato in precedenza, e nel testo in esame si è oramai compreso che il carcere è in assoluto la misura più sbagliata - l'effetto deterrente non è scattato, specie dopo grandi dibattiti come - per esempio - nel '700 sulla libertà di espressione che, dopo la libertà di stampa, era già da lungo tempo affermata almeno in Inghilterra in alcune carte.

«Un esempio di non scarso interesse nel restrittivo clima della restaurazione - parliamo ormai dei primi anni dell''800 - è il caso del giornalista Magalon. Il plateale modo con cui venne condotto in prigione, a piedi, incatenato, lungo le vie di Parigi, per aver pubblicato un opuscolo antigovernativo, suscitò una tale reazione dell'opinione pubblica, che l'intenzione punitiva, invece di spengere una voce contraria al potere, produsse un'amplificazione delle istanze libertarie». È proprio qui il punto che va sottolineato e che dal '700 ad oggi è stato compreso: il maglio, la catena, il carcere, la gabbia comunque non chiudono la bocca ai pensieri di libertà e, quindi, anche la diffamazione va sì punita, ma non con questi sistemi.

Non mi dilungo ulteriormente. Arriviamo addirittura allo Statuto albertino nel quale si comincia a parlare di libertà di opinione. C'è poi una parte finale, che è stata recepita e percepita in quasi tutti gli statuti precedenti al nostro attuale codice penale - vi ricordo che è ancora datato 1930, benché ormai completamente novellato - e il dato comunque resta chiaro. Il dato che attraversa secoli e regimi fa capire che la penna è potente e dunque fonte di pericoli, per l'autorità, per il potere, per i singoli cittadini che possono essere lesi in un loro diritto. Ma è potente anche per chi - e sono felice che dopo di me l'intervento più pregnante per il Partito Democratico sarà fatto dalla collega Capacchione, nota penna libera di questo Paese - proprio di penna vive, usandola per esprimere le proprie convinzioni e per proiettare sulla realtà, spesso, una luce che vuole essere tenuta spenta.

Concludo dicendo che in Commissione abbiamo molto lavorato per ricercare un equilibrio - quello di cui ha parlato prima anche il collega D'Ascola - tra l'esercizio al diritto d'informazione, situazione giuridica soggettiva in continua evoluzione per via dello sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, e la tutela dell'onore dei singoli, cui deve essere sempre garantita un'effettiva protezione mediante una pluralità di istituti.

È, di fatto, ormai apprezzata da tutti coloro che hanno parlato - lo vedrete poi nel lungo lavoro che affronteremo sugli emendamenti - l'opzione di fondo che il testo al nostro esame ha garantito: l'esclusione in radice dell'applicabilità delle pene detentive e la loro sostituzione con quelle pecuniarie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Disegni di legge (624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597) fatti propri da Gruppo parlamentare

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo in riferimento all'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, indicando all'Assemblea l'elenco dei disegni di legge che il Gruppo Movimento 5 Stelle fa propri a partire dalla data odierna: Atti Senato nn. 624, 872, 904, 906, 983, 1018, 1148, 1189, 1268, 1339, 1384, 1493, 1498, 1514, 1574 e 1597.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e ne darà comunicazione alle Commissioni competenti ai fini dall'applicazione dell'articolo 79 del Regolamento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 903e 1067 (ore 11,26)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la libertà di stampa è sicuramente un patrimonio fondamentale per un Paese civile, a maggior ragione per un Paese democratico. È giusto occuparsi del problema delle condanne al carcere di giornalisti per diffamazione. È giusto intervenire su questo aspetto e trovare delle alternative a questo tipo di condanne, che tra l'altro, pur essendo pochissime, sono la principale causa della classificazione dell'Italia in posizioni non particolarmente esaltanti nell'ambito della libertà di stampa.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,27)**

(*Segue* MALAN). Tuttavia, la libertà di stampa si esercita, come ogni altra libertà civile, nell'ambito della certezza del diritto. *(Applausi del senatore Marino Luigi)*. E la certezza del diritto deve essere una delle preoccupazioni; pertanto, va benissimo ridurre le pene e trovare delle alternative.

Tuttavia, bisognerebbe sapere cosa è la diffamazione. Su questo non c'è un intervento. Siamo d'accordo che, parlando a livello accademico, tra i giuristi che abbiamo sentito e che sentiremo, le idee sono chiare; ma poi vediamo l'applicazione nella pratica, ciò che avviene nei tribunali e riscontriamo delle abnormità. Vediamo che valutazioni personali, anche garbate, presentate come opinioni, vengono punite, così come, a volte, vediamo che l'attribuzione di fatti specifici, anche gravi, viene ritenuta un diritto di critica e, magari, chi ha sostenuto l'azione di risarcimento viene condannato a pagare decine di migliaia di euro per aver osato tutelare la propria onorabilità. Infatti, una delle richieste che avanzo negli emendamenti è quella di evitare che la diffamazione diventi un settore produttivo. Faccio un esempio: se pubblicando notizie di fatto diffamatorie su un giornale o su un sito Internet riesco a vendere molte copie o molte inserzioni pubblicitarie guadagnando 100.000 euro e questo mi costa 10.000 euro di multa, svolgo un'attività proficua, molto più remunerativa di tante altre che francamente riterrei più oneste che quella di distruggere la reputazione della gente. Per questo ho presentato un emendamento che prevede di commisurare la quantità del danno, introdotto nell'articolo 11-*bis*, dove si dice, giustamente che: «Una determinazione del danno derivante da diffamazione (...) il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa». Faccio due esempi, senza fare nomi, per buone ragioni.

Un giornalista anni fa è stato condannato a pagare 250.000 euro di risarcimento, oltre a diversi mesi di reclusione che, per fortuna, essendo incensurato, non ha dovuto scontare, per aver diffuso un comunicato stampa neppure pubblicato - è girato solo nelle redazioni di alcuni giornali di una piccola area d'Italia - dove si definiva non particolarmente solerte - queste erano le parole - una procura della Repubblica nel trattare una certa denuncia che, infatti, andò in prescrizione. Le parole «non particolarmente solerte» gli sono costate 250.000 euro di multa. Non si sa come si sarebbe potuta definire, ma sta di fatto che andò in prescrizione senza che si abbia avuto notizia di indagini.

In un altro caso anche abbastanza noto di pochi anni fa un'alta carica dello Stato, che si era visto attribuire collaborazione con mafiosi nella sua attività professionale precedente al suo impegno

politico, ha ottenuto sì la condanna di chi aveva scritto, ma ben 17.000 euro di risarcimento. Ti danno pubblicamente del mafioso e ricevi 17.000 euro di risarcimento. In pratica forse si è pagato l'avvocato. Che questo possa essere ritenuto un risarcimento anche solo del danno familiare e a livello di relazioni personali mi sembra davvero ridicolo. Si deve avere maggior chiarezza di cosa è e cosa non è la diffamazione.

Dobbiamo difendere in ogni modo la libertà del giornalista, ma anche del non giornalista di dire le proprie opinioni, anche in modo forte, polemico e aggressivo. Non possiamo consentire però che si faccia strame della verità, che si distruggano delle persone usando la diffamazione magari facendone un *business* politico, costruendo cioè consenso sulla base di queste cose, commerciale o mediatico per cui si allestisce un sito, si fanno delle diffamazioni sistematiche e poi, se capita, si paga la multa, altrimenti, il più delle volte, ti diranno che è nell'ambito del diritto di critica.

Per quanto riguarda l'attribuzione di fatti specifici falsi, potremmo raccogliere decine di aneddoti tra le persone che hanno frequentato questa Aula, cui sono stati attribuiti fatti specifici che costituiscono reato, che non solo non hanno ottenuto nessun risarcimento, ma che sono state anche condannate a pagare le spese della controparte. Parliamo di decine di migliaia di euro, che è un forte deterrente a tutelare i propri diritti.

Mi soffermo sull'articolo 13 del testo proposto dalla Commissione dove si dice che: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa e con la radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro». Poi si aggiunge che: «Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro». Ma che cosa vuol dire «consapevolezza della sua falsità»? Vuol dire che, immaginandomi un giornalista senza scrupoli o che comunque ho un sito non registrato come testata giornalistica, ma che magari raccoglie pubblicità - al quale comunque la disciplina di questa legge non si applicherebbe, ma lasciamo stare questo caso estremo - potrei pubblicare a casaccio tutte le voci che mi arrivano (tizio è pedofilo, quell'altro è mafioso, quell'altro ancora picchia i bambini, quell'altro ruba ai vicini e così via). Non sono sicuro che queste notizie siano vere, ma neanche che siano false.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,34)**

(*Segue* MALAN). Naturalmente le accuse le faccio nei confronti di persone note; incasso un sacco di pubblicità o addirittura vendo abbonamenti e poi, proprio male che vada, pago 10.000 euro, salvo che non si applichi il comma 4 dell'articolo 13 sempre del testo proposto dalla Commissione, in cui si dice che: «L'autore dell'offesa non è punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa». Francamente lo trovo sconcertante.

Negli Stati Uniti, ad esempio, i personaggi pubblici - non certo quelli privati, per cui funziona esattamente al contrario - non possono sostanzialmente avviare un'azione di risarcimento per diffamazione nei loro confronti perché la critica nei confronti di un personaggio pubblico, in particolare di un politico, deve essere libera. In altre parole, un Adolf Hitler redivivo non potrebbe dire: «Non potete parlare male di me» e quindi è giusto il fatto di poter dire di lui qualunque cosa. Il problema è che non puoi saperlo prima, per cui devi poter dire di lui qualunque cosa. C'è però un piccolo fatto: negli Stati Uniti il direttore di un mezzo di informazione che abbia diffuso una notizia falsa, specie a danno di una persona famosa, si dimette e, se non si dimette, viene buttato fuori dal suo giornale e comunque, una volta dimesso, non va certamente a dirigere un'altra testata guadagnando qualche altra decina di milioni di euro. Non lavora più in quell'ambito e deve sperare di trovare un lavoro manuale e umile a cinque dollari all'ora. Questa è la realtà.

Da noi non funziona così e depenalizziamo il reato di diffamazione. Pregherei di fare attenzione a questo, anche se vedo che la relatrice è impegnata su altri fronti. Vi prego di prestare attenzione a questo, lo ripeto, perché non siamo nella condizione di poter liberalizzare la diffamazione o prevedere una diffamazione *low cost*, che ha però un alto rendimento dal punto di vista dei frutti che se ne traggono, col rischio di fare un pessimo giornalismo, che dovrebbe essere il più grande nemico dei

buoni e coscienziosi giornalisti, che sono convinto siano la maggioranza della categoria. È chiaro però che, se diventa più redditizio fare il diffamatore di professione, scoraggiamo proprio costoro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Marino Luigi e Maran).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi auguro - mi rivolgo alla relatrice, appellandomi anche al presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, che ben conosce la materia - che il dibattito odierno non sia l'evento ulteriore, tipo il mostro di Loch Ness, visto che in quest'Aula ogni tanto fa la sua comparsa la discussione sul disegno di legge riguardante la diffamazione, salvo poi scomparire, proprio come il famoso mostro che si presumeva vivesse in quel lago scozzese; tra l'altro è tempo che non se ne parla più e chissà come sta.

Noi vorremo che si arrivasse dunque ad una conclusione. Lo dico perché avendo anche personalmente insistito per la calendarizzazione di questo disegno di legge - lo dico ovviamente anche al Governo che, per così dire, ha meno colpe in questo caso, visto che si tratta più che altro di una vicenda parlamentare del Senato - non vorrei che accadesse quello che è successo nella scorsa legislatura. Mi riferisco al fatto - pochi sono in realtà i parlamentari presenti in questo momento che erano al Senato nella scorsa legislatura - che impiegammo settimane intere di discussione sulla previsione o meno dell'arresto o della multa, giudicando la multa troppo bassa e la rettifica troppo corta. Sappiamo quanto sia complessa la questione, ma, da persona che ha svolto la professione giornalistica ed è giornalista professionista ma che svolge anche una funzione pubblica, ho vissuto il problema dall'uno e dall'altro lato.

La rettifica, in particolare, che già oggi alcune leggi vigenti prevedono, non viene poi mai fatta nelle forme, negli spazi e in una collocazione editoriale simili alla notizia diffamatoria. Oggi le rubriche dei giornali sono piene, a pagina 804 (soprattutto nei settimanali molto voluminosi) di lettere di rettifica di smentita che però non hanno la stessa evidenza degli articoli diffamatori che occupano le prime pagine.

Il problema dell'alternativa al carcere, che auspico, deve quindi essere compensato da un ristoro adeguato sotto il profilo economico o dell'immagine e della reputazione che per chiunque, ma soprattutto per chi svolge una funziona pubblica, ha un significato importante.

Il mio appello è che la legge venga approvata. Adesso cosa accadrà, colleghi (in questo senso l'appello è rivolto anche alla relatrice, al presidente Palma e a tutti i Gruppi parlamentari)? Oggi si svolgerà la discussione (non credo che passeremo all'esame degli emendamenti); martedì è poi previsto l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, poi ci saranno i disegni di legge di conversione di decreti-legge (che non mancano mai e che hanno la precedenza), per cui questa questione si inabisserà di nuovo e il mostro di Loch Ness tornerà sott'acqua. E che fine farà?

Il mio intervento è più sull'ordine dei lavori che sul merito: auspico che questa questione sia portata a compimento perché sono varie legislature che ne parliamo. Ci sono dei cittadini che non vedono garantito in maniera adeguata il ripristino della propria onorabilità e, al contempo, ci sono giornalisti che rischiano il carcere con una sproporzione di pene evidente.

Il testo in esame è frutto di un dibattito che dura da molti anni e mi auguro venga approvato. In questo momento la relatrice e il presidente della Commissione giustizia stanno esaminano gli emendamenti che peraltro non sono tantissimi. Dobbiamo impegnarci, tenendo conto che i decreti-legge hanno la precedenza e di tutto ciò che le procedure parlamentari impongono (conosco bene le regole), perché si possa arrivare all'approvazione di questo testo. Permettetemi di sollevare un'altra questione.

Ho presentato un disegno di legge sulla famosa questione del vilipendio per abolire il relativo reato che corrisponde all'Atto Senato n. 1421.

So che il presidente della Commissione giustizia Palma - che ringrazio - ha calendarizzato questa proposta (ma ce ne sono altre presentate da altri Gruppi) e mi auguro che la Commissione la discuta. Nel frattempo però ho presentato un emendamento al disegno di legge sulla diffamazione abbastanza semplice (perché propone di abrogare una norma). Non lo faccio perché voglio lasciare la possibilità a

ciascuno di vilipendere il Presidente della Repubblica (peraltro, nell'ultima votazione, per la prima volta nella mia lunga esperienza parlamentare, l'ho anche votato, non avendo mai votato i Presidenti eletti nelle volte precedenti). Vorrei ricordare che lo stesso Presidente della Repubblica il 16 ottobre 2009, quindi cinque anni fa disse, proprio perché vi erano polemiche rispetto ad alcune vicende che, per quanto riguarda l'articolo 278 del codice penale (non toccato peraltro dalla riforma dei reati di opinione di pochi anni fa), chiunque abbia titolo per esercitare l'iniziativa legislativa ne può liberamente proporre l'abrogazione. Ed ha concluso affermando: «Giudichino i cittadini che cosa è libertà di critica e cosa non lo è, nei confronti delle istituzioni, che dovrebbero essere tenute fuori dalla mischia politica e mediatica».

Non che l'opinione del presidente della Repubblica Napolitano sia decisiva: le leggi le approva il Parlamento. Tuttavia, da una persona che svolge da tempo un'intensa attività istituzionale era quasi una sorta di esortazione all'iniziativa legislativa, che io ho assunto, non da solo (anche altri Gruppi lo hanno fatto). Ho assunto questa iniziativa anche perché tra qualche giorno - non voglio fare leggi *ad personam*, ma sono cinque anni che se ne parla - avrà luogo il processo all'exsenatore Francesco Storace per vilipendio, per una frase tutto sommato abbastanza banale sulla quale si è chiarito con il Presidente della Repubblica attuale (che era, all'epoca del chiarimento, quello che abbiamo rieletto). Quindi c'è stato anche un superamento dell'astio e del contenzioso personale. Però per Storace per il vilipendio fu autorizzata la procedura visto che per questo reato è necessaria l'autorizzazione del Ministro della giustizia. Ogni giorno invece leggiamo insulti, anche di parlamentari, di giornali, nei confronti del Capo dello Stato e non so se il ministro Orlando o chi lo ha preceduto frequenta le Aule, legge i giornali, ma non ho visto autorizzazioni. Quindi, vi è una *impar condicio* fra una persona che rischia tra qualche giorno una condanna e altri che possono vilipendere tutti i giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Pertanto, il disegno di legge che ho presentato per abrogare il reato di vilipendio servirebbe anche a ricreare una *par condicio* (ci sarebbero comunque anche le norme sulla diffamazione e tutto il resto, per cui uno non potrebbe offendere il Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, a proprio a piacimento).

In conclusione, signor Presidente, mi auguro che questo provvedimento vada avanti, si riesca a mantenerne la trattazione in calendario, nonostante i numerosi decreti che hanno la precedenza, e si arrivi alla conclusione del suo *iter*. Auspico anche l'approvazione dell'emendamento che ho presentato in special modo sull'abolizione del reato di vilipendio e, in subordine, chiedo alla «Corte» che possa essere discusso ed approvato il disegno di legge sull'abrogazione del reato di vilipendio in Commissione giustizia.

L'occasione è importante, però, perché questo dibattito sulle norme relative alla diffamazione dura da diversi anni ed il Senato potrebbe addirittura non sopravvivere alla sua durata. Cerchiamo dunque di realizzare questa riforma prima che il Senato passi ad esercitare altre funzioni con altre composizioni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, ovviamente non posso essere io a suggerirglieli, ma ci sono gli strumenti regolamentari, nel caso in cui si voglia andare al voto: se ne convince altri sette, può farcela.

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, l'intervento del collega Gasparri ha sottolineato ancora una volta la complessità della materia, che del resto il collega D'Ascola aveva precedentemente illustrato in maniera magistrale. Tutto questo mi ricorda la vecchia battuta sul figlio di un magistrato, che, sentendo il papà ascoltare e dare ragione ad una parte, salvo poi sentirlo parlare e dare ragione anche all'altra, quando gli fece notare di aver dato ragione ad entrambe, nonostante avessero detto cose contrapposte, si sentì rispondere: «Hai ragione anche tu, figlio mio».

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,45)**

(*Segue* GIOVANARDI). E qui si inserisce tutta la storia della libertà d'informazione e della necessità che in un Paese democratico la stampa sia libera e possa esercitare la sua funzione di critica, cose su

cui non si discute, perché sono costituzionalmente garantite. Dall'altra parte, però, abbiamo l'onore ed il prestigio delle persone, che non possono essere lesi, soprattutto nel momento in cui i *media* possono distruggere la reputazione di una persona, che paga duramente anche per le calunnie che possono essere rivolte nei suoni confronti. Da anni siamo qui a cercare una mediazione che possa mettere assieme e coniugare le due esigenze contrapposte.

È vero, ne abbiamo parlato a lungo nella scorsa legislatura, senza cavare un ragno dal buco, perché poi si verificano le emergenze, come quella di un giornalista che rischia di finire in carcere in base ad una normativa che lo prevede ancora per la diffamazione a mezzo stampa o addirittura per i direttori che non hanno esercitato il loro controllo. Quindi, sempre sull'onda dell'emergenza, si cerca di trovare un equilibrio che viene però inquinato dal fatto che la fattispecie, essendo rivolta anche ad un fatto singolo, è politicamente discutibile. Anche qui, il collega Gasparri, quando ha richiamato il caso Storace per la fattispecie del vilipendio, ha ricordato anche un'altra questione su cui si sta discutendo, che rischia di far deragliare la discussione sul vilipendio.

Ricordo infatti all'Aula, come ho già fatto in Commissione, che viviamo in un sistema nel quale la bestemmia verso la divinità viene sanzionata con un'ammenda, mentre il vilipendio alla persona del Capo dello Stato costa il carcere. Mi rendo conto che, in un mondo laico, la pena per aver bestemmiato dio possa essere stata derubricata ad una semplice ammenda, ma che rimanga invece il carcere per chi vilipende un uomo è uno squilibrio della nostra legislazione difficilmente comprensibile. Per quanto riguarda il vilipendio, dunque, ritengo anch'io che bisognerebbe fare di tutto per cercare di allineare la normativa a quella di cui stiamo parlando adesso, per creare un sistema che non abbia queste enormi disomogeneità, soprattutto nell'applicazione.

Anche qui, richiamo una cosa che intelligentemente ha detto il collega D'Ascola: ci affatichiamo a cercare equilibri e scriviamo norme - che la relatrice ha illustrato - che ci appaiono sostanzialmente equilibrate, ma che saranno i fatti successivi e le applicazioni giurisprudenziali a dimostrare se quest'equilibrio siamo riusciti a trovarlo o meno. Naturalmente occorre tener conto anche di tutte le questioni che il collega Malan ha illustrato rispetto ai due pesi ed alle due misure che vengono, purtroppo, messi in campo a seconda di chi siano le persone che si sentono lese dalla diffamazione: se si tratta di un magistrato, ahimè, la legge e la sua applicazione finora sono state inflessibili ed i risarcimenti sproporzionati. Se si tratta di un politico, viceversa, viene utilizzato un criterio sostanzialmente opposto a quello che riguarda il magistrato: siamo effettivamente all'interno di una situazione totalmente contraddittoria.

A proposito di questo, senza ripetere le osservazioni già esposte dal collega D'Ascola, vorrei però ricordare - lo anticipo già da adesso in discussione generale - un emendamento che abbiamo presentato, a firma dei senatori D'Ascola, Giovanardi, Torrisi e Compagna, che riguarda una fattispecie innovativa rispetto alla vecchia diffamazione a mezzo stampa, ovvero il problema di chi si trova gravemente diffamato o calunniato su un *blog* o su un sito Internet, modalità che negli ultimi anni si è moltiplicata a dismisura.

C'è stata una forte discussione in Commissione, non risolta, su che cosa accade nel momento in cui il cittadino si trova nella situazione di essere stato diffamato mediante uno di questi strumenti. Secondo il Ministero della giustizia, dovrebbe essere il cittadino a farsi carico di monitorare le migliaia e migliaia di siti esistenti, tutti quelli che sono stati registrati, ovvero formalizzati, e che quindi hanno anche una persona fisico-giuridica che ne risponde, per verificare se in qualche sito è comparsa qualche affermazione calunniosa o diffamatoria nei suoi confronti.

A me sembra - e lo dico ai colleghi - una cosa lunare, perché mi chiedo come faccia un cittadino a conoscere se in un sito sono comparsi fatti determinati attribuitigli in una certa maniera. Peraltro, tra le altre cose, questi fatti se non vengono contestati, si consolidano, perché chiunque può leggere in un sito un'affermazione calunniosa nei confronti di una persona e dire: «Ma come? Sono mesi che è pubblicata e nessuno l'ha contestata». D'altra parte, è impossibile farlo se non se ne viene a conoscenza.

Nell'emendamento che abbiamo presentato diciamo una cosa molto semplice: poiché questi siti o *blog*

hanno un responsabile, persona fisica o giuridica, e i responsabili di ciascuna di queste strutture sanno benissimo quello che viene scritto nel loro sito o quello che vi viene inserito anche da terze persone, saranno loro a farsi carico, entro ventiquattrore, della cancellazione delle frasi calunniose o diffamatorie. In questo senso sì che il cittadino viene tutelato, perché ha la garanzia che le frasi calunniose o diffamatorie che vengono scritte devono essere rimosse; c'è un responsabile della rimozione, e se non vengono rimosse anche posteriormente c'è qualcuno che paga di questa grave lesione del diritto all'onorabilità di ogni cittadino.

Se l'emendamento non dovesse passare è evidente che, con la moltiplicazione di questi sistemi di comunicazione moderni, che tante volte ormai sostituiscono il cartaceo, nessuno sarebbe in grado di difendersi da questo tipo di aggressione. Riteniamo che l'Assemblea debba accogliere favorevolmente questa nostra proposta, anche perché, per la verità, né dal Governo né da eventuali oppositori abbiamo ancora capito i motivi per i quali questo non dovrebbe accadere. Quindi, ribadiamo il giudizio positivo dell'equilibrio che speriamo sia stato raggiunto da questa normativa, rimandando però - richiamo ancora una volta il collega D'Ascola - all'esperienza successiva, a quando la legge sarà approvata (in questo senso concordo con il collega Gasparri sulla necessità e l'urgenza che questo testo venga approvato, perché quando il Parlamento per anni e anni continua a discutere di un argomento senza mai arrivare ad una conclusione non fa che peggiorare la situazione), sperando che tale equilibrio sia suffragato da una giurisprudenza che riesca a trovare una conciliazione tra la tutela di grandi principi, costituzionalmente garantiti, e la necessità che si soddisfino le diverse esigenze. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, proprio lei ha ricordato poc'anzi che questo provvedimento nasce da un dibattito svolto in quest'Assemblea nella passata legislatura, al punto tale che, in gran parte, il testo votato dalla Camera riprende commi e articoli che erano stati votati al Senato. Alcuni aspetti non erano stati inseriti nel testo e pertanto in Commissione abbiamo apportato una serie di correzioni per determinare, per quanto è possibile, un equilibrio tra due esigenze: da un lato, quella di non incidere sulla libertà di informazione e, dall'altro, quella di garantire una effettiva tutela all'onorabilità dei cittadini.

C'è però qualcosa che ancora non funziona, e mi rivolgo essenzialmente alla relatrice e al Governo. È stato un errore non riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti perché questo testo è stato votato a luglio, poi in effetti è stato calendarizzato a settembre, e la situazione, ovviamente, è sfuggita a molti di noi. Teniamo conto che è un testo che nasce dall'iniziativa del Popolo della Libertà e, nonostante questo, come vedete, presenta sempre necessità di modifiche.

Comincio da alcune osservazioni. All'articolo 1, comma 5, del disegno di legge al nostro esame, che si riferisce all'articolo 13 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948, nel caso l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso si prevede una pena - ne ha fatto riferimento il senatore Malan - da 10.000 a 50.000 euro. La pena prevista dall'articolo 595 del codice penale dovrebbe essere la stessa, tanto è vero che nella parte non relativa all'aggravante del fatto determinato, rendendo più pesante la previsione dell'articolo 13 della legge sulla stampa, si prevede una multa da 3.000 a 10.000 euro, anziché da 1 a 10.000 euro. Per l'attribuzione di un fatto determinato prevediamo invece una multa fino a 15.000 euro, e quindi abbiamo due norme che confliggono tra di loro pur riferendosi allo stesso fatto, considerato che la pena della multa prevista dall'articolo 13 della legge sulla stampa si riferisce al reato di diffamazione e non ad un un'ipotesi di sanzione disciplinare.

Vengo ora alla sanzione disciplinare. Sono sincero: in questa materia essendomi occupato per anni, come magistrato, delle libere professioni, e in particolare dei giornalisti, ho sempre ritenuto che la sanzione penale o la sanzione civilistica non abbiano un grande valore deterrente - dico questo con cognizione di causa - al punto tale che nella passata legislatura avevo proposto che tutte le clausole di manleva inserite nei contratti giornalistici fossero dichiarate nulle. Ciò per avere un maggiore rispetto della professione dei giornalisti. Quella proposta, però, fu equivocata: si ritenne che io avessi proposto quell'emendamento per colpire una determinata giornalista, della quale, invece, ignoravo che avesse la

totale manleva dall'azienda pubblica.

Il problema però resta. Se eliminiamo le sanzioni disciplinari e il rischio della sanzione civilistica attraverso la manleva, di fatto risulta che il giornalista non abbia nulla da temere. Allora mi domando: siamo proprio convinti che la sanzione disciplinare vada tolta, ad esempio, per il direttore responsabile? Non mi si può rispondere che l'abbiamo prevista, come è attualmente, a titolo di colpa, perché a titolo di colpa noi sanzioneremo anche la responsabilità civile dei magistrati - e mi auguro che faremo al più presto quella legge - e però, anche in quel caso, a titolo di colpa abbiamo poi la responsabilità disciplinare. Allora mi domando: è coerente escludere la responsabilità disciplinare e non piuttosto modularla in relazione alla gravità del fatto?

Si badi, è quella l'unica vera deterrenza per un giornalista serio, per noi che abbiamo rispetto di quella professione, ed esaltarla significa fare proprio questo nei confronti di chi esercita una professione che è nell'interesse generale della società, perché rappresenta un anello di congiunzione tra il singolo cittadino e lo Stato, la società.

Bisogna allora individuare sanzioni disciplinari coerenti, non cervellotiche, che abbiano la loro capacità di deterrenza rispetto a determinati comportamenti.

Non so se la relatrice e il Governo si faranno carico di queste osservazioni per presentare degli emendamenti, ma vi prego di valutare, laddove all'articolo 2 del disegno di legge, modificativo dell'articolo 57 del codice penale, si afferma che: «Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista», la possibilità di altre sanzioni disciplinari che non siano necessariamente l'interdizione: si può accedere a una serie di provvedimenti alternativi come la sospensione o la censura, oltre a quello cui ho fatto riferimento per il fatto determinato.

La norma di cui all'articolo 3, che riguarda il cosiddetto diritto all'oblio, e come sapete ormai vi è una giurisprudenza della Corte europea sulla necessità di garantire tale diritto, è stata approvata all'unanimità dalla Commissione così come l'avevo scritta, con la manifestazione dell'intenzione, da parte del Governo e della relatrice, di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea, un emendamento. Per il rispetto dovuto a entrambi, non ho preparato un emendamento di questo tipo.

Vi segnalo tuttavia che questa norma si pone correttamente il problema della necessità di garantire il diritto all'oblio e si ragiona nei seguenti termini: ove vi sia una violazione, il giudice, richiesto, potrà ordinare la cancellazione. Non è però corretto non sanzionare il comportamento di colui che, così come abbiamo previsto per la rettifica, richiesto di procedere alla correzione - ovviamente documentando la necessità della correzione stessa - non si adegui per ristabilire la altrui onorabilità. Si costringe quindi il soggetto a rivolgersi ai giudici e a sopportare una spesa per avere un risultato legittimo che gli spetta.

È vero che all'articolo 4 si prevede, correttamente, la possibilità per il giudice di condannare il querelante al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (cioè vogliamo un po' scimmiottare quanto previsto per la lite temeraria per le persone che facciano denunce ai giornalisti che non hanno fondamento), come *pendant*, però, proprio per necessità di equilibrio, dobbiamo necessariamente prevedere che, nell'ipotesi in cui per il diritto all'oblio non venga rispettata quella determinata prescrizione, è vero che sarò costretto a rivolgermi al giudice per ottenere la cancellazione ma, avendo dovuto sopportare queste spese, credo sia giusto porre un freno, una deterrenza nei confronti di colui che ha la possibilità di disporre quella cancellazione evitando il giudizio. Se per ipotesi il soggetto si adegua, la sanzione non viene applicata, e quindi si attiva solo nel caso di rifiuto o di impossibilità a farlo.

In conclusione, credo che complessivamente questo provvedimento abbia una sua struttura che va condivisa.

Occorre apportare queste modifiche per garantire che ci sia effettivamente un equilibrio in modo che all'esterno il provvedimento venga percepito come una soluzione giusta: non si tratta di depenalizzare, ma di irrogare una sanzione che possa essere percepita come corretta ai fini dell'equilibrio degli interessi in gioco. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, in effetti il collega Malan ha fatto un grande intervento prima, perché, pur dicendo che questo è un provvedimento necessario, ne ha anche illustrato i limiti. Se noi avessimo una magistratura obiettiva, preparata e corretta, non ci sarebbero problemi. Ma - ohimè - ormai so che l'anamnesi non è questa (sono un medico). Noto che la relatrice, signor Presidente, è impegnatissima a chiacchierare con il Sottosegretario e non si accorge nemmeno che mi sto rivolgendo a lei.

Il fatto che la magistratura sia malata ormai è assodato; tale malattia sta costando il 2 per cento del PIL di spese annuali (si parla di 32 miliardi) e il malato non ha alcuna intenzione di farsi curare. Ma noi ce la mettiamo tutta per curarlo, e questo disegno di legge di modifica di una legge del 1948 (la n. 47) è un primo passo. Auspicava il collega Gasparri, nel suo intervento, che il provvedimento non diventasse come il mostro di Loch Ness, che ogni tanto si vede, emerge e poi scompare per anni.

Ebbene, colleghi, vorrei riprendere, come esempio, quello dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Questo disegno di legge è infatti come le terapie *ex adiuvantibus*. Le grandi scoperte della medicina, come la penicillina, sono avvenute perché si è dovuto provarla; dopo averla provata, si è visto che curavano le infezioni e le polmoniti, a quel tempo mortali, per l'80-90 per cento. Si è ritenuto quindi che fossero giuste.

Il collega D'Ascola ha detto che andranno valutati gli effetti della norma quando questa verrà applicata. Si tratta di una legge che deve coniugare la libertà di stampa con i diritti di riservatezza e di *privacy* dei cittadini. La libertà di stampa è un interesse costituzionalmente garantito dall'articolo 21. Ne sanno qualcosa i cittadini e gli abitanti di quei Paesi dove ci sono state le più crudeli dittature comuniste, come in Cina, come ai tempi di Pol Pot, come a Cuba, dove per prima cosa è stata tolta la libertà di stampa. Però la libertà di stampa, come diceva il collega Malan (mio omonimo Lucio), non può sfociare in una diffamazione e in un danno ad un cittadino che viene risarcito in maniera irrisoria, rivelandosi invece un vantaggio economico per la testata che dà una notizia consapevolmente falsa.

È tutto qui. Noi sappiamo che esiste la *lobby* dei giornalisti radiotelevisivi. Faccio un esempio per tutti: «Report» è una grande *lobby* che fa solamente delle notizie spazzatura, per avere alti consensi economici da chi ovviamente dà queste notizie. Se poi ogni tanto pagano qualche euro, il *gap*, il guadagno è sicuramente un grosso affare.

Vedo sempre il sottosegretario Ferri e la relatrice impegnati a parlare: speriamo che concludano qualcosa di buono. Comunque, buon lavoro!

PRESIDENTE. Daranno certamente seguito alle sue parole, senatore Barani.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, torno all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, norma che i socialisti riformisti hanno voluto nel 1970, anche contro il volere dei comunisti di quel tempo. Tale norma non ha funzionato perché la magistratura del lavoro non l'ha applicata come doveva, ma ha data sempre torto agli imprenditori e ragione ai lavoratori fannulloni, incapaci e burocrati. É tutta qui la ragione di questo fallimento. Se avessimo una magistratura competente ed efficiente, che con giusto equilibrio irrogasse le giuste pene, non avremmo questa burocrazia, non avremmo la tutela dei fannulloni, ma avremmo i meriti e i bisogni, che sono il principio cardine.

Il collega Malan, che non finirò mai di ringraziare per il suo intervento, mi ha aperto degli scenari che non conoscevo, quando ha spiegato che, comunque, negli Stati Uniti la libertà di stampa ci deve essere: la notizia deve essere data. Ma se il giornalista o il direttore non la danno correttamente, saranno obbligati ad andare a fare un altro mestiere. Vi porto ad esempio il caso di Strauss-Kahn. I colleghi ricorderanno che c'è stato un pubblico ministero che lo ha incarcerato sulla base di una grave accusa (ovviamente per non farlo diventare Presidente della Francia: c'era infatti un disegno internazionale), ma quel pubblico ministero, nel giro di un mese lo ha assolto. In Italia, il caso Pacciani, il mostro di Firenze, ha rappresentato la fortuna del giudice Vigna, che ha fatto carriera con quella bugia, durata per anni. In Italia si va sempre dietro a fatti del genere non ci si ravvede. È per questo che sostengo ci sia la necessità di questo disegno di legge, in materia di diffamazione, di

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione (la radiotelevisione o i siti Internet), di ingiuria e di condanna del querelante. C'è però bisogno anche del giusto equilibrio da parte degli organi giudicanti.

La senatrice Cirinnà, nel suo intervento, è partita molto da lontano e ha parlato del Caravaggio: ciò mi ha fatto capire perché in quest'Aula c'è molta conflittualità. Forse perché Caravaggio è vissuto qui, e vi ha lasciato lo spirito della conflittualità, soprattutto nei banchi al centro dell'emiciclo, come abbiamo visto ieri. Quindi, il presupposto di partenza per approcciare il tema della diffamazione a mezzo stampa è certamente la constatazione che i *media*, oggi molto più di ieri, rappresentano un vero e proprio potere, che, in quanto tale, al pari degli altri, va adeguatamente regolamentato e aggiornato. Sono i *media* che decidono chi sarà il Presidente del Consiglio, chi dovrà fare il Ministro e chi sarà il Presidente di una Regione, proprio perché iniziano ad inculcarlo nella mente dei cittadini, e quando vogliono eliminare qualcuno fanno un'ingiuria, dando una notizia falsa. Poi magari la relativa smentita viene pubblicata in ultima pagina e, in questo caso, vige il postulato di Giulio Andreotti, per cui una notizia smentita è una notizia data due volte.

Non sfugge a nessuno che l'avvento della rete Internet ha stravolto i canoni dell'informazione a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Da qui nasce la necessità di adeguare la legislazione vigente alle nuove realtà mediatiche, sviluppatesi sempre più con il diffondersi di Internet.

L'altro presupposto da tenere sempre bene a mente è che l'informazione deve essere necessariamente responsabile, e non potrebbe essere altrimenti. Al diritto di fare informazione e a quello di essere informati segue di pari passo il dovere a che l'informazione sia completa, non distorta, non clamorosa a tutti i costi e comunque rispettosa.

Certo, noi siamo di cultura socialista e, quindi, siamo per la depenalizzazione dei reati nel campo dell'informazione - non era giusto che Sallusti andasse in carcere - ma anche in altri campi, come quello medico. Non è possibile infatti incarcerare i medici perché hanno commesso un errore operatorio o non riescono ad assicurare la vita eterna ad una persona (comunque, prima o poi, il Padreterno ha stabilito che dobbiamo morire).

Abbiamo quindi bisogno di rivedere tutto il codice e soprattutto di portare avanti altre depenalizzazioni per non essere uno Stato repressivo. Noi siamo per uno Stato democratico dove le libertà siano a disposizione di tutti.

Signor Sottosegretario, l'unico appello che le rivolgo è il seguente: se sbagliano i giornalisti, vanno allontanati; se sbagliano i medici, vanno allontanati; se sbagliano i magistrati, devono fare un altro mestiere. *(Applausi dei senatori Malan e D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(NCD)*. Signor Presidente, la normativa in esame affronta un argomento delicato, come è stato più volte ribadito negli interventi che ho ascoltato, tutti molto centrati ed appropriati. Si tratta di coniugare una esigenza tipica della nostra società democratica, la libertà di informazione, con il diritto del singolo cittadino a non essere diffamato.

Mi viene in mente una frase, che spesso cito per argomenti anche personali, di Indro Montanelli, il quale diceva: «La verità non trionfa quasi mai, ma i suoi oppositori soccombono sempre».

Mi piace pensare che questa normativa tende a coniugare i due tronconi del tema, e cioè la soccombenza degli oppositori della verità con il ristabilimento della verità medesima. Infatti, il fulcro di equilibrio del bilanciamento tra il diritto alla libertà all'informazione e il diritto alla reputazione è basato sull'affermazione del vero, tant'è che viene amplificata enormemente la portata - per così dire - risarcitoria, dal punto di vista non solo dell'applicazione della componente patrimoniale del risarcimento, ma anche della riparazione del danno, con l'affermazione della verità. La rettifica viene ampliata come condizione di non punibilità ove venga riconosciuto che l'affermazione fatta, ritenuta appunto diffamatoria perché non vera, sia smentita.

Un altro elemento encomiabile di questa normativa, che fa superare al Paese i trascorsi di una dittatura che imponeva il controllo dei mezzi di informazione, è la cancellazione della pena del carcere per i

giornalisti. Si attua una sorta di modifica dei confini della rilevanza penale: la sanzione prevista è, appunto, pecuniaria e non afflittiva della libertà e si esclude la pena detentiva. Alcuni interventi che ho ascoltato indicavano addirittura la strada del confinamento di questa fattispecie nel campo delle sanzioni amministrative e non di quelle penali. Ma su questo potremo tornare in un altro momento.

Il fondamento della democrazia del nostro Paese è certamente basato sulla libertà di comunicare, di esprimere idee e anche di criticare, ove questo esercizio sia naturalmente fatto con il criterio dell'oggettività e dell'equilibrio. La libertà di stampa non è la libertà di diffamare a mezzo stampa. Non è la libertà di insultare o di ingiuriare un avversario o semplicemente una persona, un'area politica, un contenuto di comunicazione con cui non si è d'accordo. Tuttavia è chiaro che questo aspetto (quello concernente la libertà di stampa) ha, in questa nuova normativa, un'affermazione più marcata.

Soccorre in questa indicazione una sentenza storica del 1984 della Corte di cassazione, che afferma, con un'assertività e una coerenza implacabili, che l'esercizio del diritto di cronaca può essere considerato una causa di giustificazione sulla base del'articolo 51 del codice penale, secondo cui l'esercizio di un diritto consente la giustificazione di quanto avviene, esercitando quel diritto, ancorché lesivo di qualche altra utilità per altri soggetti. Il tutto è riconducibile alla superiorità gerarchica della norma costituzionale, esattamente dell'articolo 21 della Costituzione.

Deve essere anche detto - e nella normativa in esame si sviluppa tale argomento con analitica visione - che questo diritto può essere esercitato anche quando vi sia la lesione di una reputazione altrui, ma solo e in quanto questo avvenga con alcune basi fondamentali. Intanto, il primo argomento (e mi richiamo alla citazione di Montanelli) è: la verità della notizia pubblicata o diffusa e la corrispondenza tra i fatti narrati e quelli accaduti; poi, la rilevanza e l'attualità dell'informazione che si vuole divulgare, ancorché con connotati critici, come si diceva, che possono anche ledere la reputazione; ma se l'informazione è fatta con obiettività e soprattutto se non travalica nei termini dell'ingiuria (viene richiamato il concetto di continenza), tutto questo è ammesso.

Ma quando vi è la carenza anche di uno solo di questi tre elementi, ecco che la tutela della propria reputazione, del proprio onore, della propria rispettabilità, compressa dall'affermazione del diritto a conoscere, ad esprimere una critica e a manifestare il proprio pensiero, ritorna ancora nella sua pienezza; pertanto, il diritto di cronaca non è più configurabile come tale in senso assoluto, perché diventa, di fatto, una diffamazione.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla base dell'articolo 10 della Convenzione, trae argomenti interessanti su questo punto e afferma che ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione, a ricevere e comunicare informazioni, anche al di fuori dei propri confini territoriali, senza che vi sia un'ingerenza ostativa da parte delle autorità; ma questo diritto alla libertà di comunicare, essendo un diritto delicatissimo, perché può collidere con altri diritti (quelli, appunto, alla rispettabilità e al proprio onore), deve essere condizionato, come di fatto è, da alcune restrizioni. Le norme che equilibrano i due diritti devono essere espresse e previste dalla legge e devono muoversi con finalità di piena legittimità, che riguardino i valori fondanti di uno Stato di diritto: la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, nonché, nel caso si tratti di informazioni riservate inerenti allo sviluppo di attività istruttorie e di indagine, la riservatezza e la segretezza delle indagini medesime.

La Corte europea, nelle sue varie articolazioni ed espressioni, ha spesso ribadito questo diritto centrale delle società democratiche all'informazione. Gli organi di stampa sono, di fatto, come spesso vengono definiti con un'immagine suggestiva, il «cane da guardia» della democrazia. Dunque, la funzione di riferire al pubblico quello che non si ritiene appropriato, anche del funzionamento delle istituzioni, viene considerato un valore da salvaguardare. Ecco perché a carico dei giornalisti le sanzioni devono essere modulate e attentamente considerate, a fronte del diritto della comunità e della società di conoscere i fatti.

La Corte ritiene legittima l'ingerenza sanzionatoria dell'autorità pubblica nei riguardi della comunicazione, ove sia prevista dalla legge, ove sia ritenuto un metodo necessario per finalità legittime e ove questo intervento sia proporzionato al fatto.

Mi viene in mente che il progredire di questa formulazione legislativa è stato particolarmente approfondito e accurato attraverso le audizioni di direttori di giornali e di esponenti qualificati della associazione degli editori e dei giornalisti, proprio perché è un argomento di grande sensibilità e di grande delicatezza. Attraverso questa ampia audizione non solo nelle sedi parlamentari, ma anche in una complessa e ampia attività di convegni, audizioni, confronti e dibattiti in sedi esterni alle istituzioni ha trovato una sintesi in quello che è il costrutto finale, che riassumo in conclusione di questo mio intervento, soffermandomi in particolare sull'eliminazione della pena detentiva, quale conquista giuridica della libertà di informazione e della democrazia del nostro Paese, e sull'estensione dell'ambito d'applicazione della legge sulla stampa a testate giornalistiche anche extracartacee.

Volevo infine ribadire il particolare significato della rettifica come criterio riparatorio per la ricostituzione della verità, considerato elemento di non punibilità delle affermazioni, ove questo avvenga nei termini appropriati. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore D'Anna. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'opinione pubblica è tutto: con l'opinione pubblica niente può fallire il bersaglio; senza di essa niente può avere successo; di conseguenza, chi plasma la pubblica opinione va più a fondo di chi decreta statuti o annuncia decisioni. Fa sì che i decreti e le decisioni non vengano adottate. Non lo dico io, ma Abramo Lincoln molti anni fa. Questo fa sì che il tema che oggi trattiamo si è prestato ad un dibattito annoso e che non ha mai trovato una soluzione adeguata.

Il disegno di legge nella sua originaria formulazione e l'obiettivo che il proponente, l'onorevole Costa, si poneva con esso erano da noi condivisi o, meglio, auspicati, spinti e sollecitati. Il senatore Caliendo ha ricordato che il disegno di legge venne proposto da Forza Italia e poi abbandonato nelle precedenti legislature. È evidente quindi che c'è una condivisione di base sugli obiettivi che si intendevano realizzare almeno nell'immaginazione del presentatore, onorevole Costa.

Gli obiettivi erano tentare di realizzare un soddisfacente equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e di critica del giornalista in buona fede - talvolta, bisogna dire, anche esposto a strumentali aggressioni anche intimidatrici - e l'altrettanto importante protezione dell'onore delle persone offese da notizie diffamatorie, spesso realmente devastanti.

Come dicevo, credo che tutta l'Aula possa condividere queste finalità.

Devo però anche dire che questo disegno di legge non realizza appieno queste ambizioni e manifesta gravi criticità, che si pongono in aperto e stridente contrasto con gli obiettivi indicati dallo stesso proponente.

Mi riferisco, in particolare, al punto centrale e caratterizzante del progetto costituito - credo che sia evidente a tutti - dalla riforma della norma incriminatrice, di cui all'articolo 13, della legge n. 47 del 1948, riforma oggi realizzata con l'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame. Nel sistema originario del 1948, infatti, l'articolo 13 si limitava a stabilire pene più gravi e detentive per il caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa e con l'attribuzione di un fatto determinato. Nel mentre, quindi, gli elementi costitutivi del delitto restavano quelli fissati dalla norma del codice penale sulla diffamazione, ovvero l'articolo 595 del codice penale.

Questo disegno di legge interviene sotto vari aspetti: in primo luogo, interviene sulla qualificazione della condotta della diffamazione a mezzo stampa, che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità.

Condivido il fatto che vi sia un rafforzamento dell'elemento del dolo, con un'incisività maggiore del profilo della volontarietà del fatto. C'è da dire che sotto questo profilo la mia convinzione è coerente nel tempo: in effetti sono sempre stato favorevole a questo rafforzamento rispetto a tutti i provvedimenti che ho esaminato. Devo dire, invece, che non riscontro e non registro la stessa coerenza tra le forze della sinistra.

Mi piace infatti ricordare che, quando si voleva rafforzare l'elemento del dolo e della volontarietà nell'ambito del disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso, si parlò della necessità che il

politico avesse la consapevolezza che il soggetto con il quale stipulava l'accordo era criminale. Si disse allora - ricordo gli interventi dei più autorevoli esponenti della sinistra, sia in Commissione che in Aula - che non vi era la necessità di far riferimento alla consapevolezza, perché l'elemento del dolo era di per sé già sufficiente a chiarire che vi doveva essere la necessità della conoscenza.

Oggi, invece, si aggiunge espressamente il riferimento alla necessità della consapevolezza della falsità del fatto da parte di chi lo ha diffuso. Prendo atto, con soddisfazione, che gli autorevoli esponenti della sinistra si rendono conto che ci sono casi in cui forse l'elemento del dolo deve essere ulteriormente rafforzato con il riferimento espresso alla consapevolezza.

Che cosa succede?

Si introduce un'ulteriore specificazione dell'elemento psicologico del reato originariamente non richiesta. Si pone questa novità in stridente contrasto con gli assetti interpretativi consolidati in decenni in giurisprudenza.

Chi non ricorda - vi ha fatto cenno poc'anzi il senatore Albertini - la sentenza cosiddetta decalogo della Cassazione che negli anni Ottanta individuava una serie (per l'appunto un decalogo) di elementi per la configurazione dell'ipotesi di reato?

Ebbene, colleghi, per uscire dai tecnicismi, oggi la pubblicazione di una notizia offensiva per l'altrui onore e reputazione per essere giustificata, oltre alla verità del fatto esposto, deve presentare ulteriori requisiti, anch'essi importanti e oggetto di estesi approfondimenti in casistica, ma che possiamo così sintetizzare: che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità e utilità sociale; rispondenza ad un interesse sociale all'informazione (cosiddetto requisito della pertinenza). Questi erano parte degli elementi, di cui al decalogo della Corte di cassazione; inoltre, l'informazione venga mantenuta nei limiti giusti della più serena obiettività, rispetto della riservatezza e onorabilità altrui, ovvero correttezza formale della notizia o della critica.

In altri termini ci sono notizie che, anche se vere per l'assenza di questi ulteriori elementi, non debbono poter essere divulgate impunemente.

Ecco allora che l'articolato di oggi, sotto questo aspetto, lungi dal garantire quell'equilibrio che l'autore del testo si era prefissato, si registra al contrario un significativo arretramento sul piano della tutela dell'onore e della reputazione dei cittadini; ed è tanto più grave perché realizzato - diciamocelo in forma surrettizia - con l'inserimento di un inciso messo lì quasi per caso, tra l'altro interrompendo la perfetta sincronia strutturale tra diffamazione ordinaria ed a mezzo stampa.

Altrettanto ingiustificato a me pare l'automatismo introdotto con il comma 4 del riformato articolo 13 della legge n. 47 del 1948 tra pubblicazione della rettifica ed esclusione della punibilità. Praticamente se il giornalista con una notizia diffamatoria, ancorché consapevole della falsità della notizia nei tempi e nelle modalità indicate da questa legge, rettifica la notizia, tale azione lo purifica e diventa esimente, non può più essere condannato. Peraltro, mi rivolgo al relatore, questa rettifica non è stato oggetto di modifiche.

Non abbiamo avuto molto tempo perché questo provvedimento ci è caduto addosso durante l'esame della riforma costituzionale in cui ci venivano dati tempi fulminei. Questo provvedimento ci è caduto lì e non abbiamo avuto il tempo per approfondire ma il relatore può sempre, in ogni momento, presentare emendamenti che aggiustino la norma.

Signora senatrice relatrice, le voglio far notare che è molto difficile che una rettifica contenuta in 30 righe possa far recuperare l'onore di una persona offesa con un articolo di stampa. Le voglio ricordare, senatrice, il caso specifico del professor Schillaci, non so se lo ricorda: a sua figlia di appena due anni portata in ospedale le venne diagnosticato un esito da violenza sessuale.

Due anni aveva la sua bambina, e il professor Schillaci su tutta la stampa nazionale fu presentato come quel padre che l'aveva violentata. Si accertò poi che quella diagnosi era sbagliata e che non si trattava di un esito di violenza sessuale, bensì di un tumore, sicché la bambina morì di lì a poco.

Qualcuno in Aula - e lei, relatrice - pensa che con 30 righe si possa ridare l'onore al professor Schillaci? Io penso di no, anche se qualcuno mi potrebbe rispondere che la stampa, generosamente,

potrà dare ulteriore risalto alla falsità della notizia pubblicata. Ma lei pensa che l'onore di una persona sia negoziabile con la generosità di un giornalista che in coscienza potrà eventualmente pubblicare la rettifica su un più ampio spazio? Ebbene non affiderei a questa generosità il recupero dell'onore di una persona. Ritengo che la rettifica, quando si è offesa gravemente una persona, debba quantomeno occupare gli stessi spazi occupati dalla notizia diffamatoria.

L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 57 del codice penale, precisando che la responsabilità del direttore sussiste soltanto nel caso in cui il delitto sia conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Si tratta di una precisazione che peraltro recepisce i contenuti della giurisprudenza ormai prevalente; quindi siamo d'accordo. Questo è un provvedimento e la nostra onestà intellettuale, da questa parte, è tale per cui abbiamo il coraggio di dire quali punti condividiamo.

Meno condivisibili invece sono la riduzione della pena e, soprattutto, l'esclusione per il direttore, anche per i casi di recidiva, dalla pena accessoria dell'interdizione della professione, laddove la responsabilità di un direttore, nel perseguire e realizzare forme di giornalismo potenzialmente aggressivo dell'onore e della riservatezza, è certamente analoga se non addirittura maggiore, di quella dell'autore del singolo pezzo, proprio perché si traduce nella linea editoriale di un'intera redazione.

La pena accessoria dell'interdizione, in questo caso, venendo meno quella detentiva, diventa la pena vera, altro che accessoria: quella è la pena seria, ossia l'interdizione per il giornalista che ha commesso un fatto che ha leso l'onore altrui. Noi invece cosa facciamo con questo provvedimento? Diciamo che non si applica neanche questa pena accessoria, nel caso in cui il soggetto non sia recidivo.

Non credo che quest'ultima e finale disposizione possa essere condivisa.

Forza Italia, il mio Gruppo, nelle linee generali del provvedimento, condivide l'esclusione della detenzione del giornalista, un sistema antico e fascista, ma vorrebbe che il provvedimento risolvesse questioni altrettanto importanti, che alla fine possono rendere un prodotto più apprezzato, attuale e condivisibile da tutti.

Signori, la società di massa non ha né un pubblico in senso proprio, né un'opinione pubblica relativamente autonoma, rispetto alle grandi fonti d'informazione massificate. Se siamo bravi, dobbiamo realizzare al meglio quell'equilibrio che aveva immaginato l'onorevole Costa, autore del testo, al quale va il mio ringraziamento per la sua iniziativa parlamentare. Lo possiamo fare, siamo ancora in tempo, e faccio appello al relatore di questo provvedimento che spero si possa insieme licenziare da quest'Aula.

Ho apprezzato molto l'intervento del senatore D'Ascola che condivido che consiglia di aspettare gli effetti. Non affidiamo alla giurisprudenza, senatore D'Ascola, la corretta interpretazione della norma però; cerchiamo come legislatori di renderla più chiara e puntuale possibile. Non aspettiamo che siano i giudici a farlo; abbiamo le qualità, le capacità ed il potere di rendere la norma chiara sicché un giudice, con propria sentenza, non dovrà fare altro che applicare in maniera tecnica e strettamente perfetta la norma che oggi licenziamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, in effetti è ora di intervenire in questa norma.

Ricordiamo tutti il periodo di tangentopoli, l'epoca dei grandi eccessi e delle grandi denunce da cui partirono anche le prime proposte. Mi riferisco a quella a firma Gargani, presentata dopo che scoppiò il caso dei due suicidi del socialista Sergio Moroni e del *manager* Gabriele Cagliari. A quel punto ci si sensibilizzò verso la possibilità dei danni che possono comunque derivare dalla diffusione di fatti al limite ancora non veri. Nello specifico, si propose addirittura di impedire la pubblicazione delle notizie sulle indagini. La tesi di partenza era che appunto un avviso di garanzia, filtrato attraverso quotidiani e televisione, facesse apparire l'indagato come di fatto già indubbiamente colpevole. Dunque l'unico rimedio poteva essere quello di evitare la pubblicazione *tout court*.

Tuttavia, la proposta di legge giustamente incassò la reazione contraria dei giornalisti e di alcuni parlamentari fino ad arrivare ad una mediazione per cui si arrivò a pensare che fosse possibile

pubblicare le notizie delle sentenze soltanto alla fine delle indagini preliminari.

Di fatto, negli interventi di oggi è stato sottolineato come anche un'eventuale rettifica spesso non colmi doverosamente il danno. Comunque questo viene anche oggi per contro utilizzato male. Mi riferisco, ad esempio - ed è oggetto di un'interrogazione parlamentare che attende risposta da mesi - all'oscuramento di alcuni articoli pubblicati sul sito Tuttoggi.info di una testata umbra, intervenuto in merito al caso di un'indagine sulla Banca popolare di Spoleto, pur essendo ormai pubbliche le indagini e quindi fuori dai tempi delle indagini preliminari.

Cosa dobbiamo quindi legiferare oggi? Dobbiamo al tempo stesso rispettare, cautelare e far salvo il diritto sacrosanto alla libera informazione, dando piena attuazione all'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il principio per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione, ma nello stesso tempo cautelare quei beni giuridici, nella fattispecie la stima e la tutela della reputazione, sanciti in particolare dagli articoli 594 (delitto di ingiuria) e 595 (diffamazione) del codice penale.

Con questa legge noi interveniamo anche sulla legge quadro della stampa, cioè la legge n. 47 del 1948, nello specifico affrontando l'articolo 8 di questa legge, ovvero il diritto di rettifica che viene ripresa anche nell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 (istituzione dell'ordine dei giornalisti). La Corte di cassazione si è più volte espressa e ha ribadito e sottolineato come sia importante - allo stesso modo per cui è importante tutelare la vita e quindi è necessaria una norma penale che sanzioni chi lede questo bene giuridico, o la proprietà contro chi ruba - intervenire penalmente, con una norma precisa, e sanzionare chi lede l'onore che non è soltanto, nella *ratio*, una stima diffusa nell'ambiente sociale e che riguarda il decoro professionale acquisito, ma è anche un bene imprescindibile minimo di ogni individuo. Quindi, secondo me, è giusto intervenire sulla materia, nel modo più organico possibile e per quanto è possibile quando si interviene non attraverso un testo unico ma accorpando diverse proposte di diverse leggi che prevedono modifiche.

Oggi, con il disegno di legge n. 1119, modifichiamo di fatto l'atto della Camera n. 925 approvato nell'ottobre dello scorso anno e il 30 ottobre scorso è arrivato in Commissione giustizia al Senato. Dopo diversi mesi torna in Aula e viene detto che i tempi giusti per approfondire il tema di fatto non ci sono stati. Quindi riproponiamoci sempre questa difficoltà a legiferare bene per un discorso di procedure e di regolamenti che forse potremmo anche rivedere.

È tanto importante intervenire perché, signori miei, siamo al quarantunesimo posto in materia di libertà di stampa. Lo dice l'organizzazione non governativa internazionale Freedom House. Siamo dopo il Niger, dopo Haiti, dopo il Ghana, dopo la Namibia e la Giamaica, tanto per capire la portata del problema.

Da questo punto di vista, reputo fondamentale garantire sempre e comunque la libertà di cronaca ma d'altra parte è necessario dotare i cittadini degli opportuni mezzi per tutelare il soggetto che ingiustamente viene leso da notizie diffamatorie.

Un punto di partenza, a mio avviso, potrebbe essere quello di migliorare l'istituto della rettifica che, se ben utilizzato, può rappresentare uno strumento celere ed efficace per venire incontro a chi si reputi leso da notizie non vere. Per questo motivo vi anticipo che ho presentato un emendamento che prevede che nelle prime pagine dei giornali, testate *on line* e radiotelevisive si dovrà indicare il nominativo di un responsabile delle rettifiche che prenda in carico le richieste e provveda, ove queste risultino fondate, alla correzione in un tempo breve, diciamo sette giorni. Se poi la testata giornalistica non pubblica la rettifica, l'emendamento deve prevedere che vi sia una procedura più celere e semplificata, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, che dia la possibilità di rivolgersi immediatamente e gratuitamente all'Agcom che svolgerà un ruolo di arbitro circa la fondatezza delle richieste di rettifica.

In pratica, con questo emendamento propongo di dare un ruolo all'Agcom su cui ci sarebbe molto da dire e poco di bello, a partire dal fatto della congruità delle spese, di quanto ci costa rispetto a quanto noi otteniamo.

Ricordo, ad esempio, che ha due sedi, una a Napoli e una a Roma e questo, in tempo di crisi, può anche considerarsi uno spreco. Consideriamo che poi la spesa è sempre a carico dei cittadini. Sarebbe necessario, poi, approfondire sull'efficienza di questa Authority che, nonostante le agenzie internazionali abbiano relegato l'Italia ai posti che conosciamo nelle graduatorie relative alla libertà dei *media*, nella sua ultima relazione annuale, nel pieno del semestre di Presidenza europea, non si è nemmeno preoccupata di chiedere conto al Governo della mancata soluzione del conflitto di interesse o delle interferenze dei partiti nelle nomine dei consigli di amministrazione della RAI o delle stesse autorità di garanzia del settore. Ebbene, con questo intervento si conferirebbe finalmente a questo ente una funzione concreta, che consentirà di avere risposte veloci ai soggetti che si ritengono lesi da quanto riportato da un organo di stampa o anche altra via di comunicazione: radio, TV, Internet. Sarebbe un modo per ridurre il carico dei tribunali perché in molti potrebbero scegliere questa via alternativa, più celere e meno costoso. Non so se vi è mai capitato, ma ho fatto esperienza diretta in questo senso nel corso della campagna elettorale nel 2013 per le affermazioni non vere che mi erano state attribuite: ho provato a contattare il direttore o l'autore dell'articolo, ma è un'impresa tale per cui ad un certo punto si rinuncia, se gli argomenti non sono poi così determinanti.

Si propone quindi anche di inserire, analogamente a quanto succede in Francia, una semplificazione di queste procedure. Sarebbe importante, ad esempio, che tutte le testate (pagine di giornale, testate *on line* o radiotelevisive) riportassero bene in evidenza, in prima pagina, il nominativo del responsabile delle rettifiche, che prende in carico le richieste e che provvede, laddove queste risultino fondate, alla correzione. *(Applausi dei senatori Mancuso e Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, devo confessare che mi sento un po' a disagio nel constatare che in quest'Aula è stata raccontata, una professione che ho frequentato per oltre tre decenni, in una maniera che non conoscevo. Si impara sempre qualcosa. Ho scoperto che c'è un mondo fatto di ricattatori, diffamatori specializzati, delinquenti che tramano, complottano e ordiscono contro tutto e tutti, mentre in realtà la professione del giornalista, per quanto pesantemente gravata dalla crisi finanziaria, è tutt'altra cosa, senza nascondere che purtroppo esistono delle derive che non voglio tacere, di comportamenti che sono gratuiti e gravissimi e che andrebbero sanzionati forse anche in maniera più pesante di quanto stiamo prevedendo con questa norma.

Vorrei però ricordare che fermare un giornalista serio giornalista normale oggi, in tempo di crisi economica, con il comparto dell'editoria che è pesantemente gravato dalle difficoltà finanziarie, in realtà è un gioco da ragazzi.

Basta una querela, che si presenta gratuitamente in un qualunque ufficio di Polizia, una lettera di diffida nella quale è sufficiente far intravedere la possibilità di un ricorso in sede civile con la richiesta di un risarcimento milionario, una qualunque forma di pressione sulla direzione o anche semplicemente sulla segreteria di redazione di un giornale per bloccare un'inchiesta insidiosa, un approfondimento imbarazzante, una denuncia importante, anche se documentata e vera.

Per andare avanti, lo so per esperienza diretta, bisogna avere le spalle forti, un direttore coraggioso e un editore che può permettersi di sostenere le spese legali di un giudizio: condizioni che riguardano, ormai, una sparuta minoranza dei giornalisti italiani.

Questo disegno di legge, pur contenendo notevoli elementi di novità positive e pur affrontando, come evidenziato dalla relatrice e da altri colleghi, il tema della necessità di depenalizzare la materia, non riesce a superare del tutto pregiudizi e diffidenze che riguardano l'attività giornalistica, con il diritto-dovere di informare i cittadini, pur garantito dalla Carta costituzionale; diritto che, voglio ricordarlo, appartiene al cittadino e non al giornalista, che è e resta un tramite tra il fatto ed il cittadino, non tra il cittadino ed il potere, come pure ho sentito dire.

Risente, infatti, questa concezione del giornalista, dell'opinione sempre più diffusa anche nella *vulgata*, che i giornalisti siano i servi del potere, falsari della verità, esponenti privilegiati di una casta autoreferenziale, diffamatori per professione, soprattutto che siano ricchi. Non si spiega altrimenti la difficoltà di introdurre nel provvedimento una norma che salvaguardi i giornalisti dalle liti temerarie,

dal ricorso sempre più frequente all'azione giudiziaria quale forma di censura preventiva e la pretesa di imporre multe di importo pari al doppio dello stipendio annuale di un cronista medio, laddove giustamente (penso ai magistrati) per altre categorie si sta scegliendo la strada di una percentuale notevolmente inferiore al reddito annuo. Per i magistrati si è detto che una pretesa superiore sarebbe un paletto che andrebbe a limitarne l'attività e la libertà d'azione. Per i giornalisti lo è altrettanto; per i giornalisti *free-lance*, privi di ogni tutela lo è ancora di più.

Non è mia intenzione - lo ribadisco - difendere quella parte di giornalisti che utilizza la professione per favorire altri interessi, tanto meno tutelare chi utilizza la diffamazione quale arma sistematica di discredito. «Nessuno intende sottovalutare» - ricordava qualche giorno fa Vincenzo Vita, che della materia si è occupato lungamente nelle passate legislature - «la sacrosanta tutela delle persone (a partire dai cittadini senza potere), ma l'abuso della querela porta ad un'obiettiva censura, essendo coloro che scrivono di argomenti difficili - dagli appalti alla criminalità organizzata - spesso colpiti da attacchi in sede civile piuttosto che nei tribunali penali». Sono comportamenti che fanno molto male alla professione e che concorrono ad alimentare il pregiudizio; comportamenti che dovrebbero essere severamente sanzionati anche dall'ordine professionale, innanzitutto in sede regionale, prima ancora che venga attivata da terzi una richiesta di intervento.

Voglio ricordare qui che il testo di cui stiamo discutendo interviene, per la parte relativa alle rettifiche, in una fase preventiva dell'eventuale giudizio, quindi con una previsione di ipotesi di reato che non è stata formulata da nessuna magistratura. Quindi bisogna essere particolarmente attenti nella pubblicazione di una rettifica che potrebbe rivelarsi cosa diversa dalla rettifica di una notizia falsa, trattandosi bensì di un'opinione intimidatoria o censoria nei confronti di un giornale che ha pubblicato una notizia vera. Questo naturalmente comporta, ancora una volta, una riflessione sulla necessità di intervenire con una riforma strutturale dell'ordine dei giornalisti anche perché il mondo dell'informazione sta mutando in maniera visibile, dinamica e non prevedibile.

Quando parliamo di diffamazione, pensiamo sostanzialmente a ciò che avviene sulla carta stampata e in parte sulla televisione, ma in realtà il mondo dell'informazione si sta spostando quasi integralmente sul *web*, dove esistono tutte altre dinamiche. La collega Filippin ha prima fatto riferimento ad una vicenda che mi ha riguardato di persona, in tempi recentissimi, e che porto a vostra conoscenza perché ritengo che possa essere di interesse pubblico proprio per le ripercussioni che ha avuto nelle dinamiche di accertamento dell'identità dell'autore di quello che da noi è un reato. Espongo brevemente il fatto: dopo un intervento in sede politica su una questione che riguardava un Comune infiltrato dalla camorra, sciolto per infiltrazioni camorristiche e dove bisognava andare a votare, un *nick* su Facebook (notoriamente riferibile ad un collaboratore di giustizia) si rivolge a me, commentando l'intervento che avevo fatto in un'interrogazione parlamentare con termini irriferibili in quest'Aula ed anche altrove e palesemente diffamatori. Più per la personalità dell'autore e per il contesto in cui ci stavamo muovendo che per altro (non attribuendo molta importanza a ciò che avviene sui *social network*), ho fatto una querela. Questa querela ha seguito il suo corso. Vi leggo la risposta che è stata ricevuta dal pubblico ministero quando ha chiesto l'attribuzione dell'identità di quel *nick*, che era uno pseudonimo, perché è ciò di cui stiamo parlando e di cui parleremo da qui a qualche mese: «Siamo spiacenti di comunicarle che non ci è stato possibile eseguire la richiesta in oggetto perché le affermazioni contenute nella pagina Facebook risultano protette dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti sulla libertà di parola, che negli Stati Uniti gode di un regime privilegiato. Nessuno è perseguibile per l'esercizio di tale libertà, a prescindere da quanto possa essere sgradevole, offensivo e molesto il contenuto veicolato». Questo è il mondo di oggi e quello che sarà nei prossimi giorni.

Quando parliamo della diffamazione dobbiamo sapere che, quello che domani mattina non sarà pubblicabile su qualunque giornale, nelle forme contenute dalla nostra legislazione, è sufficiente postarlo su un qualunque profilo più o meno anonimo di un *social network*, per godere di privilegi e impunità da noi inammissibili. Quindi, andando a legiferare, dobbiamo sapere che il nemico, se così lo vogliamo definire - mi dispiace di non vedere in Aula il senatore Falanga - non è il povero giornalista che pubblica la notizia, tristissima e purtroppo vera, dell'incriminazione di un padre innocente,

accusato di aver violentato una bambina malata di cancro. Si tratta di un fatto spiacevolissimo, ma che non riguardava la responsabilità dei giornalisti, ma di chi aveva fatto quell'accertamento. Non è dunque di questo che stiamo parlando, ma della possibilità di diffamare impunemente e sistematicamente sulle nuove piattaforme, sui nuovi binari su cui si muove l'informazione, mentre andiamo a cercare il cavillo per bloccare eventualmente inchieste serie e approfondite su temi che riguardano la gestione di grandi affari o di grande appalti o infiltrazioni malavitose, in Regioni che pagano prezzi altissimi per queste ragioni.

Vorrei concludere dicendo che non so quanti colleghi giornalisti oggi avrebbero saputo resistere a una richiesta di risarcimento danni di 600 miliardi di lire dell' epoca e quante persone avrebbero accertato, ovviamente nel timore di perdere, una transazione su un fatto che era vero, accertabile e successivamente accertato in sede di giudizio. Credo che nemmeno le grandi testate italiane oggi potrebbe reggere l'urto di una richiesta di questo genere, che pure è stata fatta e che anche con il provvedimento in esame non verrebbe in nessun caso sanzionata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Di richieste temerarie in materia di diffamazione ne vengono fatte tante, alcune sono anche state discusse in quest'Aula e ne discuteremo ancora.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il *virus* Ebola e conseguente discussione (ore 13,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sulle misure di prevenzione per il *virus* Ebola».

Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Lorenzin.

LORENZIN, *ministro della salute*. Signor Presidente, gentili senatori, sono qui per fornire a nome del Governo e congiuntamente con il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiornate informazioni - e anche una sintetica rappresentazione dell'evolversi del *virus*, sin dalla sua comparsa - in ordine al quadro, peraltro in continua evoluzione, relativo all'epidemia del *virus* Ebola ed in particolare alle ulteriori iniziative che il Governo intende adottare al fine di contrastare la diffusione dello stesso *virus*.

Come molti ormai sanno, il 21 marzo del 2014 il Ministero della salute della Guinea ha notificato all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'epidemia a rapida evoluzione causata dal *virus* Ebola. Già in data 4 aprile, l'Italia, tra i primissimi Paesi al mondo - se non il primo - ha emanato una circolare per richiamare agli obblighi e alle procedure connesse per il trattamento e la prevenzione delle malattie emorragiche virali. Questo è avvenuto, ovviamente, anche allertando i nostri uffici di frontiera e inoltre attivando immediatamente riunioni di coordinamento tra tutte le amministrazioni coinvolte.

L'epidemia ha presso avvio nella *Forest region*, ai confini con gli Stati della Sierra Leone e della Liberia e ha coinvolto successivamente la capitale Conakry. Il primo caso in Liberia è stato notificato il 30 marzo e in Sierra Leone il 25 maggio del presente anno.

Deve aggiungersi che dal dicembre del 2013, quando l'epidemia avrebbe avuto effettivamente inizio, sono stati riportati dall'Organizzazione mondiale della sanità, alla data 8 ottobre, cioè la giornata di ieri, dati dell'ultimo *report* dell'OMS, 8.011 casi probabili, confermati e sospetti, inclusi 3.857 decessi, con un tasso di letalità di circa il 46 per cento, in Guinea, Liberia e Sierra Leone. Tali dati - come è facile intuire - sono soggetti a continue variazioni.

In Nigeria, dove il *virus* Ebola è stato introdotto nel mese di luglio dalla Liberia, sono stati registrati 20 casi e 8 decessi. Oltre al caso indice, si sono verificati casi secondari e terziari e, dopo il focolaio iniziale di Lagos, un *cluster* di casi è stato registrato a Port Harcourt, con tre casi confermati. In

Senegal è stato registrato un solo caso di importazione dalla Guinea, senza ulteriori casi secondari.

Sia in Nigeria che in Senegal è stato completato il periodo di sorveglianza sanitaria di 21 giorni, senza evidenza di nuovi casi di malattia, fatto molto importante visto l'alto numero della popolazione e i grandi legami commerciali tra i due Paesi. Pertanto, entro pochi giorni, se la situazione resterà stabile, sia la Nigeria che il Senegal potranno essere rimossi dall'elenco dei Paesi da tenere sotto osservazione in relazione all'epidemia del *virus* Ebola. In ogni caso, si precisa che l'OMS non considera questi due Paesi tra quelli con ampia ed intensa trasmissione.

Il focolaio attualmente in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con 70 casi (di cui l'ultimo isolato il 25 settembre) e 43 decessi (dati aggiornati a ieri), è del tutto indipendente da quelli dei Paesi dell'Africa occidentale. Anche in Congo vengono messe in atto misure di sorveglianza nei confronti dei soggetti che sono venuti in contatto con i casi di malattia che, in gran parte, hanno già superato il periodo di osservazione di 21 giorni senza sviluppare sintomi sospetti.

In merito alla manifestazione del *virus,* come sapete, il periodo di incubazione del *virus* è mediamente di 8-10 giorni, con un *range* di 2-21 giorni. Preciso che 21 giorni è il periodo considerato massimo per scongiurare qualsiasi tipo di comparsa della malattia. Al momento non è possibile identificare i pazienti infetti durante il periodo di incubazione, in quanto si presenta in modo asintomatico, neanche con i *test* molecolari.

In merito alle modalità di trasmissione (argomento che reputo estremamente importante anche per fare chiarezza tra i nostri cittadini), le informazioni scientifiche disponibili, desunte dalle pregresse epidemie di Ebola, evidenziano come il *virus* Ebola si trasmette attraverso il contato diretto per via cutanea o mucosale, con sangue o altri liquidi, materiali biologici (saliva, feci, vomito, sperma), incluse le secrezioni salivari, nonché con il contatto indiretto, per via cutanea o mucosale, con oggetti contaminati con sangue o altri liquidi biologici (ad esempio gli aghi). Non vi sono evidenze di trasmissione del *virus* per via aerea.

Le probabilità di trasmissione del *virus* cambiano nel corso dalla malattia con l'evolversi delle manifestazioni cliniche. All'inizio, quando è presente solo febbre in assenza di vomito o diarrea o di manifestazioni emorragiche, il rischio di trasmissione è basso. Nelle fasi tardive, quando compaiono manifestazioni emorragiche, il rischio è significativamente più elevato e rimane molto elevato anche dopo la morte. Per questo motivo le precauzioni di isolamento raccomandate sono incrementate in relazione alla fase del percorso assistenziale, in ragione della valutazione del rischio, cioè alla probabilità che il paziente sia stato effettivamente esposto ad un malato di Ebola, stadio e decorso clinico della malattia.

Quindi, possiamo dire che l'attuale epidemia in Africa occidentale è causata da un ceppo del *virus* Zaire, Ebola *virus*, ed è la prima epidemia da *virus* Ebola che interessi l'Africa dell'Ovest, la più estesa mai registrata per numero di casi e diffusione geografica e la più complessa in termini di gestione e controllo. Inoltre, si tratta della prima volta che tale epidemia coinvolge grandi città.

Successivamente parleremo anche di come l'epidemia si è evoluta nell'ultimo mese e di come, a seguito di questo, l'Italia sia stata interessata (oltre alle commissioni di sicurezza europee, abbiamo partecipato al GHSA e, quindi, siamo ormai all'interno di un coordinamento mondiale per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del *virus*).

Ci tengo a ribadire che tutte le organizzazioni e gli analisti hanno affermato che il *virus* si è trasmesso ed è cresciuto a causa di un'incapacità dei Paesi in cui è scoppiato di mettere in atto misure sanitarie che per noi sarebbero basiche: rintracciare le persone contaminate ed effettuare il risanamento. Purtroppo questo ha portato a una crescita esponenziale, su cui oggi bisogna assolutamente intervenire, per evitare che questo *virus* si trasformi, non soltanto in una grandissima e ulteriore tragedia sanitaria, ma anche in una tragedia umanitaria, anche con conseguenze geopolitiche di cui parlerà, sicuramente meglio di me, dopo, il vice ministro Pistelli.

Per quanto riguarda il rischio, abbiamo evidenziato che il rischio di essere infettati è ovviamente più elevato per gli operatori sanitari e per il personale delle organizzazioni umanitarie che forniscono

assistenza e cure mediche nelle zone colpite. A loro è consigliato di indossare indumenti protettivi, comprese maschere, guanti, camicie e presidi di protezione per gli occhi e di mettere in atto le misure adeguate di prevenzione e controllo delle infezioni.

Confrontandoci anche questa mattina con la Croce rossa, è emersa la necessità di un forte *turnover* di questi operatori, che ovviamente sono sottoposti ad un grandissimo *stress*, avendo adottato anche misure cautelari maggiori rispetto a quelle previste per la protezione dei pazienti: non hanno contatti fisici tra loro, non c'è scambio di mani, abbracci, contatti di alcun genere, proprio per escludere qualsiasi tipo di contaminazione tra gli operatori.

Inoltre, ieri, nella riunione che abbiamo avuto con la Cooperazione internazionale, ci siamo occupati di un'altra questione: le ONG già applicano al proprio interno misure di *moral suasion*, nel senso che si tende a non far partire gli operatori prima di 21 giorni. Dovremo probabilmente immaginare, insieme alla Cooperazione, di realizzare *in loco* zone di compensazione prima del rientro in Europa.

Per quanto riguarda la presenza del *virus* nei Paesi extracomunitari, gli Stati Uniti d'America hanno registrato un caso di importazione. Si tratta di un cittadino liberiano che ha sviluppato sintomi compatibili con la malattia da *virus* Ebola il 24 settembre 2014, circa quattro giorni dopo essere giunto negli Stati Uniti d'America. Tale soggetto si è rivolto per la prima volta ad un servizio di pronto soccorso della città di Dallas il 26 settembre ed è stato messo in isolamento il 28 settembre. Il soggetto è purtroppo deceduto nella giornata di ieri, 8 ottobre. Poiché la persona era asintomatica durante il viaggio, le persone che erano a bordo degli stessi aeromobili sui quali era imbarcato il predetto soggetto non corrono rischi; sono, invece, in corso attività di *contact tracing* e di sorveglianza nei confronti delle persone che sono venute in contatto con la persona mentre era sintomatica, ovvero nei due giorni intercorrenti tra il momento in cui il soggetto si era presentato al pronto soccorso e quello in cui è stato messo in isolamento.

Proprio tale caso dimostra come il pericolo di diffusione della malattia da *virus* Ebola possa essere scongiurato solo attraverso il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, che nel caso americano non sono stati rispettati, atteso che la persona, pur presentando i sintomi di un possibile contagio, non è stata immediatamente isolata al primo accesso alla struttura ospedaliera, il che ha comportato, con ogni probabilità, per non dire certezza, che la predetta persona sia venuta in contatto con altri soggetti, per l'individuazione dei quali sono in corso, come sopra evidenziato, delle attività di ricerca e sorveglianza sanitaria, per poter disporre immediatamente il ricovero in idoneo ambiente ospedaliero al manifestarsi dei primi sintomi sospetti.

Sempre negli Stati Uniti, un secondo caso si è verificato nello Stato del Nebraska. Si tratta di un operatore di ripresa che ha lavorato nelle zone colpite dall'epidemia in Africa occidentale.

Anche il continente europeo ha registrato, proprio nei giorni scorsi, il primo caso di soggetto infettato. Si tratta di un'infermiera non professionale, cioè ausiliaria, che avrebbe contratto la malattia nel prestare assistenza sanitaria o comunque nell'occuparsi di un paziente, un volontario di un'organizzazione umanitaria, che aveva contratto la malattia in uno dei Paesi africani ed era stato riportato nel proprio Paese d'origine. Anche questo caso, come quello americano, si sarebbe verificato, per come sembra emergere dalle prime risultanze dell'indagine amministrativa disposta dal Ministero della salute spagnolo tuttora in corso, a causa della mancata rigorosa applicazione delle misure di sicurezza. Nella specie, l'infermiera avrebbe utilizzato non correttamente gli strumenti di protezione, il che evidenza la necessità che il personale sanitario e, più in generale, tutti coloro che forniscono cura e assistenza ai soggetti affetti dal *virus* di Ebola siano compiutamente formati nelle tecniche di utilizzo degli indumenti protettivi, comprese maschere, guanti, camici e presidi di protezione per gli occhi.

Ci auguriamo, ovviamente, che il caso spagnolo rimanga isolato, anche se l'OMS non esclude la possibilità di casi sporadici in Europa. Comunque, le autorità spagnole hanno provveduto ad individuare e a porre immediatamente in isolamento i soggetti con i quali l'infermiera è venuta in contatto. Gli altri casi riguardano soggetti volontariamente «importati» (come si suol dire) perché evacuati dai Paesi interessati dall'epidemia: uno già ricordato in Spagna, che purtroppo è deceduto; uno nel Regno Unito con condizioni cliniche stabili; due in Germania, un senegalese e un ugandese,

cooperanti rispettivamente per l'OMS ed Emergency, dalle condizioni stabili; uno in Svizzera, operatore sanitario australiano della Federazione internazionale della Croce rossa, considerato come persona da sottoporre ad indagini, ma non come un caso sospetto probabile.

In Italia le numerose segnalazioni dei casi sospetti - abbiamo avuto numerosissime segnalazioni che si sono intensificate nei mesi di luglio e agosto dovute anche a un sistema di allerta attivato nel Paese - pervenute sino ad oggi al Ministero della salute sono state oggetto di apposite indagini epidemiologiche e di approfondimento diagnostico, come previsto dalle circolari emanate, e hanno avuto tutte esito negativo.

Presso l'istituto Lazzaro Spallanzani è al momento ricoverato in osservazione un medico italiano impegnato per l'organizzazione non governativa Emergency in Sierra Leone, che aveva avuto un'esposizione considerata a bassissimo rischio con un caso di Ebola attualmente ricoverato in Germania. La persona in questione era del tutto asintomatica al momento del ritorno in Italia, avvenuto il 3 ottobre con un percorso da Freetown (Sierra Leone) a Casablanca (Marocco) a Fiumicino. Ad oggi è del tutto asintomatica. Il periodo di osservazione terminerà il ventunesimo giorno successivo a quello del contatto con il caso, avvenuto il 26 settembre 2014. La relazione che ci ha mandato il responsabile di Emergency ci conforta in modo molto esaustivo. La persona era stata un giorno e mezzo prima ad un rinfresco di addio con altri medici, tra cui questo dottor Michel, che poi è stato portato in Germania, però non c'era stato nessun contatto fisico tra le persone. Nel soccorso diretto o indiretto con la persona che poi si è ammalata lo *staff* italiano presente non ha avuto nessun tipo di contatto diretto. Quindi, quella che è in corso allo Spallanzani è una misura di precauzione, che è opportuna e ci auguriamo finisca nei tempi corretti.

L'incremento dell'epidemia nel West Africa è stato confermato dai dati epidemiologici dell'OMS ed è stato più volte rappresentato nelle ultime settimane con una curva epidemica di cui si pensa che dopo Natale possa avere un picco di 20.000 casi. Sono intervenute e stanno intervenendo numerosissime organizzazioni internazionali, oltre a esponenti delle forze militari. Pensiamo a 3.000 persone mandate dall'esercito degli Stati Uniti, ai 750 inglesi. Anche i giapponesi e altri gruppi di cooperazione mondiale stanno intervenendo evidentemente per bloccare l'epidemia prima che superi una certa soglia. Ciò ci porta a individuare delle iniziative più forti per prevenire la diffusione del *virus* avendo nel contesto migliaia e migliaia di persone occidentali e ci impone l'assunzione di ulteriori iniziative che debbono andare ad aggiungersi e ad integrare quelle assunte già negli scorsi mesi e che in parte sono già state citate.

A questo proposito ricordo che il coordinamento delle misure sanitarie a livello europeo è sotto l'egida dell'Health security committee dell'Unione europea che, oltre ad avvalersi della consulenza tecnica del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), si basa sulle raccomandazioni fornite dall'OMS. Le raccomandazioni temporanee, emanate dal Comitato di emergenza del Regolamento sanitario internazionale dell'8 agosto 2014, sono state in tal senso reiterate lo scorso 22 settembre. Altre forme di coordinamento per gli aspetti umanitari e per quello di sicurezza fanno rispettivamente capo alla DG ECHO, cioè alla cooperazione umanitaria, e al Comitato politico per la sicurezza (CPS).

Il Ministero della salute ha fornito, con la circolare del 4 aprile 2014 e con quelle successive (rispettivamente in data 8 aprile, 8 agosto e 1° ottobre), dettagliate disposizioni per il rafforzamento delle misure di sorveglianza nei punti di ingresso internazionali (porti e aeroporti), presieduti dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, cosiddetti USMAF.

Noi abbiamo 12 USMAF centrali in Italia e 25 uffici territoriali. Gli USMAF sono situati all'interno di porti ed aeroporti e costituiscono un filtro contro le malattie. Sono le prime strutture chiamate a fare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario. Negli USMAF lavorano al momento 448 persone, di cui 79 medici (a Fiumicino abbiamo 6 medici e a Malpensa 7).

L'USMAF ha attivato indispensabili collegamenti operativi con i servizi di emergenza sanitaria territoriale, tanto del Servizio sanitario nazionale, quanto dei servizi sanitari aeroportuali e delle navi.

Per consentire il rafforzamento delle misure di sorveglianza in corrispondenza dei punti di ingresso

internazionali sono state date specifiche indicazioni perché il rilascio della libera pratica sanitaria alle navi che nei 21 giorni precedenti abbiano toccato uno dei porti dei Paesi colpiti avvenga solo dopo verifica, da parte dell'USMAF, della situazione sanitaria a bordo, mentre per ciò che concerne gli aeromobili è stata richiamata la necessità dell'immediata segnalazione di casi sospetti a bordo per consentire il dirottamento dell'aereo sugli aeroporti sanitari designati ai sensi del Regolamento sanitario internazionale del 2005.

Gli USMAF degli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa, designati come aeroporti sanitari, hanno emanato specifiche ordinanze aeroportuali per disciplinare gli interventi in caso di segnalazioni di casi sospetti di malattie infettive a bordo di aeromobili provenienti direttamente o indirettamente dalle aree infette. L'Ente nazionale aviazione civile e il Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera sono stati invitati a prestare la loro indispensabile collaborazione per l'efficacia e completa realizzazione di queste raccomandazioni.

Da ultimo, con la circolare del 1° ottobre sono state fornite indicazioni, non solo sui centri di riferimento nazionali e sui centri clinici a livello delle Regioni e Province autonome in cui possono essere gestiti casi, sospetti o confermati, di infezioni da *virus* Ebola, ma anche circa le modalità di stratificazione del criterio epidemiologico in base al rischio di esposizione, la valutazione iniziale e la gestione di casi sospetti o confermati di malattia da *virus* Ebola, le modalità per il trasporto, le precauzioni da adottare per la protezione degli operatori sanitari, le misure nei confronti di coloro che vengono a contatto con casi di malattia.

Tali misure, se sono sicuramente idonee ad individuare e trattare i casi che presentano un quadro sintomatico di una possibile infezione da *virus* Ebola, non sono invece sufficienti nei riguardi di coloro che manifestano tale sintomatologia solo dopo il loro arrivo nel continente europeo.

Si precisa che al momento l'Italia è destinataria di voli diretti soltanto dalla Nigeria, Paese che, com'è stato detto, ha avuto un focolaio di casi secondari e terziari legati ad un unico caso importato nel luglio 2014 e che a breve, permanendo la situazione di assenza di nuovi casi, potrà essere rimosso dall'elenco dei Paesi affetti. Tali voli diretti arrivano con cadenza trimestrale all'aeroporto di Fiumicino, dove l'USMAF è pronta ad intervenire in caso di segnalazione di casi sospetti, come del resto per qualsiasi altra provenienza.

Tutti gli altri Paesi colpiti (Guinea, Libera, Sierra Leone), sono collegati all'Italia solo mediante voli indiretti, che fanno scali in *hub* europei (Bruxelles, Madrid, Lisbona, Parigi ed altri) o del Nord Africa. Ne consegue che viaggiatori provenienti dalle aree colpite potrebbero arrivare in Italia attraverso voli con provenienza comunitaria o non comunitaria.

Le misure che vorremmo adottare per rafforzare il sistema sono le seguenti: rafforzare e potenziare le procedure per l'individuazione dei soggetti che potrebbero essersi infettati già nei Paesi africani colpiti dall'epidemia prima del loro imbarco sugli aeromobili con destinazione in uno degli aeroporti continentali (ciò rende necessaria la cooperazione dei Paesi implicati e di tutte le ONG presenti, ma al riguardo riferirà meglio il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale); l'individuazione degli stessi soggetti al momento dello sbarco, al fine di fornire agli stessi compiute informazioni attraverso l'installazione negli aeroporti di cartelloni informativi e la distribuzione di opuscoli informativi che già ci sono, ma che devono essere ancora più evidenti e più capillari sui comportamenti da tenere nell'ipotesi in cui nei giorni successivi al loro arrivo si manifestano i sintomi di una possibile infezione. A questo proposito evidenzio che, in considerazione del ruolo di coordinamento di tutti i Ministri della salute europei che mi compete in questo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, ho già assunto iniziative perché la predetta campagna informativa sia svolta con modalità omogenee in tutti i Paesi dell'Unione europea convocando nella giornata di ieri una Health security committee, sostenuta in questa azione anche dall'attuale commissario europeo per la salute Borg.

Per quanto riguarda invece l'operazione Mare nostrum, che desta preoccupazione dal punto di vista epidemiologico, la partecipazione del Ministero della salute, con i propri medici, all'attività della Marina militare (che abbiamo cominciato ad effettuare dal 21 giugno e da allora ad oggi abbiamo

effettuato più di 80.000 controlli sanitari a bordo delle navi, un numero enorme, e di questo ringrazio i medici della Marina militare e i medici del Servizio sanitario nazionale che stanno prestando un lavoro straordinario) è volta proprio a consentire, quando ancora i migranti sono a bordo e prima dello sbarco sul territorio italiano, i controlli sanitari per accertare la presenza di segni e sintomi sospetti di malattie infettive, ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'OMS.

Ad oggi la possibilità che attraverso questo canale arrivino persone affette dalla malattia di Ebola, per i termini di incubazione di cui parlavamo prima, è veramente molto bassa.

In caso di mancanza del medico del Ministero della salute a bordo, i controlli vengono effettuati a terra. Vogliamo dunque sottolineare che ci sono due controlli: a bordo viene effettuata la maggior parte dei controlli; se non c'è un medico del Servizio sanitario nazionale, il controllo viene effettuato a terra, prima dello smistamento dei migranti verso i vari centri di accoglienza.

Abbiamo già richiesto, in data 12 settembre, uno specifico stanziamento aggiuntivo, a valere sulla legge di stabilità, per rafforzare l'acquisto di dispositivi di protezione individuali. Appare infatti necessario dotare il predetto personale che compie tutte queste operazioni di ulteriori strumenti, che consentano di individuare casi sospetti, quali: misuratori a distanza della temperatura corporea, mascherine, guanti ed altro, al fine di consentire il trattamento degli stessi con tutte le conseguenti precauzioni di sicurezza.

Tutte queste iniziative richiedono, come vi ho già riferito, alcune risorse aggiuntive, sia in termini di personale che economici, per l'eventuale messa in atto di *screening* d'ingresso (al momento considerati dal Centro europeo controllo malattie di dubbio costo-efficacia ed utilità rispetto invece agli *screening* in uscita dalle zone affette), sia per la distribuzione di materiale informativo.

A tale proposito, oltre all'inserimento nel disegno di legge di stabilità di una proposta di norma per il potenziamento del personale medico presso gli uffici periferici del Ministero della salute per le attività di profilassi internazionale, in data 11 settembre 2014 è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze una integrazione sul capitolo di bilancio destinato non solo all'acquisto di materiale profilattico, medicinali di uso non ricorrente, vaccini per attività di profilassi internazionale, ma anche alla pubblicazione e diffusione dei dati e materiali per la prevenzione delle malattie infettive, inclusi dispositivi di protezione individuale.

A livello comunitario, dopo le conclusioni adottate dal Consiglio europeo straordinario del 30 agosto scorso, sono in corso molteplici attività di sostegno ai Paesi interessati, che coinvolgono gli Stati membri e le strutture della Commissione, *in primis* le direzioni generali ECHO (cooperazione umanitaria) e DEVCO (Cooperazione e sviluppo), che stanno lavorando per coordinare gli interventi *in loco* di cui parlerà l'onorevole Pistelli. Ritengo che queste iniziative siano la principale via da percorrere per sostenere i Paesi colpiti nel contrasto all'epidemia e nello sforzo di ricostruire i sistemi sanitari collassati da quest'emergenza.

Gli organismi europei lavorano anche con le Nazioni Unite, le sue agenzie e le organizzazioni non governative operanti nell'area. Il presidente della Commissione europea Barroso ha parlato della questione nel suo recente intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite.

Siamo peraltro consapevoli che è di difficile implementazione un meccanismo condiviso da tutti, finalizzato all'evacuazione medicalmente assistita, ad alto biocontenimento, dei cittadini europei colpiti dalla malattia. A tal proposito, va precisato che sono pochissimi i Paesi in Europa, tra i quali l'Italia, a possedere tutte le risorse necessarie per tale evenienza (mezzi aerei adeguati, ambulanze e barelle speciali, materiali di protezione individuale, *équipe* specializzate di personale formato e strutture di ricovero in isolamento). L'Italia è uno dei pochissimi Paesi in Europa che possono garantire l'evacuazione dei propri cittadini, dalla presa in carico del paziente nell'area di contesto al caricamento a bordo in pieno isolamento, al trasferimento in assoluto isolamento in ospedale (in questo caso, l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma), al trattamento in strutture ad altissimo livello di biocontenimento.

La disponibilità globale di posti letto di diverso livello di isolamento nell'Unione europea è di 244

unità (anche se sono considerati di diverso livello e grado, secondo i nostri *standard*). Di questi, 21 unità, peraltro ad alto isolamento, si trovano in Italia. Solo 6 Paesi, ai quali si aggiungerà presto anche la Svezia, hanno mezzi aerei adeguati per l'evacuazione, 9 Paesi hanno attrezzature per il trasporto in isolamento, cioè barelle, e *staff* medici specificamente preparati per tali attività.

A parte i problemi d'interoperabilità tra le attrezzature di diverso tipo, acquisite dai diversi Stati membri, l'ipotesi di metterle a disposizione di cittadini non connazionali deve tener conto del fatto che si tratta di un numero assolutamente modesto di risorse in tutta Europa. Riteniamo quindi veramente molto importante poter lavorare *in loco*, cioè in West Africa, nella realizzazione di strutture capaci di soccorrere anche gli operatori. A queste criticità stanno lavorando diverse strutture comunitarie, in particolare il Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC), che fa capo alle strutture comunitarie di Protezione civile.

Del ricorso ai velivoli militari si sta occupando il Comitato politico di sicurezza, che proprio in questi giorni ha raccolto ulteriori informazioni circa la disponibilità dei Paesi membri.

In tale quadro, l'Italia, in occasione della recente riunione informale dei Ministri della salute a Milano, il 22 e 23 settembre, ha ritenuto opportuno promuovere un dibattito sul tema. Vi anticipo che i Ministri presenti hanno ribadito la volontà di coordinare le risposte e di lavorare tutti insieme ad un meccanismo di azione efficace e rapido.

A quanto sopra, aggiungo che, proprio in queste ore, si sta valutando la possibilità d'inviare strutture sanitarie mobili nelle zone colpite dall'epidemia, oltre a quelle già presenti, dello Spallanzani, debitamente attrezzate per il trattamento dei pazienti, nonché personale volontario sanitario che sia disposto a recarsi nei predetti Paesi, al fine di prestare la propria attività.

Concludo questa mia relazione, che spero sia stata esaustiva, ringraziando anche tutti gli operatori e i cooperatori italiani presenti in questo momento in West Africa, che stanno lavorando da mesi in condizioni veramente eroiche, perché grazie al loro intervento sono state salvate centinaia di vite umane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pistelli.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il mio sarà un intervento molto breve, semplicemente integrativo, perché il quadro esposto dal ministro Lorenzin è stato assolutamente ampio, esaustivo e dettagliato e ha fatto spesso riferimento anche ad interventi che sono stati operati dal sistema delle ONG italiane nel contesto internazionale.

Peraltro, io e il ministro Lorenzin siamo stati proprio alla prima riunione straordinaria convocata a Bruxelles per rispondere alla crisi del *virus* Ebola il 15 settembre, cioè la settimana che ha preceduto la riunione informale dei Ministri della salute, cui il Ministro ha fatto riferimento. Dico questo per testimoniare quanto il Governo italiano, assieme agli altri, sia preoccupato della gravità dell'emergenza Ebola e che la segua con attenzione, in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private che possono portare un qualche valore aggiunto nella lotta contro la diffusione del *virus*.

Ci tengo a far notare, poiché siamo presenti in quei Paesi con molte nostre proiezioni, che l'emergenza in corso non è solo di tipo sanitario, in quanto essa impatta molto pesantemente sul tessuto economico dei Paesi colpiti, con dei segni meno di recessione molto importanti, sulla loro prospettiva di crescita, sulla loro coesione sociale e sul loro ordine pubblico. Per questa ragione è indispensabile che il nostro lavoro risponda ad una pluralità di strumenti e ad una logica integrata, mai abbandonando i Paesi in questione dopo la fase di più acuta difficoltà, come quella attuale, ma cercando anche di accompagnare, con gli strumenti del sostegno allo sviluppo, le fasi successive.

Faccio tre considerazioni. Quanto alla prima, in sede europea e nel contesto delle Nazioni Unite abbiamo sostenuto con convinzione l'istituzione di una missione sanitaria internazionale, così come proposto ed auspicato dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Come appena detto, infatti, riteniamo che un approccio che mira al coordinamento degli sforzi sia l'unico in grado di contrastare efficacemente una crisi sanitaria che, altrimenti, nelle sue proiezioni peggiori, assume una

complessità e una dimensione senza precedenti. In sistemi che tendono, se lasciati da soli, a collassare, anche la gestione delle informazioni e degli sforzi fa parte della risposta che stiamo mettendo in piedi.

Come ha ricordato il ministro Lorenzin, il nostro Paese - diciamocelo quando serve e quando è possibile - è nell'assoluta avanguardia nel campo del biocontenimento. L'Aeronautica militare dispone di due assetti strategici per il trasporto in sicurezza di pazienti eventualmente affetti dal *virus* e il già più volte menzionato istituto Spallanzani, non da solo, è comunque un centro di eccellenza a livello mondiale per la cura delle malattie infettive di questo genere ed è in grado di accogliere fino a dodici malati. Abbiamo mandato già due laboratori mobili del medesimo istituto in Guinea Conakry e Liberia e, come sapete, c'è un certo numero di ONG italiane che sono attive, già da prima, in questo momento in Africa occidentale, in particolar modo in Sierra Leone. Complessivamente parliamo, in questo momento preciso, di circa qualcosa di più di 50 operatori nei tre Paesi particolarmente colpiti.

Proprio su questo tema, cioè la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori sanitari e umanitari, desidero rassicurare che l'Italia è disponibile - ed ha anche le capacità - a sostenere operazioni di evacuazione medica per il personale internazionale e nazionale eventualmente contagiato. Quello che voglio dire, e che abbiamo ribadito in sede europea, è che le molte criticità operative - vedasi alla voce «interoperabilità», come ha menzionato il Ministro - e finanziarie (ogni singolo intervento è estremamente costoso) ci hanno fatto assumere una posizione di valutazione caso per caso nell'ipotesi - malaugurata - di una richiesta e abbiamo evitato che ci fossero facili automatismi europei quando non siamo sicuri che la interoperabilità sia garantita ai livelli di sicurezza e *standard* di efficacia che noi siamo in grado di garantire.

La seconda questione è quella degli interventi della cooperazione italiana. Sul fronte della risposta, fin da questa estate, la cooperazione ha avviato un programma di un importo complessivo iniziale di circa 1,7 milioni di euro, articolato in due contributi: uno sull'OMS (che ovviamente è l'organizzazione capofila di livello regionale) per un valore di 440.000 euro, ed un'iniziativa bilaterale di 1,2 milioni per il finanziamento delle attività di cura, prevenzione e informazione - tutte e tre assolutamente di pari importanza - condotte dalle ONG italiane presenti nella regione e l'invio di personale medico italiano proveniente dall'istituto Spallanzani di Roma. Grazie al cosiddetto decreto missioni (secondo semestre 2014), saremo in grado di far salire questo montante di risorse fino a cinque milioni di euro, tenendo conto dell'evolversi della situazione sul terreno. Si è già detto da parte del ministro Lorenzin come alcuni ceppi, come quello in Congo, siano stati isolati e come la situazione in Nigeria, che rappresenterebbe il caso assolutamente più problematico, viste le dimensioni del Paese e anche il numero dei connazionali presenti, sia in corso di soluzione. Quindi agiamo su contesti specifici mano a mano che il *virus* si manifesta e si muove. In più, noi lo possiamo fare lavorando attraverso le basi umanitarie delle Nazioni Unite, sia quella che ospitiamo a Brindisi, dove abbiamo finanziato per circa 20.000 euro (sembrano poca cosa ma contano tanto) spedizioni in Sierra Leone di materiale e attrezzature mediche di facile consumo che erano destinate alle due ONG più attive nel Paese, cioè ENGIM ed Emergency.

Come Presidenza di turno del Consiglio stiamo accrescendo anche il nostro sforzo per l'*advocacy* di nuove risorse e per il coordinamento a livello europeo alla risposta all'epidemia, e cerchiamo di favorire, mantenendo standard elevati, risposte comuni e coerenti con le linee guida che l'OMS ci ha affidato nei mesi scorsi. Da questo punto di vista voglio soltanto risottolineare l'impegno dei due Ministeri dello sviluppo e della salute che si sono riuniti più volte nelle scorse settimane esattamente con l'obiettivo di coordinare ed integrare questo grande sforzo organizzativo e finanziario della Commissione. Traduco questo secondo punto, se volete, in uno *slogan* di facile comprensione: più noi facciamo e più noi spendiamo adesso e con capacità mirata, minore sarà il potenziale impatto successivo. Quindi la velocità e la nostra capacità di avere una *quick response* sul terreno, chiaramente, contenendo, arginando e selezionando, impedisce che dei vari scenari che l'OMS ci propone si verifichino quelli peggiori. Più facciamo adesso, meno faremo dopo.

Consentitemi, ma non per una vocazione globale ma per una constatazione della realtà sul terreno, di esprimere la mia e la nostra solidarietà ai Paesi colpiti che sono messi a durissima prova da questa

drammatica emergenza e stanno veramente dimostrando una grandissima determinazione e coraggio, così come mi associo, assieme al Ministro, al ringraziamento per le centinaia di operatori sanitari e di volontari, anche internazionali non solo quelli italiani, che rischiano ogni giorno la loro vita in condizioni spesso difficilissime perché, ripeto, c'è chi lavora sui pazienti, c'è chi lavora nei villaggi per diffondere consapevolezza e informazione sui comportamenti da adottare, c'è chi fa addirittura lavori di estremo rischio come i *burial team* che sono impiegati, appunto, nel seppellimento delle vittime. È personale veramente straordinario e di vari Paesi. Le nostre principali ONG stanno lavorando in tutti questi settori.

Il terzo punto, infine, riguarda le iniziative intraprese dall'unità di crisi che, come sapete, è un po' la nostra unità dedicata davanti a questo tipo di emergenze. Noi abbiamo monitorato fin dal primo momento, cioè fin da quando la notizia non era così evidente nella comunicazione pubblica, le sedi diplomatiche e consolari ubicate nei Paesi maggiormente colpiti e soprattutto abbiamo monitorato singolarmente i connazionali presenti in Liberia, in Guinea, in Nigeria, nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in Senegal e in Sierra Leone. Ripeto: in alcune circostanze parliamo di comunità numerose, penso agli oltre 1.000 connazionali che abbiamo in Congo o agli oltre 2.000 che abbiamo in Nigeria, mentre nel caso dei tre Paesi più colpiti, appunto Liberia, Guinea e Sierra Leone, la somma non arriva a 150 e comunque sono quasi tutti o operatori militari o religiosi che stanno nelle missioni già da molti anni.

Abbiamo, in sinergia con gli altri Paesi dell'Unione europea, provveduto a tenere costanti gli avvisi di sicurezza e sanitari presenti sui siti istituzionali, pensate a «www.viaggiaresicuri.it», suggerendo sostanzialmente ai nostri connazionali, come potete verificare, di evitare, salvo casi di assoluta necessità, i viaggi nei tre Paesi principalmente colpiti dalla pandemia (Guinea, Liberia e Sierra Leone).

Il ministro Lorenzin vi ha dato utilissime informazioni, invece, con riferimento al comportamento delle compagnie aeree e dei circuiti che stiamo monitorando, quando si può arrivare in quei Paesi soltanto triangolando con altre capitali europee o nordafricane.

Stiamo inoltre provvedendo a pubblicare un *focus* approfondito sull'epidemia sempre dell'unità di crisi, fatto con l'ausilio del Medical intelligence, che è il reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa ed è stato inviato a tutte le sedi diplomatiche interessate un *vademecum*, fatto insieme a questo reparto, con tutte le norme comportamentali di precauzione, per evitare di contrarre, in qualsiasi forma, il *virus*, che è stato distribuito, ovviamente, a tutti i connazionali lì presenti. Nei prossimi giorni metteremo le stesse informazioni sul sito «www.viaggiaresicuri.it» per chiunque avesse solo necessità costringenti di andare nei medesimi Paesi.

Infine, dicevo, stiamo portando avanti la mappatura degli italiani nell'area, sia in termini di collocazione geografica che di tipologia della presenza. Apro una parentesi molto breve: molti di questi Paesi, che sono piccoli comparati ad altri Paesi africani, sono però, in assoluto, Paesi molto grandi, quindi quando parliamo anche di focolai di epidemia, parliamo di focolai che sono ben localizzati in alcune aree di quel Paese, il che vuol dire che si può stare in quel Paese per altre ragioni magari stando a 2.000 chilometri di distanza. Questo per mettere nella giusta dimensione quei Paesi rispetto al nostro. Questa mappatura, comunque, è condivisa con tutte le Direzioni generali competenti del Ministero della salute e, ovviamente, con tutti gli altri *partner* comunitari, perché in caso di evacuazione le informazioni siano pienamente condivise.

Da ultimo, *e-mail* di allerta e mappatura telefonica delle nostre presenze e invio di materiale medico presso le sedi diplomatiche e consolari in Nigeria (ambasciata ad Abuja e consolato generale a Lagos) quali misure di precauzione anche per il personale presente.

Si tratta di una sfida estremamente insidiosa, il Governo italiano l'ha presa come doveva prenderla, cioè giustamente sul serio e il nostro ruolo di Presidenza del semestre europeo ci ha messi anche nelle condizioni di incentivare ulteriormente le forme di collaborazione e cooperazione con gli altri *partner*.

Non va generato alcun effetto panico, ma non va sottovalutato quello che abbiamo davanti ed è importante agire con molta velocità e con molta prontezza perché quello che in più facciamo oggi ci impedirà di avere conseguenze sgradite domani. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD e PI).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lorenzin ed il vice ministro Pistelli per le esaurienti informazioni che ci hanno offerto, che hanno approfondito in maniera molto puntuale la tematica sia sotto il profilo epidemiologico-sanitario sia per quanto riguarda la visione integrata, che condividiamo del tutto, che ci ha sottolineato il Vice Ministro.

Credo che questa sia l'unica strada che possiamo percorrere, fermo restando che ci sono due aspetti che sottoporrei alla vostra attenzione.

Il primo aspetto è quello di un maggiore accompagnamento e vicinanza nei confronti di quei centri che svolgono ricerca attualmente per quanto riguarda soprattutto lo sviluppo nella produzione di eventuali vaccini, che credo siano un aspetto molto particolare da prendere in considerazione, in quanto possono dare una risposta di grande utilità alla prevenzione della patologia stessa, anche perché dobbiamo tener conto del fatto che o giochiamo in termini di prevenzione primaria, insieme alla prevenzione secondaria, o facciamo soltanto prevenzione secondaria, ma in questo caso, anche perché la ricerca in questo campo ci sta dando i primi, timidi risultati, faremmo evidentemente un'opera impropria.

Chiedo quindi che ci sia una vicinanza assoluta e concreta - chiedo al ministro Lorenzin di prestare un po' di attenzione a questo passaggio, a noi particolarmente caro - soprattutto a quei centri di ricerca che stanno sviluppando in maniera molto approfondita, e sono in fase avanzata, l'elaborazione di vaccini che possono tornare estremamente utili.

Un'altra criticità è quella del periodo di latenza, laddove qualsiasi intervento di ordine preventivo, ce lo dobbiamo dire con estrema chiarezza, è pressoché inutile, perché nell'ambito di quegli otto, dieci giorni la patologia è asintomatica, quindi non abbiamo nessuna possibilità di individuare dei *marker* che ci consentano di definire il soggetto non solo a rischio, ma eventualmente portatore della patologia.

Un aspetto che sottopongo all'attenzione del vice ministro Pistelli, che comunque lo ha già trattato, è quello di svolgere un'azione soprattutto *in loco*, perché, in ragione anche della immediatezza dei rapporti e dei contatti a livello internazionale, qualsiasi tentativo, per quanto rigoroso, possa essere espletato a livello delle varie Nazioni europee non credo possa dare una risposta piena se non a fronte di quel programma che lei ha sottoposto alla nostra attenzione, e che condividiamo del tutto, di intervento a livello locale, soprattutto in quelle aree che sono ad alto indice di rischio. Soltanto così, attraverso un aiuto che non è soltanto economico, ma preventivo-sanitario, possiamo dare una risposta compiuta.

Una sola cosa io temo a livello sanitario: che, qualora gli interventi non siano così celeri e rapidi come sono stati individuati da entrambe le relazioni, si possa andare incontro ad una temibile mutazione del *virus*, le cui conseguenze, evidentemente, sono a dir poco drammatiche, perché passeremmo da una visione epidemica ad una visione pandemica e credo che questo sia un ulteriore aspetto.

Il vice ministro Pistelli - mi avvio rapidamente alla conclusione - ha richiamato la possibilità di portare dei dati che siano facilmente fruibili da tutti sul sito «viaggiare sicuri». Chiederei che sul sito si possano riportare, integrando questa giusta collaborazione con il Ministero della salute, anche i dati inerenti all'epidemiologia e i centri di riferimento o di eccellenza che in Italia possono essere di aiuto nell'ambito delle consultazioni da parte di tutti i medici. Infine, non da ultimo evidentemente, auspico una maggiore diffusione dei dati sui *media*, in versione cartacea e non solo, perché tutti ne siano a conoscenza - così come richiamava il ministro Lorenzin poc'anzi - in maniera ancora più capillare e così che tutti possano avere in tempo reale e concreto le informazioni. Molte volte, infatti, in un *mare magnum* di informazioni, sappiamo che troppe informazioni corrispondono a nessuna informazione. *(Applausi dai Gruppi PI e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, non mi soffermerò sugli aspetti della questione trattata dal vice ministro Pistelli, quanto piuttosto su quelli trattati dal Ministro della salute, per chiedere alcune

semplici cose. Vorrei premettere che, da biologo, posso affermare che questo è un *virus* terribile, che ha una virulenza e un grado di diffusione altissimi, per cui il semplice contatto con superfici sulle quali il *virus* abbia attecchito comporta la trasmissione della malattia. Non si tratta quindi dell'aviaria, che, per quanto temibile, era un *virus* molto meno contagioso. Il Ministro ha fatto delle circolari, ha allertato ed ha fatto tutta una serie di cose serie ed opportune. Però io, non per fare le veci del Ministro, stamattina ho fatto un paio di telefonate ad amici che ho in giro in alcuni ospedali del Sud Italia ed ho ricevuto da tutti la stessa risposta: la circolare è stata data loro in visione e ne erano edotti, ma l'unica cosa che avevano percepito è che, nel caso di un paziente sospetto di affezione al*virus* Ebola, avrebbero dovuto chiamare l'ospedale Spallanzani. Non mi sembra un filtro particolarmente efficace, soprattutto in quelle zone di frontiera (vedi Lampedusa ed altre zone della Sicilia) dove sbarcano o si ammassano centinaia, se non migliaia, di persone (in ventiquattro ore l'altro giorno ne sono arrivate 3.200) che possono essere potenziali incubatrici della malattia.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'informazione, mi permetto di sottolineare al Ministro che il sito del Ministero è tuttora sguarnito di qualsiasi indicazione o informazione in proposito. Il sito del Ministero della salute americano, ad esempio, ha già diffuso una serie di semplici informazioni sulle vie di trasmissione del *virus* e sull'attenzione elementare che ciascun cittadino, nel caso in cui si trovasse in una situazione similare, deve opportunamente seguire. Sarebbe opportuno informare anche la gente non avveduta e non a conoscenza; non tutti leggono i giornali e non tutti sanno cos'è un *virus* e cos'è un'epidemia. Sarebbe opportuno spiegare quali sono i veicoli di trasmissione e quali le elementari norme igieniche che possono tamponare questo tipo di diffusione della malattia.

Si tratta quindi di fare in modo che nell'ospedale Spallanzani o presso altri ospedali (immagino il Cotugno di Napoli e posso immaginare che anche in Sicilia vi siano ospedali che trattano malattie infettive) si possano organizzare più posti, perché, nella dannatissima ipotesi che noi dovessimo essere fonte o veicolo di contagio, credo che dobbiamo prepararci al peggio e penso quindi che dodici posti non siano una grande quantità.

Per cui, se fosse possibile, visto che sono soldi ben spesi, chiedo se si possono attrezzare altri ospedali: ho fatto il caso del Cotugno di Napoli e penso anche a qualche altro ospedale ubicato in Sicilia. Faremmo bene, infatti, a dotare questi ospedali delle strutture adeguate.

Vorrei ricordare al Ministro un'altra cosa. *(Richiami del Presidente)*. Signor Presidente, ho concluso. Per curare questa affezione, si parla di un vaccino sperimentale figlio della ricerca di alcuni ricercatori e biologi italiani, che è prodotto dalla GlaxoSmithKline, la quale, essendo un'impresa privata, guarderà ovviamente ai profitti, come è giusto che sia. Signor Ministro, in quest'Aula stiamo attendendo, con grande pazienza, l'approvazione dei percorsi giuridico-scientifici per la sperimentazione clinica. Se sarà possibile approvarli nel corso di questa legislatura, ci doteremo anche noi di quei percorsi che ci consentiranno, non solo nei casi come Stamina o Di Bella, ma anche in casi come quello in oggetto, di attivare delle procedure cui lo Stato potrà presiedere senza scopo di lucro o di guadagno.

Un'ultima considerazione e concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Deve necessariamente concludere, senatore D'Anna.

D'ANNA *(GAL)*. Ho finito, Presidente. Abbiamo la sanità militare e, in particolare, un gruppo in cui io stesso ho militato, ovvero il Nucleo biologico chimico dell'Esercito. Mi chiedo perché non lo usiamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, forse l'informativa del Ministro voleva essere rassicurante, ma di fatto i dati reali non lo sono affatto. Le previsioni dicono che l'epidemia si aggraverà, i decessi stanno aumentando, il contagio non si arresta e si cominciano a registrare i primi casi accertati in Europa e i primi casi sospetti in Italia. Il quadro non è certamente dei più rassicuranti.

Non è sufficiente che siano efficaci i protocolli sanitari nei porti e negli aeroporti, dove crediamo che dai Paesi oggetto del contagio arrivino poche decine o centinaia di persone nel tempo. La verità è che la maggior parte dei potenziali infetti arrivano in Italia grazie al vostro Mare nostrum e non certamente attraverso aerei e o navi. Il personale militare e civile addetto al primo contatto con i clandestini ha

effettivamente ricevuto un'adeguata formazione? Si era detto che l'aveva ricevuta nei tempi passati in cui era iniziata questa procedura; in realtà, sappiamo che molti degli addetti e dei nostri militari hanno poi contratto delle malattie contagiose, come la tubercolosi o la scabbia. Quali garanzie abbiamo che lo stesso non possa avvenire anche per una malattia ben più grave, come l'Ebola? Se le profilassi nei confronti delle malattie che ho citato non hanno funzionato, perché dovrebbero funzionare per l'Ebola? Mi sembra che i dati dicano che siamo a rischio ed è un rischio molto alto.

Riteniamo che questi circa 150.000 clandestini che arrivano in un anno, al ritmo di circa 500 al giorno, non possono essere controllati in modo efficace. È poco credibile che con pochi medici si possa controllare la situazione sanitaria e la loro condizione di salute, nelle fasi molto concitate di questi sbarchi. Volete rassicurarci, ma di fatto le visite risultano assolutamente sommarie e inadeguate; questo è un dato di fatto, che volete forse nascondere, ma che è inevitabile. Successivamente queste persone vengono spedite su tutto il territorio nazionale, senza alcuna precauzione. Non rimangono nei luoghi dove arrivano per un tempo sufficiente per accertare che non siano effettivamente contagiati, ovvero per i venti o trenta giorni di cui parlavate. Vengono poi utilizzati mezzi di trasporto pubblico per portarli negli alberghi e nei centri di accoglienza. Sappiamo che le prefetture precettano le aziende locali di trasporto e di fatto sequestrano i mezzi, che sono gli stessi poi utilizzati durante il servizio di linea nelle nostre Province e città e, quindi, senza alcuna precauzione.

Al di là dei costi per la collettività, dov'è la sicurezza sanitaria in questa procedura? Sono tanti i soldi, migliaia di euro, spesi nell'ambito di Mare nostrum e sembra, anche dalle vostre parole, che il flusso di denaro aumenterà inesorabilmente e costantemente nei prossimi mesi ed anni.

Come potete garantire che nessuno dei clandestini che arriva sulle nostre coste sia malato di Ebola? Come potete garantire l'accertamento della provenienza dei clandestini? Sapete esattamente da dove arriva ognuno di loro? Li trattenete per un numero di giorni sufficiente a garantire che non siano malati?

A queste domande dovevate dare una risposta, ma non l'avete fatto. Mi sembra stiate affidando questa grave e preoccupante vicenda alla fortuna e alla buona sorte. Questo non è - a nostro avviso - un modo di agire corretto da parte di un Governo responsabile. Le lacune dell'informativa odierna, quelle risposte che non ci avete dato non ci rassicurano e non ci convincono per niente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei parlare in questo mio intervento più da medico che da senatore e devo dire che, come medico, mi ritengo molto soddisfatto da quanto ho sentito. Sono all'opposizione ma, quando sento affermare cose giuste che può dire chiunque, ritengo che non dobbiamo sempre e per forza strumentalizzare le situazioni. In questo campo, l'Italia, per fortuna, è riconosciuta uno dei Paesi più all'avanguardia.

A mio giudizio, dovremo agire su due aspetti. Il primo è quello dell'informazione, che tende forzatamente a creare un panico inutile o comunque a sviare l'informazione in funzione della parte politica nella quale ci si trova a militare.

In merito al fatto che siano aumentati di molto i casi, dobbiamo tenere presente che l'Ebola esiste dal 1976 e il numero dei casi è sempre stato intorno a 400-500. Quando sei o sette mesi fa mi si chiedeva se c'era da preoccuparsi di Ebola, rispondevo negativamente, perché in realtà la diffusione del *virus* era limitata a villaggi molto isolati, dove non vi era una grande comunicazione. Dobbiamo specificare che la grossa diffusione non avviene attraverso gli emigranti, ma soprattutto dal fatto che molti cinesi vanno a disboscare nelle zone interessate dal *virus*, si nutrono di pipistrelli ed antilopi e lavorano anche nelle aziende minerarie, dando origine a quella che si chiama *bushmeat*, che comporta la diffusione del *virus* dall'animale all'uomo. Tra l'altro, ho letto che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al 1° ottobre, i casi di Ebola erano 7.492, di cui 3.439 sono i morti. Ma ricordo che stiamo parlando di quasi tutti i casi verificatisi in Africa.

Se devo credere a quanto mi avete detto - e non vedo per quale motivo non ci dovrei credere in questa

fase, visto che è così - vuol dire che c'è un'organizzazione che funziona. Ricordo che l'ospedale Spallanzani è un'eccellenza a livello mondiale, non solo italiana. Sappiamo che esistono trasporti aerei in sicurezza, che abbiamo quasi solo noi. Infine, dobbiamo tenere presente che, se dobbiamo fare prevenzione ed organizzazione, dobbiamo farla nei Paesi d'origine. Di fronte a tre miliardi e mezzo di passeggeri aerei è impensabile preoccuparsi dei barconi di emigranti. È vero che non abbiamo aeroporti diretti, per cui potremo venire a contatto con persone che hanno preso il *virus* in altre Nazioni.

Dobbiamo, però, chiarire anche un altro concetto: se è presente dal 1976 e non è cambiato, non dobbiamo nemmeno pensare che il *virus* di Ebola sia come un *virus* influenzale. Il *virus* di Ebola non si trasforma come il *virus* influenzale, anno dopo anno, è sempre lo stesso e speriamo che rimanga lo stesso. L'unico consiglio che vorrei dare al ministro Lorenzin è questo: visto che pare che noi siamo molto vicini nella ricerca a trovare un vaccino (c'era stato anche lo *scoop* che forse lo avevamo trovato), destiniamo un po' di soldi a questa ricerca ed innovazione. *(Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Mussini e Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

ANITORI *(Misto)*. Signor Presidente, visto che la situazione non può essere gestita come ordinaria, ma come straordinaria, il Ministro ha richiesto un aumento dei fondi nella legge di stabilità destinati all'USMAF e al controllo dei porti e degli aeroporti. Nel caso non vi fosse l'aumento dei fondi da lei richiesto, ne sono previsti altri *ad hoc*, oppure l'Unione europea fornirà un ulteriore apporto economico?

PRESIDENTE. Senatrice Anitori, non vi è possibilità di replica da parte del Ministro, che quindi risponderà in seguito o attraverso altri canali.

È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signor Presidente, ringrazio il ministro Lorenzin e il vice ministro Pistelli per l'informativa che hanno reso, puntuale, esaustiva e che a mio avviso coglie perfettamente nell'obiettivo, che è quello di tranquillizzarci.

Il *virus* suscita in tutti noi una grande preoccupazione, anche a livello mondiale, alimentata dagli organi di stampa e dai *media* che riportano notizie, talvolta allarmanti, sui livelli che questa epidemia sta raggiungendo. Devo, però, dire che, ascoltando la relazione, posso affermare che il nostro Paese sta certamente facendo tutto quello che è necessario e tutto quello che un fenomeno di portata così straordinaria richiede, anche e soprattutto nel coordinamento che ho inteso dal vice ministro Pistelli.

Mi ha colpito il caso del medico di Emergency ricoverato presso l'ospedale Spallanzani, al quale auguro, a nome di tutto il Gruppo, che il caso non sia poi reale e venga smentito e che, a seguito del completamento del protocollo, possa essere dichiarato fuori pericolo. È chiaro che ciò che ascoltiamo ci dimostra, purtroppo, che i dati sono in continua evoluzione, come anche nel caso dell'infermiera della Spagna. È questo che ingenera il grande timore che, se l'epidemia dovesse raggiungere le grandi metropoli, sarebbe poi difficile l'isolamento.

Capisco anche l'intervento dei colleghi della Lega, che cercano di strumentalizzare il fatto che il nostro Paese si trovi in una particolare situazione nel Mediterraneo, che dipende dalla collocazione geografica. Tuttavia, ringrazio anche il ministro Lorenzin per il puntuale riferimento alla situazione, che vede gli ingressi nel Mediterraneo sotto controllo e non destare preoccupazione.

Nonostante tutte le cose che ho ascoltato, dalle quali prendo atto che il Governo sta adottando ogni necessaria iniziativa e precauzione per ridurre i rischi, e nonostante tutte le misure di prevenzione previste dai protocolli internazionali, comunque sento di rivolgere a nome del Gruppo un accorato appello ad entrambi i Ministri, al Ministro della salute e al vice ministro Pistelli, e a tutto il Governo, in generale, affinché questo livello di attenzione, questo impegno costante nel monitoraggio della situazione e nelle misure da adottarsi prosegua incessante.

Mi unisco anche io, come hanno fatto i Ministri, all'orgoglio di avere dei nostri connazionali così fortemente impegnati, che mettono così enormemente a rischio la propria incolumità, per prevenire il

diffondersi della malattia e per portare il contributo ai Paesi che sono in così grande difficoltà.

Questo ci rende orgogliosi del nostro Paese e della nostra Nazione. *(Applausi del senatore Esposito Giuseppe)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI *(M5S)*. Colleghi senatori, ringrazio il gentile Ministro per essere finalmente venuto a riferire su questo gravissimo problema, visto che la prima interrogazione è stata presentata ad aprile quando l'epidemia era ancora circostanziata.

Quando feci il mio primo intervento in Aula su questo argomento i morti erano 80, i contagiati 300; oggi siamo a 3.500 morti ed i contagiati aumentano al ritmo di 200 nuovi ogni giorno.

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha lanciato l'allerta nonostante la sua Nazione si trovi al di là dell'oceano ed ha inviato risorse e truppe in Africa per aiutare le associazioni umanitarie che stanno strenuamente tentando di contrastare il *virus*. La direttrice dell'OMS ieri ha dichiarato che sono abbastanza inevitabili nuovi casi di Ebola nel vecchio continente. Vorrei sottolineare che qui non siamo di fronte alla solita psicosi in stile mucca pazza o influenza aviaria; stiamo parlando di un *virus* aggressivo mutageno che ha già mietuto migliaia di vittime ed ha un tasso di mortalità del 90 per cento. Il rischio è reale, più vicino a noi, che a tutti gli altri Paesi occidentali. Oltre ai controlli in aeroporto, infatti, ricordiamo che attraverso l'Italia arrivano flussi migratori dall'Africa e, quindi, la nostra Nazione, che è la porta dell'Europa, è particolarmente a rischio.

So che lei Ministro ha predisposto dei protocolli di sicurezza aggiuntivi per fronteggiare la minaccia Ebola. Ma i protocolli di sicurezza sono attuati? La mia collega della Camera, la deputata Spadoni, le ha chiesto stamattina quali misure state prendendo per tutelare gli operatori di volo. Io, invece, in quanto infermiera, le chiedo quali sono le misure, mi auguro eccezionali ed urgenti, che state prendendo per tutelare il personale medico delle strutture ospedaliere. Le ricordo che in Spagna è stata proprio un'infermiera la prima vittima del contagio del *virus* Ebola; ciò è avvenuto, pare, a causa della scarsa preparazione formativa e delle insufficienti misure che erano state adottate nell'ospedale spagnolo.

Se fossi in lei, Ministro, andrei personalmente nei porti e negli aeroporti a controllare che i protocolli di sicurezza siano attuati: va verificato che in ciascun aeroporto gli operatori siano preparati e le attrezzature le più idonee. Nei grandi porti ed aeroporti ci dovrebbero essere delle esercitazioni per confermare la preparazione degli operatori. Per eliminare il rischio di diffusione del *virus* sarebbe opportuno predisporre un periodo di osservazione di tutti i viaggiatori che arrivano dai Paesi ad altissimo rischio, anche perché sappiamo bene che il nostro sistema sanitario è in ginocchio e difficilmente sarebbe capace di gestire un'epidemia estesa.

Queste sono le nostre proposte. La prevenzione è l'unica cosa che possiamo fare per evitare scenari disastrosi visto che non ci sono vaccini sicuri. Se continuiamo a trattare questa epidemia con sufficienza e non ci impegniamo al 100 per cento rischiamo davvero una catastrofe.

L'Ebola ha dai due ai ventuno giorni di incubazione ed il *virus* è molto aggressivo e non abbiamo sicurezze al 100 per cento che non vi sia una mutazione delle vie di trasmissione anche nel periodo di incubazione. Non vogliamo essere allarmisti, ma dobbiamo prepararci seriamente ed in modo rigoroso, con la prevenzione in tutti i porti ed aeroporti. Per questo suggerisco l'istituzione di un numero verde apposito per l'Ebola, come in passato è stato fatto per altre patologie infettive. Quando abbiamo accettato il mandato ci siamo presi la responsabilità di dare sicurezza ed informare i cittadini. Per questo ripeto: prevenzione, prevenzione, prevenzione.

Ministro, concludo l'intervento con una battuta napoletana: «Io speriamo che me la cavo». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, mi rendo conto che abbiamo tutti - Governo e Parlamento - l'obbligo di mantenere alta la guardia per non trovarci impreparati dinanzi ad un'emergenza di tal fatta. Dall'altra parte, vi è anche la necessità di

evitare che si produca uno stato di allarme sovradimensionato rispetto all'effettiva portata del fenomeno. Si tratta quindi di trovare un punto di equilibrio, anche se naturalmente, come sempre capita, raggiungerlo è particolarmente complicato. La controindicazione è la confusione e parto allora proprio dalla confusione, che dobbiamo contrastare.

La crisi provocata dal *virus* Ebola è una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale: non solo un'emergenza sanitaria, ma una vera e propria crisi umanitaria, economica e sociale. A sostenerlo è stata Margaret Chan l'8 agosto. In quello stesso giorno il commissario europeo per la salute Borg, ha detto: «C'è un basso rischio di essere contagiati. Nell'Unione europea la situazione non è particolarmente a rischio. È molto improbabile che il *virus* raggiunga l'Europa». Siamo sempre all'8 agosto: abbiamo dunque un comunicato *hard* ed un comunicato *soft*. Un altro comunicato *hard* è stato diffuso il 7 ottobre scorso, quando il ministro Lorenzin ha detto che la situazione è grave e che sono necessari più controlli su Mare nostrum. Il Ministro della salute, nel corso di un'audizione, ha fatto il punto, evidenziando la necessità di rafforzare i sistemi di controllo delle frontiere.

Quindici giorni prima, un altro comunicato *soft*: «Nessun rischio da immigrazione». Il Ministro assicura che «non c'è nessun rischio per Ebola legato all'immigrazione». E poi aggiunge: «In questo momento l'Italia è sorvegliata al più alto livello, come riconosciuto da tutti. Da questo punto di vista possiamo stare sereni». Mi rendo conto che per chi fa parte del Governo Renzi lo «stare sereni» abbia assunto un significato esattamente opposto a quello che l'espressione suggerisce, ma mi pare che da queste dichiarazioni lo «stare sereni» non ci consenta di abbassare la guardia.

Oggi il presidente della Banca mondiale, Jim Yong Kim, che a Washington, nell'ambito di un *weekend* organizzato specificamente sul problema della diffusione del *virus*, ha aperto i lavori affermando che sul problema Ebola abbiamo fallito miseramente. Avremmo dovuto fare tante cose di più e che andrebbero fatte molte cose (infrastrutture, prevenzione e quant'altro). Un monito a tutti i Paesi.

Vorrei fare allora alcune piccole considerazioni che riassumo qui in cinque punti.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore, ma le rimangono solo 40 secondi.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Sarò rapidissimo.

Tracciatura dei viaggiatori. Gli USMAF sono 11: si possono potenziare? Possiamo aumentare gli organici dei medici che mi sembrano inadeguati?

Centri nazionali di riferimento: sono due, l'ospedale Spallanzani di Roma e l'ospedale Sacco di Milano. Da Roma in giù si può fare qualcosa? Serve? Forse sì.

Ancora nessuna terapia. Sui vaccini non c'è nulla di registrato. Pensiamo di sostenere la ricerca in questo settore e dare un sostegno serio e concreto?

Abbiamo intenzione di usare la sanità militare?

Da ultimo, ho apprezzato, sia l'intervento del Ministro che del Vice Ministro. C'è sicuramente molta buona volontà. Dobbiamo fare un po' di ordine e farci trovare preparati. Credo che sia assolutamente necessario, soprattutto nel semestre europeo, un processo di maggiore armonizzazione dei livelli legislativi e regolatori sovranazionali come traguardo per creare una condizione nella quale realmente in Italia - ove mai fossimo bravi, ma purtroppo non lo siamo - si possa essere in grado di fronteggiare da soli quella che si conclama come una vera e propria emergenza, alla quale, con l'aiuto di tutti e senza la speculazione di nessuno, dobbiamo arrivare preparati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villari. Ne ha facoltà.

VILLARI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, Ministro, Vice Ministro, colleghi, il tema dell'informazione su questa materia è cruciale.

La relazione che abbiamo ascoltato, sicuramente esauriente per molti aspetti, è però carente sotto un aspetto che ritengo importante e che credo invece vada recuperato.

Le modalità di trasmissione di questo agente patogeno relativamente nuovo includono anche quella che avviene attraverso i liquidi biologici e la via parenterale, cosiddetta inapparente.

Sento poco parlare della bonifica degli impianti di aria condizionata, e questo è un punto che ci tengo a

segnalare. Ricordo infatti che alla fine degli anni Settanta, inizi degli anni Ottanta scoppiò la legionellosi che si diffuse attraverso l'impianto di areazione dell'albergo in cui i legionari soggiornavano. Lo ricordo perché studiammo questo caso in quanto si trattava di agenti patogeni nuovi e perché quello è un veicolo di bassa trasmissione - e noi dobbiamo evitare psicosi - ma è da considerare. Vale per le compagnie aeree e i nosocomi.

Credo che ciò vada segnalato all'attenzione del Governo affinché se ne faccia portavoce. I rischi - lo ripeto - sono bassi, ma vanno considerati. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, innanzitutto voglio ringraziare la ministra Lorenzin e il vice ministro Pistelli non soltanto per la qualità della risposta, ma anche per la celerità con cui hanno accettato di venire a riferire in Aula, anche se penso che il lavoro migliore sia quello che affronteremo in Commissione dove monitoreremo insieme l'andamento di questa vicenda per molti versi drammatica, ma per altri non inattesa.

Mi viene da dire che ora che può toccare all'Occidente, l'Occidente si sveglia. Permettetemi una considerazione che nasce un po' dalla nostra storia.

Contemporaneamente, posso anche dire con orgoglio (che vorrei fosse considerato poi quando si fanno i bilanci dello Stato in questi campi) che l'Italia sta rispondendo e può rispondere bene, che può essere utile a livello mondiale in quei Paesi dove è presente l'epidemia perché ha una buona sanità pubblica, quella che manca in Africa, in quei Paesi dove il rapporto fra il medico e i cittadini è pazzesco (si dice che il rapporto sia uno a 100.000), dove non ci sono le strutture igieniche, dove non ci sono gli ospedali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Parliamo di situazioni che non conosciamo, di luoghi dove ci sono credenze popolari, una delle quali è, ad esempio, che sia lo Stato a portare il *virus*. Penso che i commenti siano piuttosto inutili, lo dico con grandissimo rispetto per quelle popolazioni, ma è lì il nodo dello sviluppo distorto del nostro mondo. È lì che c'è l'abbandono massimo ed è lì oggi che dobbiamo assolutamente intervenire.

Quindi colgo con grandissimo favore quanto ci è stato comunicato oggi e il comune intento di intervenire non in modo solitario, come Italia, ma come Europa in collegamento con altri organismi internazionali, innanzitutto per fermare lì l'epidemia. Sappiamo infatti perfettamente che se l'epidemia verrà circoscritta minore sarà la possibilità del contagio in altri Paesi. Il *virus* paradossalmente sarà infatti meno mutageno perché circoscritto.

Il secondo punto è quello che riguarda la sicurezza. Anche da questo punto di vista mi permetto di dire che c'è sempre un'ambivalenza. La sicurezza è un valore fondamentale del mondo, ma può anche essere la limitazione delle persone, della loro libertà individuale. Quindi sono fino in fondo d'accordo con il Governo sul fatto di non produrre un allarmismo ingiustificato quanto da quattro soldi. I dati dell'OMS sono infatti molto chiari. È evidente che ci vuole un controllo sull'ingresso dei migranti, come è del tutto ovvio, ma sappiamo anche che la percentuale di rischio relativa ai migranti è molto più bassa di quella relativa alla circolazione normale delle merci e delle persone, come dimostra il fatto che sono persone bianche, occidentali, quelle che sono state contagiate e che quindi, evidentemente, non è un problema legato - ancora una volta - al colore della pelle. Scusate se lo dico, ma credo si possa evitare di usare anche questo per fare razzismo.

Con riferimento alla sicurezza, che ho menzionato, va benissimo il rafforzamento dei controlli degli aeroporti e dei cittadini extraeuropei. Il Ministro ne ha parlato e condivido le sue parole fino in fondo, perché in Italia non abbiamo voli diretti, ma solo indiretti, e questo è uno dei grandi problemi, ossia la creazione di un cordone sanitario di monitoraggio, prevenzione, controllo e gestione del rischio.

Sono d'accordo inoltre con il fatto che non si possono fare le nozze con i fichi secchi e che la prevenzione ed il controllo richiedono finanziamenti che devono arrivare, esattamente come devono arrivare quelli per la ricerca. Sono orgogliosa di vivere in un Paese in cui vi sono due centri d'eccellenza - l'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e l'ospedale Luigi Sacco di Milano - e sono orgogliosissima che si stia studiando il vaccino in Italia, qui vicino, a Pomezia, oltre che in altri centri.

Qualche volta sarebbe bene che valorizzassimo anche questa nostra capacità a livello internazionale e riuscissimo a promuovere la buona ricerca e la buona sanità, magari puntando anche su questo.

L'ultima cosa che voglio dire riguarda gli operatori: credo vi sia un rischio per i cittadini e quello più grande - com'è stato detto, e lo condivido - è proprio per gli operatori del mondo sanitario e delle organizzazioni non governative.

PRESIDENTE. Senatrice, dovrebbe concludere il suo intervento, grazie.

DE BIASI *(PD)*. Sono d'accordo sulla necessità di seguire fino in fondo i protocolli di sicurezza, per cui è inutile spostare i malati dal luogo in cui si trovano, perché questo potrebbe causare una diffusione virale che si può benissimo evitare. Gli operatori, però, sono le prime persone a cui bisogna prestare soccorso e dare la possibilità di fare prevenzione, com'è ovvio, altrimenti, se si ammalano anche loro, la situazione peggiorerà.

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere, senatrice, grazie.

DE BIASI *(PD)*. Un'ultima cosa mi lasci dire, signor Presidente, tanto l'Aula mi sembra vuota, quanto attenta, per chi c'è.

PRESIDENTE. È un problema di tempi, non di attenzione, come per gli altri colleghi, quindi concluda.

DE BIASI *(PD)*. Certo, ma non si può rinviare il problema delle condizioni di salute in Africa e la responsabilità della salute dell'Unione europea - mi permetto di dirlo nel semestre - ha una pecca, ossia il rischio che tutta l'attenzione si sposti solo sul settore industriale. Ritengo invece che dovremmo puntare molto su quello sanitario: ancora una volta, a maggior ragione con Ebola, è del tutto evidente che lo sviluppo è libertà, ma il destino dell'umanità è davvero uno e uno solo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, non è obbligatoria la vostra presenza, però è vietato il mugugno.

Ha facoltà d'intervenire, senatore Giovanardi. *(Brusio)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Colleghi, se ve ne andate mi fate un favore, tanto non capite quello che dico.

Signor Presidente, domenica scorsa, in decine di piazze italiane, si sarebbero dovuti svolgere pacificamente gli incontri e le manifestazioni delle cosiddette Sentinelle in piedi. Si tratta di persone che si riuniscono per un'ora in rigoroso silenzio a leggere un libro, al fine di testimoniare in difesa della libertà d'opinione e della libertà di esprimere il proprio pensiero. Nello specifico ciò avverrebbe relativamente al disegno di legge Scalfarotto che, com'è noto, limiterebbe questa libertà in ordine a questioni particolarmente importanti, ed anche al fine di garantire il diritto di tutti ad esprimersi, senza alcuna forma di odio o boicottaggio degli altri, ma anzi sostenendo i diritti di tutti e la non discriminazione nei confronti di chiunque.

Purtroppo, però, a Bologna, Torino, Napoli, Rovereto, Pisa, Trieste, Trento, Genova, Aosta e Parma, le Sentinelle sono state accolte con insulti, sputi, bestemmie, calci e pugni, come i video stanno a testimoniare, e sono state brutalmente aggredite - lo sottolineo - con contromanifestazioni organizzate in parte da centri sociali e in parte da associazioni di *gay* militanti, che hanno cercato d'impedire fisicamente il semplice fatto di testimoniare un'opinione. Ora, la loro opinione poteva essere diversa da quella dei manifestanti, ma giustamente il Parlamento potrà dirimere la questione: ve ne sono infatti diverse, molto delicate - come quella su cui si concentra la legge Scalfarotto o come quella sulle unioni civili e il matrimonio *gay*, che dovranno essere democraticamente risolte dopo che un altrettanto libero dibattito si sia potuto svolgere nel Paese.

Desidero sottolineare questo aspetto perché non risulti che in Senato passa inosservato il fatto che alcuni cittadini italiani, in tantissime città, sono stati aggrediti fisicamente nel momento in cui

cercavano di esercitare un loro dritto costituzionale. Desidero inoltre sollecitare il Governo a rispondere prontamente alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate al riguardo, anche per garantire in futuro che persone come quelle che domenica scorsa - vi erano anziani, mamme e bambini - erano andati in piazza per rendere una testimonianza del tutto pacifica, non vengano più coinvolte in scene e vicende che possano creare un trauma.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, cittadini, intervengo per porre alla vostra attenzione e di chi ci segue il fatto che in questi giorni è ripreso, presso il tribunale di Napoli, un processo, denominato Carosello (nome attribuito dagli inquirenti per via del giro di bolle con il quale venivano nascosti i traffici di rifiuti tossici provenienti dal Nord verso le discariche abusive e legali dell'agro acerrano e della zona flegrea, quindi nel Napoletano).

Dopo aver visto l'accusa di disastro ambientale richiesta dal pubblico ministero decadere per effetto della prescrizione e dopo che la sentenza di primo grado si è conclusa con condanne lievi per reati gravissimi, ci appelliamo ai magistrati e ai giudici, nella speranza che si possa avere un giusto processo in tempi celeri per evitare che possa scattare ancora la prescrizione e che tutti i fatti presentati possano avere la giusta attenzione che meritano.

Signor Presidente, comprenderà cosa vuol dire per i cittadini della Terra dei fuochi, che vedono ogni giorno i propri cari morire davanti ai loro occhi di tumore e cancro, subire anche la prescrizione per reati così gravi come il traffico di rifiuti tossici. È insopportabile e inaccettabile.

Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge, a prima firma del collega Cappelletti, che prevede la sospensione della prescrizione sin dal momento del rinvio a giudizio, che insieme al disegno di legge Micillo approvato alla Camera e fermo in Commissione qui in Senato, che finalmente equipara il reato ambientale al delitto, risolverebbero, se approvati, il problema della prescrizione per tali gravissimi reati. Potremmo così consentire uno svolgimento più sereno di processi così delicati e complessi ed assicurare una maggiore giustizia a chi oggi, invece, si sente vittima proprio di essa.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-ILC)*. Signor Presidente, senatori, il 28 maggio 2014, in quest'Aula, è stato approvato il disegno di legge n. 1176 recante: «Istituzione del giorno del dono», a prima firma del collega Ciampi, riconoscendo nel 4 ottobre di ogni anno il Giorno del dono. Il provvedimento in oggetto, denominato alla Camera Atto Camera n. 2422, è ancora in discussione in Commissione affari sociali, in attesa di essere deliberato.

La mancanza di istituzionalizzazione (scusate la parola un po' difficile) per legge non ha comunque evitato che ugualmente fosse celebrata la giornata. Anzi, l'Istituto italiano della donazione ha organizzato vari eventi itineranti a partire dal 30 settembre a Roma, il 2 ottobre a Milano e il 4 ottobre a Torino.

Vorrei ringraziare tutti coloro che donano tempo e/o denaro a fini sociali. Ringrazio tutti coloro che, in questo inizio di anno scolastico, si sono impegnati a rendere le scuole più vivibili. Ad esempio, nel mio Comune - a Scandicci - alcuni genitori e nonni hanno imbiancato e pulito le aule della scuola, rendendo l'ambiente più confortevole. In altri Comuni alcuni genitori, anche senatori, hanno donato un nuovo arredamento per la scuola. Ringrazio i tanti di voi senatori che si impegnano nel sociale, donando tempo e denaro. Ringrazio le varie personalità dello sport e dello spettacolo che si impegnano in tal senso.

Ringrazio anche la popolazione di Lampedusa che ha donato e continua a donare tempo e cose ai tanti profughi, migranti e viaggiatori della speranza. Era un anno fa quando 400 persone provenienti dalla Libia hanno perso la vita durante il cosiddetto viaggio della speranza. Ringrazio, quindi, i milioni di semplici cittadini che ogni giorno si impegnano nel volontariato andando a completare un servizio che in altro modo non avrebbe possibilità di esistere. *(La senatrice Bencini si commuove)*. Scusate, ma

ogni volta che parlo di donazione mi commuovo.

Infine ringrazio, ma non ultimo, chi decide in pieno benessere di vita, di donare gli organi in caso di morte, o chi anche non decide, ma la famiglia di fronte ad un evento drammatico opta per la donazione.

Si dice che per ognuno di noi per quanto riguarda la vita ci sia un unico passaggio dal via. Ecco, in questo caso chi dona e soprattutto chi riceve ha la possibilità di ripassare dal via. La donazione di organi rimane uno dei gesti più nobili e altruisti, ma ovviamente deve essere un dono e non un *business*, non deve esistere la donazione a fine di lucro, perché, anche se può sembrare inverosimile, ciò accade. Vorrei quindi fare un *endorsement* al presidente della Commissione giustizia Palma, molto sensibile all'argomento, affinché venga esaminato in Commissione il disegno di legge n. 922 a prima firma del senatore Maurizio Romani e sottoscritto anche da me.

Ricordo che proprio il nostro Paese ospiterà, sabato 11 ottobre, a Roma, la 16a edizione della Giornata europea per la donazione degli organi, evento promosso annualmente dal Consiglio d'Europa, insieme al quale l'Italia in questo momento detiene la presidenza del comitato per i trapianti di organi e tessuti.

Grazie per l'attenzione e la sensibilità che dimostrerete.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, mi dispiace che il ministro Lorenzin sia andato via, perché avrei potuto rivolgere un accorato appello a lei direttamente.

Lo scorso 5 ottobre «Report» ha mandato in onda una puntata sconvolgente, denunciando una grave negligenza da parte dell'Istituto superiore della sanità, relativamente ai *test* e alle conseguenti certificazioni del corretto funzionamento dei *pacemaker*.

La conduttrice stessa, Milena Gabanelli, si è addirittura augurata che si trattasse di una allucinazione, preferendo addirittura di essere radiata dall'Albo dei giornalisti, pur di essere smentita su quanto stava denunciando.

La Gabanelli non è stata radiata, anzi è notizia di oggi che Pietro Bartolini, del laboratorio nel quale si sarebbero dovuti fare questi *test*, si sia dimesso.

La ministra Lorenzin invece si è attivata con un'indagine amministrativa.

Ecco, noi siamo qui oggi a rilevare l'ennesimo ritardo e l'ennesima attestazione di incompetenza della nostra Ministra, che noi con una mozione di sfiducia invitiamo volentieri a tornare alla sua brillante carriera di parlamentare e a lasciare il Dicastero in mano a qualcuno capace di assumersi le grandi responsabilità che guidare un Dicastero come questo impone.

La ministra Lorenzin, nei confronti della quale abbiamo presentato una mozione di sfiducia già a giugno, a seguito della vicenda Avastin-Lucentis (vicenda che la Ministra con un decreto non ha assolutamente risolto), si è distinta per non essere intervenuta tempestivamente e non aver dimostrato la propria competenza sia a luglio, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa, delegando le Regioni ad emettere le nuove linee guida, e quindi abdicando ed aggirando un obbligo che invece le compete, che in merito alla vicenda Ebola per la quale mi pare non si sia distinta per tempismo.

Ora, per quanto riguarda la vicenda dei *pacemaker*, siamo di fronte ad un conflitto di interesse grosso come una casa, poiché c'è un direttore del Ministero della salute chiamato a controllare un alto funzionario dell'Istituto superiore della sanità, che, guarda caso, è il marito, quindi il controllato è il marito di chi dovrebbe controllare, questo in barba ad una direttiva europea. Vi è poi un caso di scandalosa malasanità che ha già causato una vittima ed un invalido.

Qui rinnovo a questa Presidenza e a tutti, anche se purtroppo molti sono assenti, la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin. *(Applausi della senatrice Bertorotta).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,43)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bianconi, Bottici, Bubbico, Cassano, Ciampi, Cioffi, Della Vedova, De Pin, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fedeli, Formigoni, Minniti, Monti, Mussini, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rizzotti, Sangalli, Serafini, Serra, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci, per attività della 7a Commissione permanente; Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Caleo, Marinello, Martelli e Piccoli, per attività della 13a Commissione permanente; Compagna, Divina e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Panizza, per partecipare ad incontri internazionali.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (n. 99-*bis*), la 5a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6a Commissione in tempo utile affinché quest'ultima possa esprimere il parere entro il termine assegnato del 16 ottobre 2014.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia
Ministro interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (1637)
(presentato in data 09/10/2014)
C.2616 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Bianconi Laura, Chiavaroli Federica
Norme per la disciplina della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (1636)
(presentato in data 03/10/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
Commissioni 1° e 2° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno (1637)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.2616 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/10/2014).

Affari assegnati

È stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche ambientali che interessano la centrale ENEL di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina (Atto n. 385).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 ottobre 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 - la proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) (n. 42).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alle Commissioni riunite 10a e 13a, per l'espressione del parere parlamentare entro il termine dell'8 novembre 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consigli dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sull'attività svolta dall'Unità tecnica finanza di progetto, nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXXV, n. 2).

Il Ministro della salute, con lettera pervenuta in data 9 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)", relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCVI, n. 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 ottobre 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LII, n. 2).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Collina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01260 della senatrice Idem ed altri.

I senatori Arrigoni, Bignami, Micheloni e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02755 del senatore Di Biagio.

I senatori Battista, Fravezzi, Palermo, Panizza, Anitori, Bignami, Liuzzi, Pepe, Valentini e Zizza hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02757 dei senatori Buemi e Fausto Guilherme Longo.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 58

BATTISTA ed altri: sul servizio di trasporto aereo per le truppe impegnate in missioni internazionali (4-01400) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

CASALETTO ed altri: sulla ristrutturazione e gestione del complesso monumentale della villa reale di Monza (4-00741) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE PETRIS ed altri: sulla rimozione di Giuseppe Scopelliti da commissario straordinario per il rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria (4-02239) (risp. LANZETTA, *ministro per gli affari regionali e le autonomie*)

DE PIETRO, BATTISTA: sulla bonifica dell'arsenale militare di La Spezia (4-01198) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

MANCONI, COMPAGNA: sui rapporti commerciali dell'Enel con due società condannate per gravi violazioni dei diritti umani ed ambientali (4-02544) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, ZUFFADA, D'ANNA, AIELLO, BILARDI, BRUNI, PERRONE, ZIZZA - Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;

il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

l'accesso alle scuole di specializzazione per i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e delle altre equipollenti è altresì disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante disposizioni in materia di riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto 1° agosto 2005 ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

considerato che:

la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;

i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;

tuttavia i laureati specializzandi non medici che accedono alle scuole di specializzazione godono di uno *status* contrattuale ed economico differente rispetto a quello dei laureati in medicina;

i laureati in medicina vincitori di concorso, in particolare, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;

i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né lo stesso trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo economico in favore della formazione medica *post* laurea (direttive75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

considerato, tuttavia, che:

ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto interno, appare tutt'altro che realizzata l'equiparazione delle categorie dei medici e dei non medici, in quanto detti riferimenti non comportano in termini espressi ed inequivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch'essi ammessi ad un scuola di specializzazione;

la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le 2 categorie di specializzandi della medesima area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per concorso;
in tale prospettiva appare decisivo il riferimento alla normativa di riassetto delle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005 attraverso il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto seguire anche il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria con l'emanazione dei nuovi ordinamenti didattici;
considerato, infine che:
in data 8 settembre 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha depositato dinanzi al Tar Lazio la relazione illustrativa in adempimento all'ordinanza istruttoria n. 3381/2010 del Tar Lazio, sez. 3-*bis*;
tale ordinanza è stata resa sul ricorso prodotto da Codacons contro l'università di Roma "La Sapienza", registro generale n. 5393/2010;
ai sensi di detta ordinanza, il tribunale ritiene che: "ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione: relazione illustrativa, corredata di tutti gli atti procedimentali, con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti (al fine di accertare nella specie l'esatta linea di demarcazione tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo) sull'esercizio del potere autoritativo ex D. M. 1° agosto 2005 nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina con discrimine rispetto agli specializzandi in possesso di laurea diversa da medicina nei corsi del tirocinio di specializzazione";
preso atto che:
la *ratio* del citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico;
il mancato riconoscimento di tale *ratio* rischia di consentire la specializzazione solo a pochi privilegiati e, in conseguenza, di limitare la libera scelta e le attitudini di ciascuno;
rilevato che:
l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato agli Stati il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla medesima ovvero per remunerare le attività di formazione dei medici specialistici;
lo Stato italiano ha recepito tale ultima direttiva con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ovvero con un decennio di ritardo e solo in seguito alla condanna della Corte di giustizia europea del luglio 1987;
lo Stato italiano, inoltre, aveva condizionato l'applicazione della citata normativa ai soli medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione a far data dall'anno accademico 1991/92; detta parziale e tardiva attuazione della direttiva in questione aveva causato la mancata remunerazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni tra il 1982 e il 1991;
con la sentenza n. 17350/11 la Corte di cassazione ha stabilito il diritto al risarcimento di tutti quei medici specializzandi che, negli anni accademici dal 1983 al 1991, non avevano ricevuto il pagamento delle borse di studio stabilendo che il diritto al risarcimento resta in vita anche se lo Stato risulta inadempiente nel recepire una direttiva;
detta sentenza consente ai medici ex specializzandi di richiedere quanto loro spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della salute e a quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
nella sentenza si legge, in particolare, che l'Italia non ha mai dato applicazione integrale alle direttive comunitarie; tale inadempienza non dispensa, tuttavia, il nostro Paese dal provvedere alla questione poiché l'obbligo avrebbe potuto essere adempiuto integralmente soltanto se lo Stato italiano, nell'introdurre una disciplina attuativa della direttiva e conforme ad essa, avesse disposto non solo per l'avvenire, cioè in relazione alle situazioni dei singoli riconducibili ad essa dopo la sua entrata in

vigore, ma anche prevedendo la retroattività di detta disciplina;
rilevato, infine, che:
la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici;
le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola di specializzazione;
sarebbe opportuno evitare che il nostro Paese possa, in futuro, incorrere in nuove sanzioni in quanto inadempiente nel recepire le direttive comunitarie o nel trasporle tardivamente nell'ordinamento italiano,
impegna il Governo:
1) ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;
2) a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.
(1-00320)

Interrogazioni

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
secondo un articolo pubblicato dal "Corriere della sera" il 6 ottobre 2014 sulla sanità, e secondo elaborati dalla "Bicocca" di Milano, l'ospedale "Caldarelli" di Napoli detiene il *record* nazionale, con 17.583 euro, dei costi di pulizia per posti letto utilizzati, più del doppio del "Sant'Orsola" di Bologna che spende 6.518 euro. La media nazionale è di 7.957 euro;
tale dato costituirebbe un ulteriore segnale degli sprechi e delle inefficienze della sanità nazionale;
in un momento in cui il Governo persegue una politica di revisione della spesa per fare fronte alla difficile situazione economica del Paese occorre monitorare con maggiore attenzione il comparto sanitario per evitare, ad invarianza di risorse disponibili, di penalizzare, diminuendoli, i servizi essenziali per i cittadini,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla questione e se non ritenga opportuno perfezionare gli strumenti attualmente utilizzati dal Ministero per rilevare simili inaccettabili disfunzioni e il cattivo utilizzo di risorse pubbliche.
(3-01277)

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in Italia 16.211 persone soffrono della sindrome di Sjogren, una malattia rara autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile che può attaccare tutte le mucose dell'organismo (occhi, bocca, naso, apparato respiratorio) nonché reni, pancreas, cuore, fegato, apparato cardiocircolatorio e osteo articolare. Tali gravi problematiche acuiscono il disagio e la sofferenza dei malati, per i quali al momento non esistono farmaci curativi e mancano centri polispecialistici per il monitoraggio e la prevenzione;
un malato di media gravità spende mensilmente circa 2.000 euro per farmaci di fascia "c": a tali somme andrebbero aggiunte le spese di assistenza e trasporto;
per evitare discriminazioni a livello regionale di farmaci di fascia "c" e parafarmaci che sono vitali per tali persone è necessario che tale sindrome venga inserita nei LEA e nel registro delle malattie rare, una decisone che porterebbe risparmi economici alle persone affette e l'opportunità per loro di lavorare e vivere in condizione più umane,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere l'inserimento, quanto prima, della sindrome di Sjogren nei LEA e nel registro delle malattie rare.
(3-01278)

MONTEVECCHI, SERRA, GIROTTO, CAPPELLETTI, FUCKSIA, PAGLINI, SCIBONA, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO, MORONESE, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
da notizie di stampa pubblicate sul "Corriere della Sera" del 1° ottobre 2014, si apprende che il dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Roberto Rocca, durante il passaggio di consegne tra il Ministro *pro tempore* Bray e l'attuale Ministro, sia stato investito di una nomina che sembra eccedere la quota prevista per i direttori generali e che la delega al turismo gli sia stata affidata tramite un contratto di consulenza successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte dei conti. Inoltre, si viene a conoscenza che i tempi per rimuovere il dirigente dall'incarico sarebbero stati biblici, in quanto il Ministero ha impiegato 6 mesi per indire un concorso per il posto di direttore generale, ricoperto senza titolo da Roberto Rocca;
ben 165 milioni di euro sono rimasti congelati dalla nomina illegittima di Rocca, ma nel frattempo, pur inibito dalla facoltà di impegnare denaro pubblico, il direttore generale, illegittimamente nominato, non si è astenuto dal firmare il contratto di Andrea Babbi alla direzione generale dell'ENIT, l'Agenzia nazionale del turismo, ente che ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorire la commercializzazione dell'Italia nel mondo;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la nomina di Andrea Babbi è avvenuta in violazione dei criteri della *spending review* ed ora risulterebbe sotto indagine per danno erariale da parte della Corte dei conti e per il reato di abuso di ufficio da parte della Procura della Repubblica. A seguito dell'inchiesta, Babbi ha presentato le dimissioni e sta trattando le modalità di uscita dall'ENIT;
a seguito della "congiuntura economica" che interessa l'economia mondiale ed in particolare il nostro Paese, anche nell'ottica della particolare visibilità che avrà l'Italia durante l'Expo 2015 di Milano, gli interroganti si chiedono come possano restare bloccati 165 milioni di euro per 6 mesi a seguito di una nomina illegittima di un funzionario, soldi che peraltro includono anche gli stanziamenti per il portale "Italia.it", una "sbandierata vetrina per attrarre stranieri" come si legge nell'articolo citato;
considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti, l'ENIT produce passività che ammontano a milioni di euro. Peraltro, nei mesi scorsi, lo stesso ente è stato investito del potere di controllo di Promuovitalia, che è un ente di promozione del Ministero, anch'esso assurto agli onori della cronaca per altre 2 inchieste che hanno coinvolto i *manager* che introducevano dei correttivi al proprio trattamento di fine rapporto ed alle buste paga mediante accessi abusivi al sistema informatico dell'ente. Sotto inchiesta risulterebbe il dirigente Francesco Montera,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative abbia adottato o intenda adottare relativamente alle azioni illegittime poste in essere da Roberto Rocca nonché alla somma di 165 milioni di euro destinata all'ENIT o se diversamente non voglia considerare la possibilità della destituzione dell'ENIT stessa, a parere degli interroganti ormai un "inutile carrozzone" non più in grado di promuovere il turismo italiano nel mondo;
se e quali azioni intenda intraprendere nei confronti dei responsabili di tali inefficienze dell'amministrazione, in ragione del principio dell'efficienza, della trasparenza e della pubblicità, *ex* decreto legislativo n. 33 del 2013.
(3-01280)

TOMASELLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
una violentissima grandinata ha interessato nella giornata del 7 ottobre 2014 la provincia di Brindisi, in particolare l'area compresa tra i Comuni di Fasano e Ostuni e, in parte, anche la Valle D'Itria;
la grandinata è risultata di inusitata gravità, avendo causato accumuli al suolo che hanno raggiunto l'altezza di 40 centimetri;
la Polizia municipale e i volontari della Protezione civile hanno lavorato per svariate ore e con il supporto di diverse pale meccaniche per ripulire le strade e liberare i veicoli rimasti bloccati dal ghiaccio, gran parte del quale è stato ammassato, in enormi cumuli, ai bordi delle strade;

i danni all'agricoltura sono stati ingenti tant'è che sono andate distrutte interamente le colture orticole, quali cavoli bianco e verde, rape, broccoli, sedano, fagiolini, bietole, finocchi, insalate, melanzane, zucchine, cicorie, e la campagna olivicola è stata fortemente danneggiata;
gli agricoltori, secondo una prima stima, prevedono danni all'agricoltura pari al 100 per cento per gli ortaggi e al 50 per cento per il settore olivicolo;
tali danni nel comparto agricolo rischiano di essere definitivi e permanenti in quanto tutte le primizie già piantate e quasi mature per la raccolta, risultano completamente distrutte;
gli uliveti secolari, che rappresentano la caratteristica del territorio interessato, potrebbero risentire per anni degli effetti di questo evento atmosferico, oltre al fatto che l'imminente raccolta annuale delle olive risulterà gravemente compromessa, così come la successiva produzione di olio;
è indispensabile che i territori rurali coinvolti da così straordinari fenomeni climatici vengano tutelati con efficacia ed immediatezza rispetto alle gravi conseguenze e danni di eventi di tale eccezionalità,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per il riconoscimento dello stato di emergenza dell'area interessata dall'ondata di maltempo di eccezionale gravità e per tutelare la stagione agricola, limitando i danni per gli operatori dei territori colpiti.
(3-01281)
MORONESE, NUGNES, PUGLIA, CIOFFI, MARTELLI, DONNO, FUCKSIA, CASTALDI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, LEZZI, GIROTTO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, VACCIANO, MANGILI, BUCCARELLA, TAVERNA, BOTTICI, SCIBONA, MONTEVECCHI, SIMEONI, BLUNDO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sono trascorsi venti anni dal 1994, anno in cui attraverso apposito decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, Carlo Azeglio Ciampi, fu dichiarato lo stato di emergenza relativo allo smaltimento ordinario dei rifiuti solidi urbani in Campania, a seguito della grave situazione ambientale che si era venuta a creare in varie località campane per effetto dell'anomala saturazione di gran parte degli impianti e discariche presenti sul territorio regionale;
con lo stesso decreto fu istituito anche il commissariato di Governo per la gestione di tale emergenza, individuando nel prefetto di Napoli l'organo cui affidare i cosiddetti poteri commissariali straordinari con i quali sostituire gli enti locali nella gestione dei rifiuti;
a fronte di una durata che doveva essere di pochi mesi, lo stato di emergenza è passato attraverso un numero imprecisato di proroghe e di commissari che si sono alternati in una gestione catastrofica dei rifiuti in Campania, per chiudersi ben quindici anni dopo con un apposito decreto-legge che sanciva la fine dell'emergenza e del relativo commissariamento in data 31 dicembre del 2009 (decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010);
a parere degli interroganti il saldo palesemente negativo tra fondi impiegati in epoca commissariale e risultati ottenuti nella gestione della fase emergenziale, al netto di alcune rare eccezioni, ha evidenziato l'incapacità dei vari organi politici e istituzionali, sia locali che centrali, nel gestire la crisi dei rifiuti in Campania, che per tanti anni è stata al centro dell'attività amministrativa nelle sue varie articolazioni;
è noto a tutti ormai che prima e, cosa più grave, durante il periodo emergenziale, come testimoniato da diversi riscontri giudiziari relativi ad inchieste tuttora in corso, si è consumato un vero e proprio attentato all'ambiente e alla salute pubblica attraverso il sotterramento di milioni di tonnellate di rifiuti tossici industriali provenienti da ogni angolo d'Italia e d'Europa, i quali grazie al meccanismo criminale del cosiddetto "giro di bolla" per anni hanno viaggiato mischiati ai rifiuti solidi urbani per finire poi nelle profondità di cave e discariche campane, autorizzate e non, compromettendo seriamente terreni e acque fondamentali per l'economia di un territorio che ha fatto e fa ancora oggi dell'agricoltura il principale settore trainante regionale;
il protrarsi della gestione emergenziale e del fenomeno dei traffici illeciti e con essa il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sia nazionali che europee in termini di gestione dei rifiuti, oltre al gravissimo prezzo che i cittadini campani hanno dovuto pagare in termini di ricadute sulla salute, ha determinato e causato una lunga serie di procedure di infrazione europee e altrettante

sanzioni milionarie che hanno contribuito solo a peggiorare una situazione già di per sé critica come quella della gestione rifiuti in Campania;

attualmente manca sul territorio campano quell'adeguata rete di infrastrutture dedicata al trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, inserita nella direttiva europea 2008/98/CE e recepita con il decreto legislativo n. 205 del 2010, la quale stabilisce che i rifiuti siano recuperati e smaltiti, senza compromettere la salute umana, vietandone l'abbandono o lo smaltimento incontrollato e stabilendo un'adeguata e strutturata rete di installazioni impiantistiche che assicurino l'efficienza dell'intero ciclo di gestione;

nell'ambito della carenza impiantistica suddetta (impianti di riciclo dei materiali), una delle criticità più gravi, a parere degli interroganti, è sicuramente quella relativa alla mancanza di impianti di compostaggio destinati al trattamento della frazione umida che rappresenta oltre il 30 per cento dei rifiuti solidi urbani, che i comuni campani sono costretti a inviare per lo più fuori regione con costi molto elevati che si ripercuotono sui cittadini in forma di tasse sempre più elevate;

considerato che:

la risoluzione delle criticità richiamate che in questi anni non hanno consentito di realizzare un cosiddetto ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti, negli ultimi mesi non ha incontrato neanche il favore dei Governi sia regionale che nazionale, palesemente orientati verso politiche obsolete come quella basata sull'incenerimento dei rifiuti tal quale, che oltre a rappresentare un vero e proprio freno al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata, che la nostra stessa normativa ci impone (legge n. 123 del 2008 e decreto legislativo n. 152 del 2006), è in antitesi con le norme europee che sono orientate verso l'abbandono di tale soluzione (come risulta dall'ultima proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2014)397 DEF. del 2 luglio 2014) per il trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle politiche di riduzione e riciclaggio che hanno importanza sempre maggiore, e nel rispetto degli impegni internazionali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti;

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) della Campania, approvato nel 2012, pur perseguendo il miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata e nel complesso di riduzione dei rifiuti in ottemperanza alle normative richiamate, sconta il fatto che, come per gli *iter* avviati nei mesi scorsi per la realizzazione di nuove discariche nel napoletano e di 2 nuovi inceneritori a Giugliano (Napoli) in Campania e in provincia di Salerno, nessuna misura concreta risulta adottata per potenziare la rete di trattamento della frazione organica la quale attualmente finisce solo in minima parte in alcuni impianti prevalentemente di tipo anaerobico dislocati sul territorio regionale, creando, tra l'altro, non pochi disagi alle popolazioni che abitano in quelle zone costrette spesso a subire gli effetti di trattamenti realizzati non a perfetta regola d'arte;

la rete per il trattamento della frazione organica, secondo quanto riportato nelle Linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani in Campania, si componeva tra impianti realizzati e in corso di realizzazione e/o ampliamento di ben 11 siti così dislocati tra le 5 province campane: Teora (Avellino), Molinara (Benevento), San Tammaro (Caserta), Pomigliano D'Arco (Napoli), Napoli, Caivano (Napoli), Giffoni Valle Piana (Salerno), Vallo della Lucania (Salerno), Eboli (Salerno), Polla (Salerno) e Salerno;

la capacità complessiva di trattamento definita "attuale" all'epoca era di circa 250.000 tonnellate l'anno con un *deficit* nei confronti della produzione di rifiuti organici stimata a tutto il 2013 in circa 460.000 tonnellate l'anno di circa 210.000 tonnellate l'anno, da coprire evidentemente con l'ampliamento della capacità impiantistica;

alcuni degli impianti destinati al trattamento della frazione organica e già realizzati in passato, come accaduto per quello presente nel Comune di San Tammaro (Caserta), nel corso del periodo emergenziale sono stati addirittura utilizzati per lo stoccaggio di balle e/o addirittura di rifiuti tal quale, decisione che oltre a determinarne il sequestro e la conseguente inattività non ha fatto altro che peggiorare la già grave situazione;

al momento la maggior parte di questi impianti, quando non presenti solo sulla carta, risultano in totale stato di abbandono, come nel caso del sito di San Tammaro, e ciò rischia di compromettere

ulteriormente la gestione dei rifiuti su questo fronte;
il carico inquinante palesemente non più sostenibile che ad oggi sono costretti a subire i cittadini campani, e in particolar modo quelli che abitano nell'area compresa tra le province di Napoli e Caserta meglio nota alle cronache come "Terra dei Fuochi", impone, a giudizio degli interroganti, l'abbandono di qualsiasi soluzione che in qualche modo possa aggravare oltre modo tale carico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo la propria area di competenza, siano a conoscenza della grave criticità descritta che, a fronte dell'apparente tranquillità sul piano della gestione dei rifiuti in Campania, rappresenta un forte elemento di debolezza capace di far riesplodere da un momento all'altro la crisi;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivare una collaborazione con gli enti locali preposti volta a definire un quadro chiaro ed esaustivo delle infrastrutture attualmente presenti in Campania per il trattamento dei rifiuti organici, ma anche di altre categorie merceologiche al fine di chiarire quale sia l'attuale rapporto tra infrastrutture esistenti e fabbisogno impiantistico "sostenibile" per coprire il *deficit*;
quale sia l'attuale stato di funzionamento di tutti gli impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani indicati ed inseriti nelle linee di Piano 2010-2013 per la gestione dei rifiuti urbani della Regione Campania, incluse le loro capacità lavorative in termini di tonnellate al giorno;
se risulti a quanto ammonti il costo di realizzazione e di funzionamento dalla progettazione alla messa in opera ed i costi relativi di mantenimento per ogni impianto di trattamento della frazione umida in Campania, operante e non, considerando anche gli impianti non ancora partiti e le relative date di previsione di messa in funzione degli stessi;
se intendano adoperarsi, nei limiti delle proprie prerogative, per accelerare la messa in funzione di impianti non ancora partiti, ma previsti e se intendano favorirne la costruzione di nuovi;
quale risulti essere, in via definitiva, il totale degli impianti attivi e se questi siano giudicati sufficienti per la gestione rifiuti in Campania, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria;
se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi affinché le strategie del Governo Renzi e degli enti locali preposti risultino aderenti al cosiddetto Principio dell'azione ambientale, secondo il quale la tutela ambientale e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante un'adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato istitutivo dell'Unione europea, regola la politica della Comunità in materia ambientale.
(3-01282)
MARTON, SANTANGELO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, il 2 ottobre 2014, ha emesso all'unanimità le sentenze "Matelly vs Francia" (ricorso n. 10609/10) e "ADEFDROMIL vs Francia" (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle forze armate francesi, ritenendo che vi erano state violazioni dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
la Corte ha rilevato, in particolare, che mentre l'esercizio del diritto di libertà di associazione da parte del personale militare potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale di formare o aderire ad un sindacato usurpa l'essenza stessa di questa libertà ed è quindi vietato dalla Convenzione;
la Corte ha sottolineato che le disposizioni dell'articolo 11 non escludono alcuna attività professionale o di ufficio dal suo ambito di applicazione, ma che queste si limitano a porre una condizione, in particolare per i membri delle forze armate, riguardo alle "restrizioni legislative" che potrebbero essere imposte dagli Stati;
ha ribadito che queste "restrizioni legislative" devono essere interpretate rigorosamente ed essere limitate all'"esercizio" dei diritti in questione, e non devono invece mettere in pericolo l'essenza stessa

del diritto di organizzarsi in sindacati; a questo proposito, la Corte ha precisato che il diritto di formare e aderire ad un sindacato è uno degli elementi essenziali della libertà in questione;
la Corte ha anche osservato che lo Stato francese ha istituito organismi di rappresentanza militare e procedure per tener conto delle necessità del personale militare, ma ha tuttavia ritenuto che tali istituzioni non sostituiscono la libertà di associazione del personale militare, una libertà che comprende il diritto di formare sindacati e di aderirvi;
la Corte ha, quindi, concluso che, a norma dell'articolo 11 della Convenzione, le restrizioni, anche quelle importanti, potrebbero essere imposte sulle forme di azione ed espressione di una associazione professionale a condizione però che tali restrizioni non privino il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari;
in sostanza, secondo i giudici di Strasburgo, il divieto generale di formare o aderire a un sindacato usurpa l'essenza stessa della libertà di associazione e non può essere considerato proporzionato e non è quindi "necessario in una società democratica", costituendo pertanto una violazione all'art. 11 della Convenzione;
con una conseguente dichiarazione, il Ministro della difesa francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che valuterà con precisione la decisione e le ragioni indicate dalla Corte, per identificare quali cambiamenti nel prossimo futuro la legge francese dovrà porre in essere al fine di garantire la sua conformità con gli obblighi dei trattati internazionali;
il divieto assoluto ai militari di costituire sindacati, posto dalla normativa francese e sanzionato dalla Corte europea, è sostanzialmente identico a quello attualmente previsto dalla legge italiana;
risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo abbia dichiarato a "il Nuovo Giornale dei Militari": "Anche l'ordinamento italiano consente al personale militare di costituire associazioni e moltissimi sono i militari che ne fanno parte. Diverso è il discorso se parliamo di associazioni con finalitá sindacali o di sindacati veri e propri ai quali non è consentito iscriversi. Questo però non significa che i diritti dei nostri militari non siano tutelati: per tale motivo infatti esiste la rappresentanza militare ed è sempre alta l'attenzione che il Governo riserva alle istanze che provengono dal Comparto. Altre ipotesi saranno, ritengo, vagliate dal Parlamento in sede di esame dei progetti di legge dei quali stavamo poc'anzi parlando";
sono all'esame della IV Commissione permanente (Difesa) della Camera alcune proposte di legge in tema di riforma del sistema di rappresentanza dei militari, tra le quali quella presentata dal MoVimento 5 Stelle volta a introdurre la libertà sindacale anche per tale categoria di personale, abolendo pertanto il divieto assoluto sanzionato dalla Corte europea;
risulta agli interroganti che nei mesi scorsi 400 militari della Guardia di finanza si sarebbero rivolti alla stessa Corte di Strasburgo contro tale divieto; analogo ricorso sarebbe stato presentato anche da altri militari delle Forze armate italiane, nonché dall'associazione ASSODIPRO;
il chiaro indirizzo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo minaccia di concretizzarsi in una sicura condanna anche per l'Italia, nonché in ulteriori e costose controversie davanti a tale tribunale internazionale, qualora non si provveda prima ad eliminare il divieto normativo oggetto della censura dei giudici di Strasburgo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed onde prevenire una, a parere degli interroganti sicura, condanna internazionale, intenda favorire l'approvazione di un testo di legge che abolisca definitivamente il divieto assoluto di costituire sindacati da parte dei militari italiani.
(3-01283)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la trasmissione televisiva "Report", nella puntata del 5 ottobre 2014, ha denunciato che il laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, unico organismo notificato italiano autorizzato ad effettuare la certificazione dei dispositivi impiantabili attivi (come i *pacemaker* e i defibrillatori), ai sensi della direttiva 90/385/CEE, presenta carenze tali da poterlo considerare non esistente, o comunque non

funzionante, con macchinari rotti ed inutilizzabili;
dalla documentazione in possesso della trasmissione di Rai3 emerge che l'Istituto (commissariato nel mese di luglio 2014 a "causa della situazione di disavanzo finanziario registrato in bilancio per due esercizi consecutivi") era a conoscenza che il laboratorio non funzionava già dal settembre 2010, quando un ingegnere incaricato di migliorare l'efficacia dei controlli sulla sicurezza dei *pacemaker* rinunciò all'incarico "in quanto il laboratorio, a causa delle condizioni in cui è ridotto, di fatto non esiste";
è ipotizzabile che le certificazioni siano state rilasciate senza che ci fosse la possibilità oggettiva di effettuare i *test* prescritti dalla direttiva europea al fine di garantire la sicurezza del dispositivo e quindi del paziente;
per quanto riguarda la certificazione dei dispositivi medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, l'Istituto superiore di sanità è stato notificato dal Governo italiano alla Commissione europea in data 14 febbraio 1995. La notifica ha riguardato la designazione a svolgere in Italia, per un periodo di validità illimitato, compiti di certificazione: nello specifico, la certificazione di dispositivi medici in accordo con le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva europea, attività per cui sono stati incaricati, all'interno dello stesso Istituto, il dipartimento TESA (Tecnologie e salute) e il centro Ondico (organismo notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici);
ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni, e di attuazione della direttiva 93/42/CEE il Ministero della salute designa e controlla gli organismi notificati su territorio nazionale ed autorizza ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i dispositivi medici; l'autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata;
al Ministero spetta il compito istituzionale di sorvegliare il mercato dei dispositivi medici in Italia e con questa finalità, dal 2002, vengono pianificate ed organizzate verifiche ispettive presso le aziende impegnate nelle attività di fabbricazione e distribuzione di dispositivi medici. Gli *audit* a decorrere dal 2008 sono svolti da personale tecnico e da consulenti esperti in servizio presso la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici;
è attivo in Italia il corso di laurea in Ingegneria biomedica il cui piano di studi prevede specifici corsi volti all'apprendimento e alla comprensione dei contenuti delle direttive 93/42/CEE e 90/385/CEE;
a quanto risulta all'interrogante, il direttore del centro Ondico, dottor Carmine Guarino, è il marito della dottoressa Marcella Marletta, direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero,
si chiede di sapere:
quali siano i risultati delle visite di sorveglianza che il Ministero, in qualità di autorità di designazione e controllo, ha effettuato nei vari settori che operano all'interno dell'Istituto superiore di sanità in qualità di organismo notificato 0373, e quale sia la periodicità delle visite di sorveglianza, nonché la data dell'ultima visita eseguita;
quale sia il motivo per cui le autorizzazioni rilasciate agli organismi notificati che non siano l'Istituto superiore di sanità abbiano durata quinquennale mentre quella rilasciata allo stesso istituto abbia validità illimitata;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale situazione sia discriminante e metta l'Istituto in una posizione privilegiata rispetto agli altri organismi notificati e se non ritenga che la stessa durata illimitata possa essere stata una delle cause per cui il Ministero dal 2010 ad oggi non abbia rilevato le gravi mancate conformità del laboratorio di prova;
se sia a conoscenza del fatto che in un settore dell'organismo notificato 0373, il centro Ondico, opera personale in quiescenza che rilascia la marcatura CE ai dispositivi medici secondo la direttiva 93/42/CEE e che effettua ispezioni, a titolo oneroso, presso i fabbricanti di dispositivi medici anche autodesignandosi o designando personale con cui ha legame di parentela, non garantendo la terzietà e l'indipendenza del ruolo svolto;
quali misure intenda adottare al fine di eliminare il conflitto di interessi consolidato tra controllore e

controllato, ovvero tra i coniugi dottor Carmine Guarino e dottoressa Marcella Marletta;
quale sia il motivo per il quale non sia stato previsto per la marcatura CE dei dispositivi medici l'accreditamento degli organismi notificati da parte dell'organismo unico di accreditamento nazionale, garanzia di terzietà ed indipendenza, così come auspicato dal regolamento (CE) 765/2008, ma, secondo l'articolo 5, comma 2, dello stesso, si sia preferito assumere l'onere di fornire alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità;
se siano stati definiti in modo preciso i requisiti professionali minimi che un ispettore per la sorveglianza e vigilanza del mercato dei dispositivi medici debba possedere e se sia stato previsto un *iter* di formazione specifico. Se non ritenga opportuno, in caso contrario, regolamentare in modo preciso la figura, tenendo presente che esiste lo specifico corso di laurea in Ingegneria biomedica.
(3-01279)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, LIUZZI, PERRONE, IURLARO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:
le immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015 stanno creando numerosi disagi sia per gli studenti sia per i numerosi atenei coinvolti;
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione III *bis*), a questo proposito, ha adottato numerose ordinanze cautelari nell'ambito di giudizi volti all'annullamento della graduatoria nazionale di merito per l'acceso ai due corsi di laurea per l'anno accademico 2014/15;
l'ateneo maggiormente colpito è quello di Bari che conta più di 500 casi in cui studenti hanno opposto ricorso e ottenuto un provvedimento cautelare per potersi immatricolare pur non avendo superato il *test*;
il 5 agosto 2014, con avviso pubblicato sul sito dell'università degli studi di Bari, è stata autorizzata l'immatricolazione ai ricorrenti, entro il termine del 6 ottobre 2014 alle ore 12: la mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia alla stessa e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
il 22 settembre 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato una nota disponendo che i ricorrenti venissero immatricolati nelle sedi ove lo scarto fra il punteggio ottenuto dal primo in graduatoria e quello ottenuto dal ricorrente fosse minimo;
da notizie giunte agli interroganti, in data 3 ottobre, i ricorrenti che hanno perfezionato la procedura di immatricolazione, con il pagamento della tassa di immatricolazione entro il 22 settembre, sono immatricolati a tutti gli effetti, pur in attesa della sentenza di merito, presso la prima sede universitaria opzionata, mentre i ricorrenti che hanno completato la procedura di immatricolazione *online* entro il 22 settembre e che hanno saldato la tassa di immatricolazione dopo tale data sono stati immatricolati "con riserva" presso la sede di prima scelta e il loro elenco nominativo sarà trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
i ricorrenti che non hanno avviato alcuna procedura entro il 22 settembre non possono immatricolarsi automaticamente presso l'università inserita come prima opzione fra le sedi all'atto dell'iscrizione al *test*, bensì risulta possibile l'immatricolazione presso la sede, in ogni caso inserita fra le preferenze, ove è minimo lo scarto fra il punteggio riportato dal ricorrente e il primo in graduatoria;
è dunque evidente sia stata creata un'enorme disparità fra ricorrenti oggetto delle medesime sentenze in seguito all'emanazione della nota ministeriale citata;
a giudizio degli interroganti l'unica soluzione percorribile potrebbe essere quella di ritirare la nota ministeriale del 22 settembre 2014 e conseguentemente riaprire i termini per l'immatricolazione in favore di coloro che ancora non l'hanno effettuata, qualora sia loro consentita l'immatricolazione nella prima sede opzionata,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,

conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione delle immatricolazioni con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;
se il Ministro dell'istruzione non ritenga opportuno ritirare la nota ministeriale del 22 settembre 2014;
se non ritengano di dover espletare quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
(4-02806)

MANASSERO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
il colle di Tenda è un valico internazionale situato nelle Alpi occidentali tra le regioni del Piemonte e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e divide la valle della Roia a sud con quella della Vermenagna a nord, segnando il confine tra Italia e Francia;
tale importante collegamento internazionale è da qualche mese oggetto di lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo *tunnel* come previsto dall'accordo di Parigi del 12 marzo 2007;
considerato che:
già nella prima fase dei lavori si è verificata una serie di inconvenienti che hanno comportato la sospensione o la limitazione della circolazione all'interno della galleria; l'ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi a causa di un allagamento al suo interno della galleria che ha comportato la sospensione in entrambi i sensi di marcia nel fine settimana del 13-14 settembre 2014; inoltre, sono state previste altre chiusure notturne e, dal 1° ottobre al 30 novembre, la chiusura totale dalle ore 19 del martedì alle ore 7 del venerdì per un totale di 2 giorni e 3 notti consecutivi a settimana;
inoltre si registrano problemi anche per l'altro valico internazionale del colle della Maddalena che collega la valle Stura in Italia con la val d'Ubaye in Francia che è, nei mesi invernali, oggetto di chiusure per le precipitazioni nevose e, anche, per la mancata assunzione di responsabilità tra le autorità che dovrebbero essere preposte a mantenere il collegamento aperto anche in condizioni di tempo avverso;
il blocco, totale o parziale, di questi collegamenti ha creato disagi particolari alle aziende del cuneese che, spesso, puntano proprio sull'*export* delle merci per migliorare i propri conti in questo difficile tempo di crisi, oltre a difficoltà per i movimenti delle persone in un'area fortemente turistica, in modo particolare nei mesi più freddi con gli impianti sciistici aperti,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di farsi carico di un'attività di monitoraggio della situazione per evitare che un territorio ampio e ricco di insediamenti industriali e commerciali possa venire privato del diritto alla mobilità;
se, a questo proposito, non ritengano di interessare il prefetto di Cuneo in modo tale che, per il tramite dell'ufficiale di Governo, enti locali e associazioni di categoria possano essere messe in condizioni di partecipare alle decisioni su blocchi e chiusure dei valichi. Si eviterebbero così situazioni verificatisi nell'inverno 2013-2014 con autorevoli esponenti di associazioni datoriali pronti a presentare denunce alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Si intende, in questo modo, non già cancellare i disagi, inevitabili per lavori come quelli del colle di Tenda, ma tendere il più possibile a un percorso condiviso per minimizzarli.
(4-02807)

CERONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
le direttive 96/82/CE (Seveso II) recepita in Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 2003/105/CE (Seveso II *bis*) recepita in Italia con decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, e 2012/18/UE (Seveso III) in vigore dal 4 luglio 2012 che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° giugno 2015, costituiscono la regolamentazione europea atta alla prevenzione ed al controllo dei rischi di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose mediante specifici obblighi per i gestori degli stabilimenti in cui tali sostanze siano o possano essere presenti, in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia stabiliti dalle direttiva stesse;
la direttiva 2004/35/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha dettato una

disciplina quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all'ambiente;
la direttiva 2013/30/UE che modifica la precedente, è in fase di recepimento dal Parlamento italiano e stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni marine inerenti al settore degli idrocarburi o per limitarne i danni;
considerato che:
i Paesi del nord Europa hanno saputo coniugare un notevole sviluppo industriale, economico e sociale con un'attenzione fortissima verso i temi della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente;
la società ENI SpA ha investito, negli ultimi 5 anni, circa 2 milioni di euro per l'acquisto dei sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite lungo la sua rete di oleodotti, ma ne ha fatti attivare solo alcuni, apparentemente rinunciando all'utilizzo di quanto acquistato ed installato;
tali sistemi di monitoraggio sono inoltre tutti forniti da una stessa società italiana il cui prodotto consolidato è presente in numerose installazioni anche all'estero;
da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che ENI SpA stia utilizzando gli oleodotti del Nord-Ovest (facenti capo al nodo della raffineria di Sannazzaro de' Burgondi, Pavia) ed altri oleodotti del Centro Italia senza proteggerli attraverso un sistema di monitoraggio in grado di evidenziare rapidamente perdite che sarebbero catastrofiche per l'ambiente, data la tipologia altamente inquinante dei prodotti trasportati,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
se risulti per quali ragioni gli oleodotti vengano utilizzati senza che sia operativo un sistema consolidato di monitoraggio delle perdite;
se siano noti i motivi per cui è stato compiuto un ingente investimento per l'acquisto di sistemi di monitoraggio e controllo delle perdite sulla rete di oleodotti e non è stato messo a regime;
se risulti come mai, nel caso in cui ENI SpA stesse sperimentando tecnologie differenti da quella sopra riportata, non operi con quanto ha già a propria disposizione;
quali siano i criteri che hanno portato all'utilizzo dei sistemi citati soltanto in alcuni oleodotti della rete.
(4-02808)

TOSATO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
in tutta Europa le aziende omologhe sono da sempre tutelate e da sempre hanno la possibilità di crescere, produrre ed investire;
in Italia l'attività di modifica ed aggiornamento dei veicoli, in mancanza del nulla osta del costruttore del veicolo stesso, è vietata in modo a giudizio dell'interrogante tanto perentorio quanto immotivato sotto l'aspetto tecnico-normativo e della sicurezza;
il Parlamento nel 2009 ha finalmente rimosso l'istituto del nulla osta, da sempre l'impedimento principale a questa attività;
nei quasi 4 anni trascorsi, l'autorità incaricata ha emanato un unico decreto attuativo (in 2 versioni limitate, per le auto e le moto), tralasciando tutte le altre casistiche;
le aziende non chiedono finanziamenti o aiuti allo Stato, ma solo la possibilità di lavorare, al pari di quanto avviene negli altri Stati europei;
l'auspicata rimozione del divieto imposto dalla mancanza della normativa porterebbe a notevoli aumenti di fatturato ed occupazione sul territorio, con conseguente aumento del gettito fiscale, il tutto a costo zero per lo Stato;
la Federazione italiana customizer ed AEMI, Associazione esperti motorizzazione italiana, hanno promosso una raccolta firme da parte degli operatori, utilizzatori e/o appassionati del settore al fine di ottenere, dopo anni di disinteresse da parte delle autorità ministeriali, la dovuta attenzione per un settore produttivo di primaria importanza per il tessuto industriale nazionale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario provvedere all'emanazione di un decreto che permetta l'applicazione della normativa europea riservata ai costruttori per le omologazioni in serie, nel caso di

modifiche di singoli veicoli (nuovi o già circolanti) con la procedura dell'"unico esemplare", senza la necessità di attendere l'emanazione di decreti ministeriali;
se per l'elaborazione di tale decreto intenda considerare le caratteristiche del tessuto produttivo locale, con particolare attenzione per la comparazione alle direttive nazionali degli altri Stati membri, in modo da garantire la possibilità per i produttori italiani di colmare il divario attuale, nel pieno rispetto del diritto comunitario;
se non ritenga opportuno coinvolgere gli uffici periferici del Ministero (centri prova degli autoveicoli) nello studio e nella definizione dei decreti, sfruttando così la profonda conoscenza che questi ultimi hanno del territorio, delle realtà produttive e delle rispettive necessità ed esigenze di tutte gli operatori coinvolti;
se in occasione dell'elaborazione di questa normativa intenda sottrarre l'esclusività in materia, attualmente riconosciuta al centro superiore di prove e ricerche degli autoveicoli e dispositivi di Roma, in maniera tale da rispondere efficacemente alla richiesta di tutela delle piccole e medie aziende, degli artigiani, dei professionisti e degli utenti operanti nel settore del trasporto (moto, auto e veicoli industriali ed agricoli).
(4-02809)
CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'istituzione di sezioni di liceo musicale rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro della rivisitazione della formazione liceale con la inclusione, per la prima volta nella storia del nostro Paese, della musica tra i percorsi di base per la costruzione della persona di cultura;
i licei musicali sono giunti quest'anno (2014/2015) al loro quinto anno di vita, completando di fatto il percorso del quinquennio;
a luglio 2015 si avranno i primi diplomati;
dopo 4 anni dalla sua istituzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora definito le classi di concorso delle discipline musicali (tutti gli strumenti, Storia della musica, Tecnologia musicali, Teoria e Composizione, Musica d'insieme);
fino ad oggi il Ministero ha gestito il corpo docente in questione attraverso le "utilizzazioni" del personale a tempo indeterminato, con disposizioni continuamente modificate, e il reclutamento di precari attraverso bandi degli stessi istituti, formulati su indicazioni e tempistica annualmente soggetta a modifiche da parte dello stesso Ministero;
la nota ministeriale n. 6870 del 7 luglio 2014 relativa alla presentazione delle domande di utilizzazione per l'anno scolastico 2014-2015, ha dato luogo a interpretazioni diverse, in special modo sulla materia relativa alle precedenze, su cui vi sono dei ricorsi in atto;
sulle utilizzazioni va evidenziato che trattasi di docenti di ruolo alle scuole secondarie di primo grado che chiedono l'utilizzo al liceo musicale, creando situazioni di forte disagio nelle scuole di provenienza, soprattutto quando l'utilizzo non è per l'intera cattedra ma solo per alcune ore;
per la copertura dei posti con personale a tempo determinato, per i passati anni scolastici, il Ministero, di solito nel mese di agosto, dettava disposizioni agli istituti per la formulazione di un apposito bando, sistematicamente integrato con novità, che portavano alla presentazione di una nuova domanda da parte dei docenti aspiranti (precari), con la presentazione di vari titoli artistici, che comportava il coinvolgimento di una apposita commissione costituita con docenti del Conservatorio di musica;
la disponibilità negli anni si è sempre più affievolita, vista l'enorme mole di lavoro e la gratuità della prestazione;
l'elevato numero di domande e le difficoltà sopra richiamate nella valutazione dei titoli portava ad elaborare graduatorie interne d'istituto, sempre ad anno scolastico abbondantemente avanzato, con tutto il disagio che questo comporta nel procedere alla sostituzione degli insegnanti in corso d'anno;
con decreto ministeriale del 22 maggio 2014 il Ministero ha cercato di snellire le operazioni sopra richiamate (annullamento del bando da parte dei licei musicali), creando un meccanismo di formulazione di appositi elenchi per i licei musicali (compilazione modello B1), da ottenersi mediante la trasposizione del punteggio nelle rispettive graduatorie (1ª- 2ª e 3ª fascia), nelle classi di concorso

A031 - A032 - A077;
tale meccanismo presenta non poche difficoltà di compilazione visto che prende in esame classi concorso non presenti nei licei;
si tratta di graduatorie/elenchi ad oggi non realizzati dagli istituti, per il ritardo con cui il Ministero dell'istruzione ha adottato il decreto per il rinnovo delle stesse graduatorie;
constatato che le procedure di reclutamento, utilizzo e scorrimento graduatorie del personale a tempo determinato, entrambe gravate da clausole di precedenze e accantonamenti, portano alla paradossale situazione in cui a fronte di 15, 18, 20 ore della medesima disciplina, si hanno anche 3 o 4 insegnanti. (esempio un primo insegnante di vecchio utilizzo con diritto al mantenimento delle ore dell'anno/ anni precedente/i, un secondo insegnante con rapporto a tempo determinato in quanto ha diritto all'accantonamento delle stesse ore di cui risultava essere titolare di contratto precedentemente, un terzo insegnante di ruolo tenuto al completamento in quanto titolare su classe di concorso in esubero, e un quarto che chiede l'utilizzo da fuori provincia),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia in programma di definire classi di concorso, strumento indispensabile per poi arrivare alla stabilizzazione del personale delle discipline in questione, in tempi stretti e comunque compatibili con l'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 garantendo nel contempo la continuità didattica per gli studenti;
se intenda fornire indicazioni precise circa il numero di ore di strumento da assegnare nelle diverse classi, riscontrandosi che in istituti diversi, anche all'interno della stessa Regione, vengono assegnati monte ore diversi.
(4-02810)
GUERRA, LO GIUDICE, AMATI, CASSON, Elena FERRARA, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, VALENTINI, ZANONI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in Africa l'omosessualità viene punita con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di reclusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon, Repubblica Centroafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata nei loro ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono disposizioni direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;
il 20 dicembre 2013 il Parlamento ugandese ha approvato un provvedimento che criminalizza l'omosessualità; la disposizione introduce per i recidivi il carcere a vita e configura come reato la discussione in pubblico delle tematiche relative all'omosessualità, anche tra i gruppi di attivisti per i diritti civili; è inoltre prevista la detenzione per chi non denuncia le persone omosessuali alle autorità; dal testo è stata esclusa *in extremis* la pena di morte, che invece figurava nelle intenzioni del legislatore quando il progetto di legge fu presentato in Parlamento nel 2010;
il 24 febbraio 2014, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, dopo le resistenze iniziali, ha firmato la controversa legge che prevede l'ergastolo per gli omosessuali; l'annuncio è stato dato dalla sua portavoce, Sarah Kagingo, che lo ha definito "un passo storico";
la comunità LGBT ugandese vive da decenni in condizioni di clandestinità, subendo atti di discriminazione, violenza e aggressione gravissimi: numerosi sono i casi di omicidio, stupro o violenza fisica nei confronti degli attivisti LGBT ugandesi, come l'assassinio, nel gennaio 2011, del *leader* del movimento LGBT David Kato Kisule;
la Corte costituzionale ugandese nel luglio 2014 ha dichiarato illegittima la norma contro l'omosessualità a causa di un vizio procedurale nella fase di approvazione parlamentare;
la sentenza è giunta dopo le forti reazioni di sdegno della comunità internazionale;

considerato che:
l'agenzia Associated Press ha diffuso nei giorni scorsi la notizia dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Gambia, dove l'omosessualità è già passibile di pene che arrivano ai 14 anni di reclusione, di una legge contro l'omosessualità che ricalca quella ugandese e che prevede come aggravanti punibili con l'ergastolo la recidività, l'esser sieropositivi, l'aver avuto rapporti con minorenni, disabili o persone che abbiano fatto uso di droghe proibite; la legge deve ancora essere promulgata dal Presidente del Gambia Yahya Jammeh;
è in attesa di essere promulgata in Ciad una disposizione che introduce esplicitamente nel nuovo codice penale pene dai 5 ai 20 anni di reclusione per i "colpevoli di omosessualità",
si chiede di sapere:
se il Governo intenda manifestare ai Governi del Gambia e del Ciad la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità e le persecuzioni subite dalle rispettive comunità LGBT, sia in sede di relazioni bilaterali che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;
se non ritenga necessario rivedere gli aiuti allo sviluppo nei confronti del Ciad e del Gambia, vincolandoli al rispetto dei diritti umani fondamentali;
se intenda portare la questione all'attenzione dell'Unione europea ed in particolare al Consiglio degli affari esteri dell'Unione europea;
se intenda vincolare gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione internazionale al rispetto dei diritti umani ed in particolare dei diritti e alla tutela della sicurezza delle minoranze più facilmente esposte a discriminazioni e violenza;
se intenda, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche, commerciali e di aiuto allo sviluppo rivolte al continente africano, porre il tema dei diritti umani delle persone LGBT, sia nelle relazioni bilaterali che in quelle multilaterali attraverso i fori e le organizzazioni internazionali, regionali e *sub*-regionali dell'area.
(4-02811)
PAGLIARI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
nel mese di aprile 2014 è stato bandito un nuovo concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale dell'11 aprile 2014;
in questo modo il Ministero degli affari esteri non ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie vigenti previamente allo svolgimento di un nuovo concorso, così come imposto dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;
inoltre, con il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il legislatore ha inteso rendere lo scorrimento attività vincolata non solo per le pubbliche amministrazioni statali ma ora anche per gli enti locali, e non si comprende come possa il Ministero (unico tra tutti) sottrarsi a tale previsione, definita nel titolo del decreto-legge anche come urgente;
ciò costringe gli idonei presenti nella graduatoria del precedente concorso pubblicata nel mese di novembre 2013 ad una lunga e costosa battaglia legale, mentre il periodo di vigenza triennale della graduatoria si riduce. Viene fatto rilevare che in passato, quando non vi era alcun obbligo di scorrimento, il Ministero ha proceduto, negli anni 2008 e 2010, ad uno scorrimento delle graduatorie,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare una corretta applicazione della normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
(4-02812)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente(difesa):
3-01283, dei senatori Marton e Santangelo, sulla rappresentanza militare;
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01280, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla nomina illegittima del direttore generale del MIBACT e sulla irregolare gestione dell'ENIT (Agenzia nazionale del turismo);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-01277 e 3-01278, della senatrice Rizzotti, rispettivamente su sprechi ed inefficienze nell'uso delle risorse nel settore della sanità e sull'inserimento della sindrome di Sjorgen nel registro malattie rare;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01282, della senatrice Moronese ed altri, sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 326a seduta pubblica dell'8 ottobre 2014, nell'intervento del senatore Arrigoni, a pagina 32, alla terza riga del settimo capoverso, sostituire le parole: "ma ci solo" con le seguenti: "ma ci sono solo".

Nel resoconto stenografico della 327a seduta pubblica dell'8 ottobre 2014, a pagina 13, sostituire l'orario di Martedì 14 ottobre ivi indicato come: "(h. 16,30-20)"con il seguente: "(h. 16,30)".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.